# Senato della Repubblica
# XVIII Legislatura

# Fascicolo Iter
# **DDL S. 2418**

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo

18/12/2022 - 06:46

# Indice


1. DDL S. 2418 - XVIII Leg. . . . . 1

1.1. Dati generali . . . . . 2

1.2. Testi . . . . . 4

1.2.1. Testo DDL 2418 . . . . . 5

1.2.2. Testo approvato 2418 (Bozza provvisoria) . . . . . 10

1.3. Trattazione in Commissione . . . . . 15

1.3.1. Sedute . . . . . 16

1.3.2. Resoconti sommari . . . . . 17

1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . . . 18

1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 270 (pom.) del 19/10/2021 . . . . . 19

1.3.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 271 (ant.) del 20/10/2021 . . . . . 24

1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 272 (pom.) del 26/10/2021 . . . . . 26

1.4. Trattazione in consultiva . . . . . 30

1.4.1. Sedute . . . . . 31

1.4.2. Resoconti sommari . . . . . 32

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . . 33

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 139 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/10/2021 . . . . . 34

1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) . . . . . 36

1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 262 (pom.) del 26/10/2021 . . . . . 37

1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . . . 47

1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 457 (pom.) del 19/10/2021 . . . . . 48

1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 460 (pom.) del 20/10/2021 . . . . . 53

1.4.2.4. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) . . . . . 59

1.4.2.4.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 284 (pom.) del 26/10/2021 . . . . . 60

1.4.2.5. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) . . . . . 65

1.4.2.5.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 185 (pom.) del 26/10/2021 . . . . . 66

1.4.2.6. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . . . 112

1.4.2.6.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 266 (pom.) del 20/10/2021 . . . . . 113

# 1. DDL S. 2418 - XVIII Leg.

# 1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2418
**XVIII Legislatura**

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo

Iter
**26 ottobre 2021:** approvato definitivamente. Legge
**Successione delle letture parlamentari**

| | |
|---|---|
| C.522 | T. U. con C.615, C.1320, C.1345, C.1675, C.1732, C.1925, C.2338, C.2424, C.2454<br>approvato in testo unificato |
| **S.2418** | **approvato definitivamente. Legge** |

Legge n. 162/21 del 5 novembre 2021, GU n. 275 del 18 novembre 2021.

Iniziativa Parlamentare
On. **Tiziana Ciprini** ( M5S)
**Cofirmatari**
On. **Davide Tripiedi** ( M5S), On. **Maria Edera Spadoni** ( M5S), On. **Dalila Nesci** ( M5S), On. **Maria Pallini** ( M5S), On. **Davide Aiello** ( M5S), On. **Alessandro Amitrano** ( M5S), On. **Jessica Costanzo** ( M5S), On. **Sebastiano Cubeddu** ( M5S), On. **Rina De Lorenzo** ( M5S), On. **Veronica Giannone** ( M5S), On. **Niccolo' Invidia** ( M5S), On. **Filippo Giuseppe Perconti** ( M5S), On. **Enrica Segneri** ( M5S), On. **Elisa Siragusa** ( M5S), On. **Riccardo Tucci** ( M5S), On. **Virginia Villani** ( M5S)
Iniziative dei DDL approvati in testo unificato
C.615 - On. **Chiara Gribaudo** ( PD) e altri
C.1320 - On. **Laura Boldrini** ( LEU) e altri
C.1345 - On. **Silvia Benedetti** ( Misto) e altri
C.1675 - On. **Mariastella Gelmini** ( FI) e altri
C.1732 - On. **Gloria Vizzini** ( M5S) e altri
C.2338 - On. **Maria Rosaria Carfagna** ( FI) e altri
C.2424 - On. **Alessandro Fusacchia** ( Misto) e altri
C.2454 - On. **Maria Rosaria Carfagna** ( FI)
C.N.E.L.
Natura
ordinaria
Presentazione
Trasmesso in data **14 ottobre 2021**; annunciato nella seduta n. 368 del 19 ottobre 2021.

Classificazione TESEO

PARITA' TRA SESSI , DONNE , RETRIBUZIONE

**Articoli**

ORARIO DI LAVORO (Art.1), IMPRESE (Artt.2, 7), PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art.2), AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE (Art.2), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Artt.2, 6, 7), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ) (Artt.2, 3), ATTESTATI E CERTIFICATI (Artt.2, 3, 6), ASPETTATIVA DAL SERVIZIO (Art.3), CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO (Art.4), FERIE (Art.4), SUSSIDI (Art.5), INFANZIA (Art.6), VECCHIAIA (Art.6), PROTESI (Art.6), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.6), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.6), INTEGRAZIONE SALARIALE (Artt.6, 7), COLLOCAMENTO A RIPOSO (Art.7), DECRETI MINISTERIALI (Art.7), CONTRIBUTI FIGURATIVI (Art.8), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Art.11)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Valeria Fedeli** (PD) (dato conto della nomina il 20 ottobre 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla **11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)** **in sede deliberante** il 19 ottobre 2021. Annuncio nella seduta n. 368 del 19 ottobre 2021.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 10ª (Industria), 14ª (Unione europea)

# 1.2. Testi

# 1.2.1. Testo DDL 2418

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

**N. 2418**

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2021,*
*in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati **CIPRINI** , **TRIPIEDI** , **SPADONI** , **NESCI** , **PALLINI** , **Davide AIELLO** , **AMITRANO** , **COSTANZO** , **CUBEDDU** , **DE LORENZO** , **GIANNONE** , **INVIDIA** , **PERCONTI** , **SEGNERI** , **SIRAGUSA** , **TUCCI** , **VILLANI** e **VIZZINI** (522); **GRIBAUDO** , **BOLDRINI** , **POLVERINI** , **CIPRINI** , **GIANNONE** , **ASCANI** , **QUARTAPELLE PROCOPIO** , **SERRACCHIANI** , **ANNIBALI** , **BERLINGHIERI** , **BRAGA** , **BRUNO BOSSIO** , **CANTINI** , **Carla CANTONE** , **CARNEVALI** , **CENNI** , **INCERTI** , **NOJA** , **PAITA** , **PEZZOPANE** , **PINI** , **SCHIRÒ** , **MORETTO** , **Enrico BORGHI** , **DE LUCA** , **EPIFANI** , **FIANO** , **FRAGOMELI** , **FRANCESCHINI** , **LATTANZIO** , **MARTINA** , **MAURI** , **MIGLIORE** , **MOR** , **Romina MURA** , **ORFINI** , **PELLICANI** , **RACITI** , **RIZZO NERVO** , **ROSATO** , **SENSI** , **SIANI** , **UNGARO** , **VERINI** e **ZAN** (615); **BOLDRINI** , **ANNIBALI** , **ASCANI** , **BERLINGHIERI** , **GRIBAUDO** , **MADIA** , **MURONI** , **OCCHIONERO** , **PINI** , **POLLASTRINI** , **QUARTAPELLE PROCOPIO** e **ROSTAN** (1320); **BENEDETTI** , **CAIATA** , **SOVERINI** e **VITIELLO** (1345); **GELMINI** , **POLVERINI** , **BERGAMINI** , **ZANGRILLO** , **BAGNASCO** , **Anna Lisa BARONI** , **CALABRIA** , **CAPPELLACCI** , **CASSINELLI** , **D'ATTIS** , **D'ETTORE** , **FATUZZO** , **LABRIOLA** , **MARIN** , **MAZZETTI** , **MILANATO** , **MINARDO** , **MUSELLA** , **NAPOLI** , **NOVELLI** , **PALMIERI** , **PITTALIS** , **POLIDORI** , **PORCHIETTO** , **RAVETTO** , **RIPANI** , **ROSSELLO** , **ROSSO** , **ROTONDI** , **RUFFINO** , **SACCANI JOTTI** , **SARRO** , **SCOMA** , **SQUERI** , **Maria TRIPODI** , **VERSACE** e **ZANELLA** (1675); **VIZZINI** , **Davide AIELLO** , **CASA** , **COSTANZO** , **ERMELLINO** , **FARO** , **GIANNONE** , **GRIPPA** , **IANARO** , **MAMMÌ** , **NAPPI** , **PENNA** , **Roberto ROSSINI** , **SARLI** e **TROIANO** (1732);

(V. *Stampati Camera nn.* **522**, **615**, **1320**, **1345**, **1675** *e* **1732**)

di un disegno di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (1925);

(V. *Stampato Camera n.* **1925**)

e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati **CARFAGNA** , **SCOMA** , **ZANELLA** , **SARRO** , **POLIDORI** , **LABRIOLA** , **SACCANI JOTTI** , **RUFFINO** , **CASSINELLI** , **NOVELLI** , **PETTARIN** , **ROTONDI** , **SPENA** , **VIETINA** , **MAZZETTI** , **PITTALIS** , **ROSSELLO** , **FASANO** , **FERRAIOLI** , **FIORINI** , **BAGNASCO** , **GIACOMETTO** , **CAPPELLACCI** , **BARTOLOZZI** , **D'ETTORE** , **MUSELLA** , **PEREGO DI CREMNAGO** , **RIPANI** e **SOZZANI** (2338); **FUSACCHIA** , **MURONI** , **PALAZZOTTO** , **QUARTAPELLE PROCOPIO** e **LATTANZIO** (2424); **CARFAGNA** (2454)

(V. *Stampati Camera nn.* **2338**, **2424** *e* **2454**)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*
*il 14 ottobre 2021*

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 20 del codice delle pari opportunità)*

1. All'articolo 20 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* La consigliera o il consigliere nazionale di parità, anche sulla base del rapporto di cui all'articolo 15, comma 7, nonché delle indicazioni fornite dal Comitato di cui all'articolo 8, presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto ».

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 20, comma 1, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, la consigliera o il consigliere nazionale di parità presentano la relazione di cui al medesimo comma entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 25 del codice delle pari opportunità)*

1. All'articolo 25 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo la parola: « discriminando » sono inserite le seguenti: « le candidate e i candidati, in fase di selezione del personale, »;

*b)* al comma 2, dopo le parole: « o un comportamento » sono inserite le seguenti: « , compresi quelli di natura organizzativa o incidenti sull'orario di lavoro, » e dopo la parola: « mettere » sono inserite le seguenti: « i candidati in fase di selezione e »;

*c)* il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« *2-bis*. Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni:

*a)* posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori;

*b)* limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali;

*c)* limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera ».

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità)*

1. All'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: « oltre cento dipendenti » sono sostituite dalle seguenti: « oltre cinquanta dipendenti » e la parola: « almeno » è soppressa;

*b)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Le aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto di cui al comma 1 con le modalità previste dal presente articolo »;

*c)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2*. Il rapporto di cui al comma 1 è redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parità, che accedono attraverso un identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano i relativi risultati

trasmettendoli alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'accesso attraverso l'identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti è consentito altresì alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica, in un'apposita sezione del proprio sito *internet* istituzionale, l'elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e l'elenco di quelle che non lo hanno trasmesso »;

*d)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3*. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, definisce, ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 1:

*a)* le indicazioni per la redazione del rapporto, che deve in ogni caso indicare il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile, il numero dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di gravidanza, il numero dei lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel corso dell'anno, le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale, nonché l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei *bonus* e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore. I dati di cui alla presente lettera non devono indicare l'identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso. I medesimi dati, sempre specificando il sesso dei lavoratori, possono altresì essere raggruppati per aree omogenee;

*b)* l'obbligo di inserire nel rapporto informazioni e dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera;

*c)* le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda interessata, nel rispetto della tutela dei dati personali, al fine di usufruire della tutela giudiziaria ai sensi del presente decreto »;

*e)* dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì le modalità di trasmissione alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, entro il 31 dicembre di ogni anno, dell'elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all'obbligo di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, degli elenchi riferiti ai rispettivi territori, entro il 31 dicembre di ogni anno »;

*f)* al comma 4, terzo periodo, le parole: « Nei casi più gravi può essere disposta » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora l'inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, è disposta »;

*g)* dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4-bis*. L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle sue attività, verifica la veridicità dei rapporti di cui al comma 1. Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro ».

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

*(Certificazione della parità di genere)*

1. Dopo l'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è inserito il seguente:

« Art. 46-*bis*. - (*Certificazione della parità di genere*) - *1*. A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

*2*. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti:

*a)* i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere da parte delle aziende di cui all'articolo 46, commi 1 e 1-*bis,* con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle opportunità di progressione in carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche con riguardo ai lavoratori occupati di sesso femminile in stato di gravidanza;

*b)* le modalità di acquisizione e di monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

*c)* le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, nel controllo e nella verifica del rispetto dei parametri di cui alla lettera *a)*;

*d)* le forme di pubblicità della certificazione della parità di genere.

*3*. È istituito, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, costituito da rappresentanti del medesimo Dipartimento per le pari opportunità, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, delle consigliere e dei consiglieri di parità, da rappresentanti sindacali e da esperti, individuati secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico.

*4.* Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato tecnico di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ».

Art. 5.

*(Premialità di parità)*

1. Per l'anno 2022, alle aziende private che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è concesso, nel limite di 50 milioni di euro, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 è determinato in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per le pari opportunità, da adottare entro il 31 gennaio 2022, assicurando il rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro di cui al comma 1.

3. Alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di

autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al possesso da parte delle aziende private, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge. Per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione, per 70 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. I benefici di cui al comma 1 possono essere previsti anche per gli anni successivi al 2022, previa emanazione di apposito provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie, anche sulla base dell'andamento dei benefici riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1.

Art. 6.

*(Equilibrio di genere negli organi delle società pubbliche)*

1. Le disposizioni di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 147-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.

2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, le modifiche conseguenti alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.

# 1.2.2. Testo approvato 2418 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

**N. 2418**

Senato della Repubblica

Attesto che la 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), il 26 ottobre 2021, ha approvato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ciprini, Tripiedi, Spadoni, Nesci, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Villani e Vizzini; dei deputati Gribaudo, Boldrini, Polverini, Ciprini, Giannone, Ascani, Quartapelle Procopio, Serracchiani, Annibali, Berlinghieri, Braga, Bruno Bossio, Cantini, Carla Cantone, Carnevali, Cenni, Incerti, Noja, Paita, Pezzopane, Pini, Schirò, Moretto, Enrico Borghi, De Luca, Epifani, Fiano, Fragomeli, Franceschini, Lattanzio, Martina, Mauri, Migliore, Mor, Romina Mura, Orfini, Pellicani, Raciti, Rizzo Nervo, Rosato, Sensi, Siani, Ungaro, Verini e Zan; delle deputate Boldrini, Annibali, Ascani, Berlinghieri, Gribaudo, Madia, Muroni, Occhionero, Pini, Pollastrini, Quartapelle Procopio e Rostan; dei deputati Benedetti, Caiata, Soverini e Vitiello; dei deputati Gelmini, Polverini, Bergamini, Zangrillo, Bagnasco, Anna Lisa Baroni, Calabria, Cappellacci, Cassinelli, D'Attis, D'Ettore, Fatuzzo, Labriola, Marin, Mazzetti, Milanato, Minardo, Musella, Napoli, Novelli, Palmieri, Pittalis, Polidori, Porchietto, Ravetto, Ripani, Rossello, Rosso, Rotondi, Ruffino, Saccani Jotti, Sarro, Scoma, Squeri, Maria Tripodi, Versace e Zanella; dei deputati Vizzini, Davide Aiello, Casa, Costanzo, Ermellino, Faro, Giannone, Grippa, Ianaro, Mammì, Nappi, Penna, Roberto Rossini, Sarli e Troiano; del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; dei deputati Carfagna, Scoma, Zanella, Sarro, Polidori, Labriola, Saccani Jotti, Ruffino, Cassinelli, Novelli, Pettarin, Rotondi, Spena, Vietina, Mazzetti, Pittalis, Rossello, Fasano, Ferraioli, Fiorini, Bagnasco, Giacometto, Cappellacci, Bartolozzi, D'Ettore, Musella, Perego Di Cremnago, Ripani e Sozzani; dei deputati Fusacchia, Muroni, Palazzotto, Quartapelle Procopio e Lattanzio; della deputata Carfagna:

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 20 del codice delle pari opportunità)*

1. All'articolo 20 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1*. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, anche sulla base del rapporto di cui all'articolo 15, comma 7, nonché delle indicazioni fornite dal Comitato di cui all'articolo 8, presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto ».

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 20, comma 1, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, la consigliera o il consigliere nazionale di parità presenta la relazione di cui al medesimo

comma entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 25 del codice delle pari opportunità)*

1. All'articolo 25 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo la parola: « discriminando » sono inserite le seguenti: « le candidate e i candidati, in fase di selezione del personale, »;

*b)* al comma 2, dopo le parole: « o un comportamento » sono inserite le seguenti: « , compresi quelli di natura organizzativa o incidenti sull'orario di lavoro, » e dopo la parola: « mettere » sono inserite le seguenti: « i candidati in fase di selezione e »;

*c)* il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« *2-bis*. Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni:

*a)* posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori;

*b)* limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali;

*c)* limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera ».

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità)*

1. All'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: « oltre cento dipendenti » sono sostituite dalle seguenti: « oltre cinquanta dipendenti » e la parola: « almeno » è soppressa;

*b)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Le aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto di cui al comma 1 con le modalità previste dal presente articolo »;

*c)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2*. Il rapporto di cui al comma 1 è redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parità, che accedono attraverso un identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'accesso attraverso l'identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti è consentito altresì alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica, in un'apposita sezione del proprio sito *internet* istituzionale, l'elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e l'elenco di quelle che non lo hanno trasmesso »;

*d)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, definisce, ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 1:

*a)* le indicazioni per la redazione del rapporto, che deve in ogni caso indicare il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile, il numero dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di gravidanza, il numero dei lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel corso dell'anno, le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale, nonché l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei *bonus* e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore. I dati di cui alla presente lettera non devono indicare l'identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso. I medesimi dati, sempre specificando il sesso dei lavoratori, possono altresì essere raggruppati per aree omogenee;

*b)* l'obbligo di inserire nel rapporto informazioni e dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera;

*c)* le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda interessata, nel rispetto della tutela dei dati personali, al fine di usufruire della tutela giudiziaria ai sensi del presente decreto »;

*e)* dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì le modalità di trasmissione alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, entro il 31 dicembre di ogni anno, dell'elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all'obbligo di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, degli elenchi riferiti ai rispettivi territori, entro il 31 dicembre di ogni anno »;

*f)* al comma 4, terzo periodo, le parole: « Nei casi più gravi può essere disposta » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora l'inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, è disposta »;

*g)* dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4-bis*. L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle sue attività, verifica la veridicità dei rapporti di cui al comma 1. Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro ».

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

*(Certificazione della parità di genere)*

1. Dopo l'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è inserito il seguente:

« Art. 46-*bis*. - *(Certificazione della parità di genere)* - *1.* A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

*2.* Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato

per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti:

*a)* i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere da parte delle aziende di cui all'articolo 46, commi 1 e 1-*bis*, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle opportunità di progressione in carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche con riguardo ai lavoratori occupati di sesso femminile in stato di gravidanza;

*b)* le modalità di acquisizione e di monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

*c)* le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, nel controllo e nella verifica del rispetto dei parametri di cui alla lettera *a)*;

*d)* le forme di pubblicità della certificazione della parità di genere.

*3.* È istituito, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, costituito da rappresentanti del medesimo Dipartimento per le pari opportunità, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, delle consigliere e dei consiglieri di parità, da rappresentanti sindacali e da esperti, individuati secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico.

*4.* Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato tecnico di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ».

Art. 5.

*(Premialità di parità)*

1. Per l'anno 2022, alle aziende private che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è concesso, nel limite di 50 milioni di euro, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 è determinato in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per le pari opportunità, da adottare entro il 31 gennaio 2022, assicurando il rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro di cui al comma 1.

3. Alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al possesso da parte delle aziende private, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge. Per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE)

2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione, per 70 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. I benefici di cui al comma 1 possono essere previsti anche per gli anni successivi al 2022, previa emanazione di apposito provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie, anche sulla base dell'andamento dei benefici riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1.

Art. 6.

*(Equilibrio di genere negli organi delle società pubbliche)*

1. Le disposizioni di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 147-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.

2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, le modifiche conseguenti alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.

IL PRESIDENTE

# 1.3. Trattazione in Commissione

# 1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2418
**XVIII Legislatura**

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo

Trattazione in Commissione

**Sedute di Commissione primaria**

Seduta

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

N. 270 (pom.)
19 ottobre 2021

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede deliberante

N. 271 (ant.)
20 ottobre 2021

N. 272 (pom.)
26 ottobre 2021

# 1.3.2. Resoconti sommari

# 1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

# 1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 270 (pom.) del 19/10/2021

collegamento al documento su www.senato.it

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**
MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021
**270ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*
MATRISCIANO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto e Tiziana Nisini.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

La presidente MATRISCIANO comunica che è stato assegnato in sede deliberante alla Commissione il disegno di legge n. 2418, in tema di parità retributiva, approvato dalla Camera dei deputati. La trattazione del provvedimento avverrà a partire dalla seduta antimeridiana di domani.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2367)** ***NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini***
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*), nel dare conto degli aspetti di competenza della Commissione, in primo luogo con riferimento agli articoli 2 e 3, riguardanti la promozione dei cammini, segnala le misure volte alla tutela e all'inclusione delle persone con disabilità.
Fa quindi presente che l'articolo 5, istitutivo del tavolo permanente per i cammini, prevede la partecipazione dei rappresentanti degli enti del Terzo settore e delle associazioni a tutela dei disabili e che l'articolo 9, comma 2, prevede la realizzazione di campagne informative calibrate per persone con disabilità o mobilità ridotta.
Riguardo ai principi e criteri direttivi di delega di cui al comma 2 dell'articolo 10, segnala il riconoscimento ai datori di lavoro, in riferimento ad attività localizzate nei comuni attraversati dai

cammini e la cui attività sia connessa ai cammini stessi, di un esonero dal versamento del 30 per cento dei contributi previdenziali.

In conclusione, richiama il clima di fruttuosa collaborazione con cui si è finora svolta la trattazione del disegno di legge presso la Commissione di merito e propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2187)** ***Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva***
(Discussione e rimessione all'Assemblea)

La presidente relatrice MATRISCIANO (*M5S*) specifica innanzitutto la finalità del disegno di legge in titolo, consistente nel disporre l'obbligo per i datori di lavoro di corrispondere una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, secondo la definizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 2, ove è inoltre puntualizzato che il trattamento economico orario minimo stabilito dal contratto collettivo nazionale non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi, mentre il successivo comma 2 disciplina la procedura per stabilire il trattamento minimo orario per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche.
Prosegue illustrando l'articolo 3, comma 1, che delinea la disciplina del caso in cui sussista una pluralità di contratti collettivi applicabili, basata sul ricorso al contratto collettivo nazionale stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e definisce i criteri relativi al computo comparativo della rappresentatività.
Rileva poi che in caso di mancanza di un contratto collettivo applicabile l'articolo 4 individua il trattamento economico complessivo di riferimento in quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente.
Dà quindi conto delle disposizioni concernenti la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario, di cui l'articolo 5 prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Dopo aver osservato che ai sensi dell'articolo 6 resta fermo quanto previsto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici riguardo il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, illustra l'articolo 7, il quale definisce la procedura giudiziaria relativa ai casi di condotta elusiva da parte del datore di lavoro.
Richiama quindi l'attenzione sull'articolo 8, riguardante il deposito dei contratti collettivi, e sull'articolo 9, recante una misura di detassazione degli incrementi retributivi corrisposti in forza del rinnovo del contratto collettivo nazionale.
Fa infine presente che l'articolo 10 fa salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza.

Al fine di consentire la congiunzione con le iniziative legislative riguardanti la medesima materia già all'esame in sede referente (nn. 310, 658, 1132, 1232 e 1259), propone di richiedere la rimessione all'Assemblea del disegno di legge, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento.

La Commissione unanime consente.

La PRESIDENTE avverte quindi che la trattazione del disegno di legge n. 2187 proseguirà in sede

referente e che si procederà pertanto a un abbinamento con le summenzionate proposte legislative.

**(1618)** ***COMINCINI ed altri. - Disposizioni in materia di* start-up *sociali***
(Discussione e rinvio)

La relatrice GUIDOLIN (*M5S*) dà conto in primo luogo della definizione di *start-up* a vocazione sociale recata dall'articolo 1, riferita a organizzazioni che, almeno per un anno, impieghino a qualsiasi titolo lavoratori con disturbi dello spettro autistico in proporzione non inferiore ai due terzi della forza lavoro complessiva.
Illustra quindi l'articolo 2, recante misure di agevolazione fiscale, e l'articolo 3, riguardante la retribuzione dei lavoratori, che prevede tra l'altro l'adozione di una parte variabile, correlata a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti.
Dopo aver segnalato le detrazioni d'imposta in favore degli investitori previste dall'articolo 4, si sofferma sull'articolo 5, volto a stabilire incentivi specifici per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con disturbi dello spettro autistico, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità.
Osserva quindi che gli oneri finanziari derivanti dagli articoli 4 e 5 sono posti a carico del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, il quale, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5, può essere alimentato da versamenti volontari da parte di soggetti privati.
Rileva infine che l'articolo 6 estende alle *start-up* a vocazione sociale l'applicazione delle vigenti disposizioni concernenti la riserva in materia di possibilità di partecipazione alle procedure di appalto.
Dopo aver ricordato la comune sensibilità della Commissione riguardo alla materia oggetto del provvedimento, propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

La senatrice CATALFO (*M5S*) segnala l'utilità di procedere anzitutto all'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La senatrice DRAGO (*FdI*) condivide la proposta di svolgimento di audizioni e sottolinea l'ampiezza dell'interesse sociale connesso alla materia.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) pone in evidenza la generale importanza della questione dell'inclusione dei soggetti con disabilità nel mondo del lavoro, anche riguardo al persistente problema della presenza di barriere architettoniche. Ritiene quindi essenziale l'audizione dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la disabilità.

Si esprimono successivamente a favore dello svolgimento di un ciclo di audizioni i senatori ROMANO (*M5S*), LAUS (*PD*), CARBONE (*IV-PSI*) e FLORIS (*FIBP-UDC*), il quale manifesta infine condivisione relativamente alle finalità del disegno di legge in titolo.

La presidente MATRISCIANO fa presente la rilevanza dell'inclusione lavorativa anche ai fini dell'attuazione del PNRR e richiama l'attenzione sull'opportunità di un impegno specifico riguardo la questione delle disabilità cognitive.
Propone quindi di porre alle ore 13 di giovedì 21 ottobre il termine entro il quale segnalare i soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(1419)** ***Sonia FREGOLENT ed altri. - Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile***
(Discussione e rinvio)

Il relatore FLORIS (*FIBP-UDC*) nota innanzitutto che l'articolo 1 modifica l'articolo 176 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nel senso di prevedere gli esami del fondo oculare e della retina nell'ambito delle visite di controllo per i lavoratori operanti presso postazioni con videoterminali.
Osserva quindi che l'articolo 2 prevede l'inserimento della maculopatia degenerativa miopica e senile nei livelli essenziali di assistenza, con riferimento alle prestazioni definite dal successivo articolo 3, ai sensi del quale la relativa diagnosi è eseguita da uno specialista operante presso un centro accreditato.
Richiama infine l'articolo 4, recante la copertura finanziaria.
Avviandosi alla conclusione, fornisce alcuni dati in merito all'incidenza delle maculopatie, tale da comportare notevoli oneri finanziari. Fa peraltro presente il carattere di multifattorialità della patologia, non necessariamente determinata dalla sola attività al videoterminale. Propone infine lo svolgimento di un ciclo di audizioni, indicando l'INAIL e l'Ispettorato nazionale del lavoro quali soggetti da audire.

Il senatore ROMANO (*M5S*) si associa alla proposta del relatore Floris, con particolare riguardo all'opportunità di audire rappresentanti dell'INAIL.

La presidente MATRISCIANO propone di segnalare i soggetti da audire entro le ore 13 di giovedì 21 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(934)** ***Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in materia di introduzione degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti***
**(2347)** ***Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti***
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore LAUS (*PD*) riferisce sui disegni di legge in titolo, tesi a modificare l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, al fine di consentire agli operatori socio-sanitari di esercitare il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato in ragione del carattere gravoso delle mansioni svolte. Dà quindi conto in particolare della modifica di cui al disegno di legge n. 2347, la quale estende la medesima disciplina al personale delle professioni sanitarie infermieristiche e reca specificazioni concernenti l'individuazione delle strutture nelle quali viene svolta l'attività lavorativa.
Successivamente segnala le disposizioni di coordinamento e di copertura degli oneri finanziari recate da entrambi i disegni di legge.
Suggerisce infine di procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni, ponendo il termine per segnalare i soggetti da ascoltare entro giovedì 21 ottobre, alle ore 13.

La Commissione conviene con tale proposta.

La presidente MATRISCIANO, in considerazione della maggiore ampiezza del contenuto del disegno di legge n. 2347, propone di adottare fin d'ora tale disegno di legge quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

# 1.3.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 271 (ant.) del 20/10/2021

collegamento al documento su www.senato.it

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**
MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2021
**271ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*
MATRISCIANO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(2418)** ***Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tiziana Ciprini ed altri; Chiara Gribaudo ed altri; Laura Boldrini ed altri; Silvia Benedetti ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Gloria Vizzini ed altri; del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei deputati Maria Rosaria Carfagna ed altri; Fusacchia ed altri; Maria Rosaria Carfagna
(Discussione e rinvio)

Nell'illustrare il disegno di legge in discussione, la relatrice FEDELI (*PD*) segnala in primo luogo le modifiche, recate dall'articolo 1, alla disciplina sulla relazione biennale alle Camere, recante i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro. Si sofferma quindi sulle integrazioni e modificazioni di cui all'articolo 2, concernenti le nozioni di discriminazione diretta e indiretta in ambito lavorativo.
Passando all'articolo 3, pone in rilievo le disposizioni di revisione della disciplina che richiede, per le aziende pubbliche e private, la redazione di un rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, tra l'altro estendendo l'obbligo alle imprese che abbiano un numero di dipendenti compreso tra 51 e 100 e prevedendo un apposito sistema di controlli e sanzioni.
In relazione all'articolo 4, pone in evidenza le misure di sgravio contributivo in favore delle aziende private in possesso della certificazione della parità di genere, particolarmente significative in quanto integrate da una specifica copertura finanziaria, nonché il riconoscimento di un punteggio premiale nell'ambito della valutazione di proposte progettuali, ai fini della concessione di aiuti pubblici a cofinanziamento degli investimenti sostenuti.
Ricordando l'unanimità del voto della Camera dei deputati sul provvedimento e confidando

nell'orientamento favorevole di tutti i Gruppi auspica che l'*iter* di approvazione in Senato si svolga rapidamente; propone pertanto che la Commissione rinunci a fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione unanime consente.

La presidente MATRISCIANO riconosce la capacità sempre dimostrata dai componenti della Commissione di collaborare con spirito costruttivo rispetto a temi di particolare importanza. Rinvia quindi il seguito della discussione nell'auspicio che pervengano al più presto i pareri delle Commissioni consultate.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9.*

# 1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 272 (pom.) del 26/10/2021

collegamento al documento su www.senato.it

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021
**272ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*
MATRISCIANO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2419)** ***Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ROMANO (*M5S*) dà conto in primo luogo della definizione di equo compenso delle prestazioni professionali recata dall'articolo 1, nonché dell'ambito di applicazione della disciplina proposta, definito dall'articolo 2.
Successivamente segnala le disposizioni concernenti la nullità di clausole e pattuizioni recate dall'articolo 3 e dà conto dell'ambito d'intervento attribuito al giudice dall'articolo 4 in ordine alla determinazione del compenso e all'eventuale condanna al pagamento di un indennizzo in favore del professionista.
Si sofferma poi sull'articolo 5, che detta la disciplina dell'equo compenso, anche riguardo alla prescrizione del diritto del professionista e agli obblighi deontologici del medesimo.
Rileva che l'articolo 10 istituisce presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, che, nominato per tre anni con decreto del Ministro della giustizia, avrà tra i suoi componenti un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Anticipa infine la propria intenzione di proporre un parere favorevole.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) chiede di rinviare l'adozione del parere ad una prossima seduta, allo scopo di consentire l'approfondimento del tema.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2350)** ***Maria Cristina CANTU' ed altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2***
(Parere alla 12a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Nell'illustrare i profili di competenza, il relatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) richiama l'attenzione sulle finalità del disegno di legge in esame, volto a prevedere misure di ristoro di tipo economico per medici che, privi di tutela assicurativa, sono deceduti o hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-Cov-2. Pone quindi in particolare evidenza la valenza morale e sociale delle misure recate.
Propone infine di esprimere parere favorevole.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) chiede ragguagli in merito ai ristori a favore del coniuge superstite.

Il relatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) dà conto delle previsioni a tale riguardo recate dall'articolo 2.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) preannuncia quindi l'intenzione di voto favorevole sulla proposta di parere.

La proposta di parere formulata dal relatore, verificata la presenza del prescritto numero legale, è infine posta in votazione.

La Commissione approva unanime.

**(2409)** ***Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CARBONE (*IV-PSI*), nell'illustrare i profili di competenza, segnala innanzitutto l'articolo 3, che integra la disciplina in materia di possesso di un certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso al luogo di lavoro, prevedendo che in caso di richiesta del datore di lavoro i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del certificato con un preavviso idoneo a soddisfare le particolari esigenze organizzative alla base della richiesta stessa.
Si sofferma poi sull'articolo 5, volto a prevedere l'avvalimento temporaneo da parte dell'Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte di Cassazione di personale della segreteria, nonché a consentire di aggregare temporaneamente alla segreteria dell'Ufficio centrale anche personale di altre amministrazioni, nel numero massimo di 360 unità, provvedendo altresì a disciplinare gli aspetti procedurali e retributivi.

La senatrice PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*) esprime perplessità in merito ai contenuti dell'articolo 9, in quanto suscettibili di diminuire l'effettività della tutela della riservatezza dei dati personali.

Facendo riferimento all'articolo 3, il senatore ROMANO (*M5S*) formula dubbi sulla possibilità del lavoratore di comunicare in tempo utile il possesso della certificazione verde, qualora questa sia conseguente all'effettuazione di un *test* con tampone. Ritiene inoltre che la previsione recata dal provvedimento consenta di fatto al datore di lavoro di conoscere le modalità con cui il lavoratore ha ottenuto la certificazione, in contrasto con la tutela della riservatezza dei dati personali.

La senatrice PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*) interviene nuovamente per osservare che, in quanto la vaccinazione di per sé non impedisce la trasmissione del SARS-CoV-2, mettere i non vaccinati nella condizione di doversi sottoporre ripetutamente al tampone costituisce una misura di incentivo alla vaccinazione di carattere coercitivo.

La senatrice DRAGO (*FdI*), intervenendo in relazione all'articolo 9, segnala la necessità di mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche piattaforme per la didattica a distanza adeguatamente protette.

Ha quindi nuovamente la parola il senatore ROMANO (*M5S*), che, riguardo all'articolo 3, suggerisce di valutare la possibilità di limitare l'obbligo a carico del lavoratore alla conferma della propria presenza sul posto di lavoro.

Tenuto conto dell'andamento del dibattito, la PRESIDENTE propone di fissare alle ore 12 di giovedì 28 ottobre il termine entro il quale trasmettere al relatore eventuali proposte relative alla predisposizione della proposta di parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(2418)** ***Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tiziana Ciprini ed altri; Chiara Gribaudo ed altri; Laura Boldrini ed altri; Silvia Benedetti ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Gloria Vizzini ed altri; del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei deputati Maria Rosaria Carfagna ed altri; Fusacchia ed altri; Maria Rosaria Carfagna
(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 ottobre.

La presidente MATRISCIANO informa che sono pervenuti tutti i prescritti pareri delle Commissioni consultate. Ricorda quindi che la Commissione ha convenuto di rinunciare a fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, con distinte, successive votazioni, la Commissione approva all'unanimità gli articoli da 1 a 6 del disegno di legge.

La presidente MATRISCIANO avverte che si passerà alla votazione del disegno di legge n. 2418 nel suo complesso.

Intervengono per dichiarazione di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi i senatori FLORIS (*FIBP-UDC*), MAFFONI (*FdI*), LAUS (*PD*), ROMANO (*M5S*), CARBONE (*IV-PSI*), BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e LAFORGIA (*Misto-LeU-Eco*), nonché la senatrice ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*).

Il sottosegretario Rossella ACCOTO rileva con favore l'esito positivo dell'approfondita attività

legislativa finora svolta, coerente anche con l'impegno assunto ai fini dell'attuazione del PNRR. Specifica quindi che il Governo intende rendere strutturale, per mezzo della legge di bilancio, la copertura finanziaria annuale recata dal disegno di legge. Segnala inoltre l'impegno per garantire la continuità dell'apporto delle consigliere di parità, in linea con le finalità del provvedimento.

Il disegno di legge n. 2418 è infine posto in votazione.

La Commissione, unanime, approva.

La presidente MATRISCIANO manifesta soddisfazione riguardo alla capacità nuovamente dimostrata dalla Commissione di conseguire con tempestività risultati di grande rilevanza grazie all'apporto costruttivo di tutti i Gruppi.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

# 1.4. Trattazione in consultiva

# 1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2418
**XVIII Legislatura**

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo

Trattazione in consultiva

**Sedute di Commissioni consultive**

Seduta

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)

N. 139 (pom.)
19 ottobre 2021
**Sottocomm. pareri**

2ª Commissione permanente (Giustizia)

N. 262 (pom.)
26 ottobre 2021

5ª Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

N. 457 (pom.)
19 ottobre 2021

5ª Commissione permanente (Bilancio)

N. 460 (pom.)
20 ottobre 2021

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)

N. 284 (pom.)
26 ottobre 2021

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

N. 185 (pom.)
26 ottobre 2021

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

N. 266 (pom.)
20 ottobre 2021

# 1.4.2. Resoconti sommari

# 1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

# 1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 139 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/10/2021

collegamento al documento su www.senato.it

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021
**139ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
PARRINI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**(2381)** ***Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile***
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PARRINI (*PD*), esaminato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2221)** ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017*** ,
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PARRINI (*PD*), esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2222)** ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016*** ,
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PARRINI (*PD*), esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di

competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2418)** ***Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tiziana Ciprini ed altri; Chiara Gribaudo ed altri; Laura Boldrini ed altri; Silvia Benedetti ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Gloria Vizzini ed altri; del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei deputati Maria Rosaria Carfagna ed altri; Fusacchia ed altri; Maria Rosaria Carfagna
(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PARRINI (*PD*), esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2381)** ***Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile***
(Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PARRINI (*PD*), esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

# 1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

# 1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 262 (pom.) del 26/10/2021

collegamento al documento su www.senato.it

**GIUSTIZIA (2ª)**
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021
**262ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
OSTELLARI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mule'.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2418)** ***Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tiziana Ciprini ed altri; Chiara Gribaudo ed altri; Laura Boldrini ed altri; Silvia Benedetti ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Gloria Vizzini ed altri; del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei deputati Maria Rosaria Carfagna ed altri; Fusacchia ed altri; Maria Rosaria Carfagna
(Parere alla 11a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) illustra il provvedimento in titolo che è stato approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2021: esso reca una serie di modifiche ed integrazioni alla disciplina sulle pari opportunità tra uomo e donna, in particolare con riferimento all'ambito lavorativo. L'articolo 1 modifica la disciplina sulla relazione biennale alle Camere sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro. L'articolo 2 modifica le nozioni di discriminazione diretta e indiretta in ambito lavorativo. L'articolo 3 opera una revisione della disciplina che richiede, per le aziende pubbliche e private che superino un determinato numero di dipendenti (numero anch'esso ora oggetto di modifica), la redazione di un rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile. L'articolo 4 introduce, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, in relazione alle aziende pubbliche e private, la certificazione della parità di genere e istituisce il Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 prevedono, per il 2022, uno sgravio contributivo in favore delle aziende private in possesso della suddetta certificazione; al relativo onere finanziario si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione. Il comma 3 dello stesso articolo 5 prevede, in favore delle aziende private che, nell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione summenzionata: il riconoscimento di un punteggio premiale, nell'ambito della valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei, nazionali e regionali, di proposte progettuali; l'indicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, dei relativi criteri premiali. L'articolo 6 estende alle

società controllate da pubbliche amministrazioni e non quotate in mercati regolamentati le norme in materia di parità di genere previste per la composizione degli organi collegiali di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati.
Più in particolare, in competenza si segnala che l'articolo 3 opera una revisione della disciplina (del suddetto codice delle pari opportunità tra uomo e donna) che richiede, per le aziende pubbliche e private che superino un determinato numero di dipendenti (numero anch'esso ora oggetto di modifica), la redazione di un rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, con riferimento ad ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento dei trattamenti di integrazione salariale, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Le novelle di cui alle lettere *f)* e *g)* modificano la disciplina sui profili sanzionatori relativi all'obbligo di redazione e trasmissione del rapporto. In primo luogo, si prevede la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda per i casi in cui l'inottemperanza all'invito, da parte della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla trasmissione del rapporto si protragga per oltre dodici mesi. La norma vigente prevede invece che tale sospensione sia disposta "nei casi più gravi", sempre con riferimento al mancato adempimento successivo all'invito suddetto, il quale è effettuato dopo la scadenza dei termini per la trasmissione del rapporto. Resta fermo che, in tutti i casi in cui non si ottemperi all'obbligo nei sessanta giorni successivi all'invito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in via generale, per le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni; si ricorda che i limiti minimi e massimi di tale sanzione sono pari, rispettivamente, a 516,46 euro ed a 2.582,28 euro.
In secondo luogo, le novelle in esame prevedono che l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle proprie attività, verifichi la veridicità dei rapporti aziendali in esame ed introducono una sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di rapporto mendace o incompleto; i limiti minimi e massimi di tale sanzione sono pari, rispettivamente, a 1.000 e a 5.000 euro. Tali limiti sono superiori ai corrispondenti limiti minimi e massimi della suddetta sanzione relativa all'inottemperanza all'invito alla redazione e trasmissione del rapporto; si rileva che il caso di incompletezza del rapporto appare meno grave rispetto all'ipotesi di completa omissione, per cui è ragionevole interpretare la norma nel senso che - per i casi di incompletezza - trova preventiva applicazione la procedura prevista per l'invito ad adempiere.
Si propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conviene, con l'astensione del senatore Balboni.

**(693)** ***Simone BOSSI ed altri. - Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati***
**(1158)** ***RAMPI. - Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani***
**(1636)** ***NENCINI ed altri. - Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane***
**(2306)** ***Maria SAPONARA. - Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi***
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) illustra il testo base NT1 del relatore, nel presupposto che il voto finale ne realizzi la convergenza di tutti i disegni di legge in titolo ed esaurisca, quindi, la sede

consultiva prevista su alcuni di essi: esso - in attuazione dei compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale sanciti dall'articolo 9 della Costituzione - reca interventi per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale in coerenza e ad integrazione delle azioni previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.
In competenza, il testo non presenta tematiche strettamente sanzionatorie, ma limitati profili civilistici sui quali non c'è nulla da osservare, così come per tutti gli emendamenti proposti. Tra di essi, peraltro, l'emendamento 10.0.1 (Ferrara) - volto all'istituzione del Museo nazionale per le vittime dello stragismo, del terrorismo e delle mafie - potrebbe utilmente coordinarsi con le iniziative che prevedono già oggi scansioni di atti processuali realizzate con risorse del Ministero della Giustizia: a tal fine, la presenza di tale Ministero nella proposta Fondazione va accolta con favore e la rete dei "musei del ricordo", che si intenderebbe conseguire, andrebbe coordinata in una piattaforma integrata con l'Archivio digitale Pio La Torre, con gli "Archivi del Novecento" e con la rete degli "Archivi per non dimenticare", tutte iniziative che già oggi provvedono a realizzare archivi virtuali, attraverso la messa a disposizione sul *web*, di "documentazione scritta e filmata, anche acquisita attraverso gli organi giudiziari e in collaborazione con le forze dell'ordine", come proposto nell'emendamento.
Per questi motivi propone conclusivamente l'espressione di un parere non ostativo su testo ed emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conviene all'unanimità.

**(2394)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di*** **screening**
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo ed esame degli emendamenti e conclusione. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) propone l'espressione di un parere non ostativo su testo ed emendamenti.

Il senatore BALBONI (*FdI*) in sede di dichiarazione di voto preannuncia il proprio voto contrario, manifestando perplessità sul meccanismo del *green pass* obbligatorio sui luoghi di lavoro: tale misura è contraria alla nostra Costituzione fondata sul lavoro e contrasta con la direttiva europea che prevede che il *green pass* non debba comportare discriminazioni. Fa presente, inoltre, come tale misura abbia provocato disagi alle piccole aziende, che hanno difficoltà rimpiazzare i dipendenti che non possono entrare nei luoghi di lavoro perché non in possesso del *green pass*; non solo è scorretto imporre in maniera indiretta la vaccinazione sui luoghi di lavoro, ma ciò produce il rischio di penalizzazioni per le aziende italiane in difficoltà nella filiera produttiva.
Paventato il rischio che tale misura rappresenti un freno alla ripresa economica del Paese, ritiene altresì che l'obbligo di ricorrere al tampone a spese del lavoratore sia gravemente lesivo ed ingiustificato; si potevano, invece, trovare soluzioni alternative più funzionali quali il distanziamento sociale o l'uso dei dispositivi di protezione individuale.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) ricorda come il tema della vaccinazione obbligatoria sia stato ampiamente discusso durante la precedente legislatura in occasione dell'estensione dell'obbligo

vaccinale per i minori. Auspicando il ricorso ad un obbligo vaccinale vero e proprio, non condivide l'opinione del senatore Balboni sulla funzionalità delle misure alternative alla vaccinazione; ricorda come in questo momento - in Inghilterra come in Francia o in est Europa, Paesi nei quali non è stato reso obbligatorio il *green pass* a differenza di quanto accaduto in Italia - la situazione dei contagi sia fuori controllo, per cui apprezza la scelta del Governo - sia pure incompleta - di farsi carico della libertà dei cittadini di non infettarsi.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che non parteciperà al voto.

La Commissione, verificata la presenza del numero legale, approva a maggioranza la proposta della Relatrice.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-*bis* del codice di procedura civile e 196-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile ( n. 313 )**
(Parere al Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 196-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Esame e rinvio)

Il relatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di regolamento, che è volto a dare attuazione agli articoli 1 e 2 della legge n. 31 del 2019 (Disposizioni in materia di azione di classe), definendo il necessario quadro regolamentare affinché le organizzazioni e le associazioni aventi come scopo la tutela di diritti individuali omogenei acquisiscano - mediante l'iscrizione nell' istituendo elenco - la necessaria legittimazione per attivare i meccanismi di tutela previsti dalla stessa legge n. 31 del 2019.
Il testo, che si compone di 12 articoli, è corredato del parere del Consiglio di Stato, reso in data 26 agosto 2021 e di quello del Garante per la protezione dei dati personali, reso il 14 gennaio 2021.
Con l'articolo 1 è definito l'oggetto del regolamento, costituito dall'istituzione dell'elenco. L'articolo 2 disciplina l'istituzione e la tenuta dell'elenco. L'articolo 3 disciplina i requisiti per l'iscrizione, attuando le espresse previsioni di cui all'articolo 196-*ter* disposizioni attuative del codice di procedura civile - introdotto dalla legge n. 31 del 2019 - ai sensi delle quali i requisiti devono comprendere la verifica delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilità e continuità delle associazioni e delle organizzazioni stesse, nonché la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate. L'articolo 4 disciplina il contenuto della domanda di iscrizione nell'elenco e le modalità per la sua presentazione. L'articolo 5 stabilisce che all'atto dell'iscrizione nell'elenco, le organizzazioni o associazioni siano tenute al versamento di un contributo iniziale di 200 euro e di 100 euro quale quota annuale di mantenimento dell'iscrizione nell'elenco. L'articolo 6 disciplina il procedimento di iscrizione, con particolare riguardo al modello di domanda che deve essere approvato dal responsabile della tenuta dell'elenco e della vigilanza, ai tempi di conclusione del procedimento, alla fase istruttoria e a quella decisoria. L'articolo 7 disciplina il profilo del mantenimento dell'iscrizione, subordinandolo all'invio da parte delle singole organizzazioni o associazioni - entro il 30 giugno di ogni anno - di una serie di documenti atti a dimostrare la conservazione dei requisiti per l'iscrizione nonché il versamento del contributo annuale. L'articolo 8 disciplina l'aggiornamento dell'elenco, prevedendo che lo stesso sia effettuato con cadenza annuale - entro il 31 ottobre - con decreto del Direttore generale, pubblicato sul sito internet istituzionale. L'aggiornamento deve essere preceduto dalla verifica del mantenimento da parte di singole organizzazioni o associazioni dei requisiti disciplinati. Al riguardo si prevede che il responsabile dell'elenco eserciti i necessari poteri di controllo, eventualmente avvalendosi dell'attività dell'Ispettorato generale del Ministero.
L'articolo 9 detta la disciplina dei procedimenti di sospensione e cancellazione dall'elenco. L'articolo

10 disciplina la sospensione dell'iscrizione - da un minimo di 4 fino ad un massimo di 12 mesi - stabilendo che la stessa sia disposta nei casi in cui vengano meno i requisiti necessari per l'iscrizione dell'elenco, purché si tratti di carenze lievi, ed alla condizione che l'organizzazione o associazione, dichiari per iscritto, entro dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, che provvederà a recuperare il requisito. L'articolo 11 detta la disciplina della cancellazione dall'elenco, ricollegandola alle ipotesi di: accertamento della mancanza di uno dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione, fatte salve le sanzioni penali per i casi di falsa dichiarazione; sopravvenuto venir meno di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione dell'elenco non qualificabile come carenza lieve mancato deposito dei documenti più rilevanti ai fini del mantenimento dell'iscrizione; mancato svolgimento per un biennio di quelle che possono considerarsi le attività più qualificanti ai fini del riconoscimento all'organizzazione o associazione della adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei. L'effetto della cancellazione decorre dalla data della notifica del provvedimento. Si dispone infine che l'organismo o associazione nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall'elenco non possa chiedere una nuova iscrizione prima che sia decorso un anno dall'adozione del provvedimento di cancellazione. L'articolo 12 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Dopo un intervento del senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), il relatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara disponibile a raccogliere le istanze dei senatori ed a valutarle ai fini dell'espressione del parere, che potrebbe aver luogo nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2419)** ***Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*** , approvato dalla Camera dei deputati
**(1425)** ***SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale***
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) illustra congiuntamente i provvedimenti in titolo: essi recano ambedue disposizioni che, seppure con modalità diverse, intervengono sulla disciplina dell'equo compenso delle prestazioni professionali.
L'Atto Senato n. 2419, già approvato dalla Camera dei deputati e che si compone di 13 articoli, interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese con la finalità di rafforzare la tutela del professionista. Nel dettaglio l'articolo 1 contiene la definizione di equo compenso. A tal fine si specifica che per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti, rispettivamente: per gli avvocati, dal regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (emanato ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012); per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi, dai regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante la professione (ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 1 del 2012); per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge n. 4 del 2013, da decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, e successivamente da aggiornare con cadenza biennale, sentite le associazioni professionali di cui all' art. 2 della legge n. 4 del 2013 .
L'articolo 2, definisce, al comma 1, l'ambito di intervento della proposta di legge, la quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che: hanno ad oggetto la prestazione

d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c.; trovano fondamento in convenzioni; sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. La disposizione, inoltre, specifica che le norme sull'equo compenso si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle predette imprese (comma 2); al riguardo si anticipa che l'articolo 5, comma 1 della proposta specifica che tali accordi si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese, salvo prova contraria.
Infine l'articolo 2 (comma 3) estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate dalla p.a. e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.Sono escluse dall'applicazione della disciplina dell'equo compenso le prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione e quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione devono garantire comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.
L'articolo 3 stabilisce la nullitàdelle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera (comma 1); la proposta specifica che sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi di cui all'art. 1. Il comma 2 prevede inoltre la nullitàdi qualsiasi pattuizione: che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione; che imponga allo stesso l'anticipazione di spese; che, comunque, attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso. La stessa disposizione prevede la nullità di qualsivoglia clausola e pattuizione che consista: nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito; nell'anticipazione delle spese a carico del professionista; nella rinuncia del professionista al rimborso delle spese; nella previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura; con esclusivo riferimento alla professione forense, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche quando le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato quando l'importo previsto in convenzione sia maggiore; nella previsione che, in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto; nell'obbligo per il professionista di rimborsare il cliente o soggetti terzi per l'utilizzo di servizi di assistenza tecnica (per l'utilizzo di *software*, banche dati, sistemi gestionali, ecc..) la cui fruizione sia richiesta dal cliente stesso.
Il comma 3 esclude la nullità delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano princìpi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'UE o l'UE stessa. Il comma 4 specifica che la nullità: quando riguarda le clausole contrattuali, non travolge l'intero contratto; opera solo a vantaggio del professionista; può essere rilevata anche d'ufficio. Il comma 5 specifica che l'azione per far valere la nullità della pattuizione (accordo di qualsiasi tipo, convenzione, contratto, esito della gara, affidamento, predisposizione di un elenco di fiduciari ecc.) e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata, può essere promossa dal professionista, innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio. In base al comma 6 il tribunale procede alla rideterminazione del compenso: secondo i parametri ministeriali in vigore; tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. Per le sole

professioni ordinistiche è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall'ordine o dal collegio professionale. Al riguardo si specifica: che il parere di congruità costituisce elemento di prova circa le caratteristiche dell'attività prestata; che il tribunale può comunque avvalersi anche della consulenza tecnica, ove indispensabile ai fini del giudizio.
L'articolo 4 ribadisce che spetta al giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, rideterminarlo condannando il committente al pagamento del dovuto (della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista); inoltre, il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno. L'articolo 5specifica che gli accordi, vincolanti per il professionista, conclusi tra quest'ultimo e le imprese di cui all'art. 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria (comma 1). Si stabilisce che il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l'impresa ovvero, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un'unica convenzione e non aventi carattere periodico, dal compimento dell'ultima prestazione (comma 2). Si prevede che i parametri per la determinazione dei compensi professionali di cui all'articolo 1 della proposta di legge debbano essere aggiornati con cadenza biennale, su proposta dei consigli nazionali delle professioni (comma 3); si attribuisce ai consigli nazionali delle professioni la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso (comma 4); si demanda agli ordini e collegi professionali il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina (comma 5).
L'articolo 6 consente alle imprese di cui all'articolo 2 di adottare modelli *standard* di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o i collegi professionali; in tali casi i compensi individuati dal modello si presumono equi fino a prova contraria. L'articolo 7 prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile) e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011) acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile, entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso. L'articolo 8 interviene sulla disciplina della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, individuando nel giorno del compimento della prestazione il relativo *dies a quo.*
L'articolo 9 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell'ordine (per le professioni ordinistiche) o dalle associazioni professionali (per le professioni non ordinistiche, di cui alla legge n. 4 del 2013). La disposizione richiama la disciplina dell'azione di classe ora contenuta nel Titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice civile, entrata in vigore il 19 maggio 2021. L'articolo 10 istituisce presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinano le convenzioni; segnalare al Ministro della giustizia pratiche elusive delle disposizioni sull'equo compenso; presentare alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza. L'articolo 11 contiene una disposizione transitoria in base alla quale le norme di nuova introduzione, oltre a disporre per l'avvenire, si applicano anche alle convenzioni già stipulate e ancora in corso alla data di entrata in vigore della riforma. L'articolo 12, reca una serie di abrogazioni.
Il disegno di legge n. 1425 di iniziativa dei senatori Santillo e altri, poi, è volto - come si precisa nella relazione di accompagnamento della proposta - "a contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale nonché a dare completa attuazione, allargandone al contempo il perimetro di applicazione, all'istituto dell'equo compenso, espressione del precetto costituzionale di cui all'articolo 36 della nostra Carta

fondamentale".
Nel merito il provvedimento consta di cinque articoli. L'articolo 1 precisa l'oggetto (la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese) e la finalità (la tutela della dignità e del lavoro svolto dai professionisti nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione, nonché la promozione del contrasto all'evasione fiscale) del disegno di legge. L'articolo 2 prevede che ogni istanza presentata alla p.a. nell'ambito dello svolgimento di prestazioni professionali rese alla committenza privata, nei settori nei quali le norme e i regolamenti statali, regionali e provinciali prevedono l'intervento del professionista, deve essere: corredata da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente e dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal professionista incaricato e dal committente e redatta ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile (in materia di contratto d'opera), nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legge n. 1 del 2012 (convertito dalla legge n. 27 del 2012, secondo cui il compenso per le prestazioni professionali debba essere pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale). Nella lettera di affidamento dell'incarico è espressamente determinato l'oggetto dell'incarico professionale, con precisa individuazione delle prestazioni commissionate al professionista in riferimento alle possibili fasi procedurali propedeutiche al rilascio degli atti, nonché la misura del compenso pattuito tra le parti per ognuna delle predette fasi procedurali, nel rispetto dell'articolo 2233, comma 2, del codice civile (ai sensi del quale in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione) e delle altre disposizioni vigenti in materia di equo compenso.
L'articolo 3 stabilisce che l'amministrazione, al momento della ricezione di istanze volte al rilascio di atti autorizzativi o di comunicazione di ultimazione della fase realizzativa o di qualsiasi altro atto costituente elemento conclusivo di un *iter* autorizzativo o realizzativo, debba acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o responsabili, a qualsiasi titolo, dell'esecuzione delle prestazioni professionali. La suddetta dichiarazione attesta il pagamento da parte del committente dei compensi relativi alla prestazione resa, oggetto della lettera di affidamento dell'incarico. In mancanza del pagamento, la dichiarazione deve attestare l'avvenuta corresponsione al professionista da parte del committente dell'anticipo del compenso pattuito, in misura non inferiore al 30 per cento, nonché il relativo piano dei pagamenti. Nella dichiarazione devono essere riportati gli estremi del bonifico bancario incluso il CRO e le date di effettiva disposizione e valuta del pagamento, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L'articolo 4 disciplina le conseguenze della mancata presentazione della lettera di affidamento dell'incarico e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali omissioni costituiscono motivo ostativo per il completamento del procedimento amministrativo fino alla avvenuta integrazione. L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Il Relatore propone che si svolga un breve ciclo di audizioni con cui l'Ufficio di Presidenza integrato possa coadiuvare la discussione congiunta della Commissione sui due disegni di legge in titolo: ciò mediante un'attività istruttoria che potrebbe contemplare anche l'acquisizione di contributi scritti (compreso quello già pervenuto alla Presidenza dalla InarCassa).

Non facendosi osservazioni la Commissione conviene sulla proposta del relatore ed il Presidente invita i Gruppi a far pervenire l'elenco dei soggetti da audire entro le ore 12 del prossimo venerdì 29 ottobre 2021.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(2086)** ***PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Il PRESIDENTE - con riferimento agli emendamenti già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 3 agosto ultimo scorso - dà conto della riformulazione dell'emendamento 3.2 (testo 2) a firma Mirabelli, Cirinnà e Rossomando, pervenuta lo scorso 4 agosto e che sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna. Indi, dati per illustrati gli emendamenti proposti, precisa che l'ultimo dei pareri obbligatori richiesti - quello della commissione Bilancio - è previsto nella giornata di oggi, per cui si potrebbe passare alle votazioni nella seduta di domani.

Il relatore PEPE (*L-SP-PSd'Az*) ravvisa la necessità di una concertazione politica tra i capigruppo della maggioranza, prima della seduta di domani.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(882)** ***Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Il PRESIDENTE, dati per illustrati gli emendamenti proposti, precisa che l'ultimo dei pareri obbligatori richiesti - quello della commissione Bilancio - è previsto nella giornata di oggi, per cui si potrebbe passare alle votazioni nella seduta di domani.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1438)** ***Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***
**(1516)** ***IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali***
**(1555)** ***MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale***
**(1582)** ***BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo***
**(1714)** ***ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Stante la richiesta del sottosegretario MULÉ di concertarsi con il Dicastero competente, prima di offrire una risposta alla reiterata richiesta della Commissione di lumi in ordine alla preannunciata proposizione di un testo emendativo del Governo, il PRESIDENTE richiede per la seduta di domani la presenza del rappresentante del Governo competente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) chiede che venga posto all'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, mercoledì 27 ottobre, il seguito della discussione del disegno di legge n. 2326: ai fini della proroga del termine della Commissione di inchiesta sulla comunità "Il Forteto", la relativa Presidente ha infatti fatto pervenire al Relatore la richiesta documentazione istruttoria.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2086

Art. 3

**3.2 (testo 2)**

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art.3

*(Obblighi a carico dei responsabili di piattaforme di condivisione contenuti online)*

1. Dopo l'articolo 57-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 57-*ter*. - *(Reati ai danni di minorenni commessi col mezzo delle piattaforme di condivisione di contenuti online)* - Salva la responsabilità dell'autore, il responsabile delle piattaforme di condivisione di contenuti online che non abbia previsto strumenti online per l'invio di richieste di rimozione di contenuti resi disponibili tramite i propri sistemi, che configurino i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto è punito, a titolo di colpa, se il reato è commesso, con una multa da 25.000 euro a 50.000 euro ".

2. Alla piattaforma di condivisione di contenuti online che svolge indagini volontarie o altre attività volte a rilevare, identificare e rimuovere, o impedire l'accesso a contenuti resi disponibili online che configurano i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto del codice penale si applicano in ogni caso le esenzioni di responsabilità di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.»

# 1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

# 1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 457 (pom.) del 19/10/2021

collegamento al documento su www.senato.it

**BILANCIO (5ª)**
MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021
**457ª Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) richiama nuovamente l'attenzione sull'opportunità che la Commissione bilancio torni a riunirsi nella propria aula, in modo da superare progressivamente le soluzioni provvisorie adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Il PRESIDENTE ricorda l'attuale limite di capienza dell'aula della 5a Commissione, che pone un problema di compatibilità con la partecipazione di tutti i suoi componenti.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), nel rilevare le criticità dell'aula della Commissione dal punto di vista logistico, reputa preferibile attivarsi, anche in vista del prossimo inizio della manovra finanziaria, affinché le sedute possano tenersi con continuità presso la sala Koch, che appare più adeguata.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) concorda con le osservazioni della senatrice Rivolta, sottolineando l'esigenza che venga garantita una sede salubre e funzionale per i lavori.

Il PRESIDENTE assicura che si farà interprete delle istanze rappresentate dai componenti della Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2169-A)** ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in

parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 13 ottobre.

La senatrice GALLICCHIO (*M5S*) richiama i rilievi formulati sul testo e sugli emendamenti relativi al provvedimento in titolo, dando sinteticamente conto della discussione svoltasi nella precedente seduta.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione al testo, ribadisce, con riguardo ai commi 5 e 6 dell'articolo 3, la valutazione del Ministero del lavoro e dell'INPS, che per ragioni prudenziali confermano gli oneri stimati. Con riguardo all'articolo 10, comma 1, lettera *d)*, punto 1.1, comunica che, a seguito degli approfondimenti istruttori, nulla osta all'attuale formulazione dell'articolo 10.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti formulata dalla senatrice FAGGI, ricorda che la disposizione, risultante dall'approvazione presso la Commissione di merito degli identici emendamenti 8.18 e 8.19, sui quali la 5a Commissione aveva reso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sopprime la lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici, secondo cui l'affidatario può affidare in subappalto lavori, servizi o forniture, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto stesso. La soppressione di tale divieto risponde ad una specifica contestazione avanzata dalla Commissione europea (nell'ambito della procedura di infrazione 2018/2273, punto 1.3.E della lettera di messa in mora), che lo ha ritenuto incompatibile con il principio di proporzionalità; pertanto la disposizione, funzionale alla risoluzione della procedura di infrazione, non può avere riflessi negativi di carattere finanziario; al contrario, serve ad evitare gli oneri finanziari che deriverebbero dal contenzioso europeo.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) condivide la valutazione non ostativa espressa dal Governo su tali misure, che a suo avviso avrà un effetto positivo di semplificazione sul mercato degli appalti.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), nel prendere atto dell'avviso del Governo, si dichiara tutt'altro che convinto che la disposizione non produrrà indirettamente effetti negativi per le finanze pubbliche.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) ritiene che l'ampliamento del ricorso al subappalto anche a chi ha partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto stesso, favorisca collusioni e cartelli anticoncorrenziali, e quindi possa potenzialmente determinare maggiori oneri.

Il senatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) osserva che la contestazione avanzata dalla Commissione europea sarebbe corretta in un Paese ideale, ma appare pericolosa se inserita nel concreto contesto dei contratti pubblici. Si dichiara pertanto estremamente preoccupato, perché la disposizione potrà determinare maggiori oneri o minori risparmi per le stazioni appaltanti pubbliche, e ritiene opportuno monitorarne attentamente l'applicazione per verificare gli effetti sulla finanza pubblica.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice GALLICCHIO (*M5S*) propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti, ribadisce l'avviso contrario del

Governo, conforme alla valutazione della relatrice, sulle proposte 1.3, 3.100 (già 2.3), 10.103 (già 8.13), 10.106 (già 8.21), 10.107 (già 8.24) e 20.0.101 (già 17.0.1 testo 3), nonché sull'emendamento 10.105 (già 8.20 testo 2).

Relativamente all'emendamento 2.102, rappresenta che è pervenuta una relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'interno, la quale è alla valutazione della Ragioneria generale dello Stato, e ne chiede pertanto l'accantonamento. Esprime invece un avviso contrario sulle proposte 2.100 e 2.101, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede di valutare l'accantonamento anche degli emendamenti 2.100 e 2.101, che vertono su un oggetto analogo all'emendamento 2.102.

Il PRESIDENTE dispone quindi il rinvio dell'esame degli emendamenti 2.100, 2.101 e 2.102, al fine di consentire i necessari approfondimenti istruttori.

La rappresentante del GOVERNO, dopo aver ribadito l'assenza di osservazioni sulla proposta 5.0.101, su cui è pervenuta una relazione tecnica del Ministero dell'università e della ricerca, formula una valutazione non ostativa anche sull'emendamento 10.104, al quale non appaiono riconducibili effetti finanziari negativi, atteso il suo carattere ordinamentale.

Con riguardo alle proposte non segnalate dalla Commissione e già richiamate dal Governo nella precedente seduta per possibili rilievi finanziari, esprime un avviso contrario sull'emendamento 4.102 (testo 2), mentre non ha osservazioni da formulare sulle proposte 4.100, 4.101, 4.102, 4.103, 4.104 e 4.105.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) chiede chiarimenti sulla valutazione delle analoghe proposte 4.104 e 4.105, in tema di svolgimento in forma societaria dell'attività odontoiatrica.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che tali proposte emendative non determinano effetti finanziari negativi diretti, aggiungendo comunque che, secondo la valutazione del Dipartimento per le politiche europee, esse paiono incompatibili con il diritto dell'Unione europea, in quanto limitano il libero svolgimento dell'attività odontoiatrica e, quindi, possono avere effetti negativi sulla concorrenza.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), alla luce del rischio di attivazione di una nuova procedura di infrazione, reputa più appropriata l'espressione di un parere di contrarietà semplice sui due emendamenti.

La senatrice LEZZI (*Misto*) si associa alla valutazione del senatore Errani, che appare più in linea con la prassi della Commissione.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che il rischio di una procedura di infrazione a livello europeo, emerso anche nel corso della discussione presso la Commissione di merito, renda necessario, invece, esprimere sui due emendamenti in questione un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*), nel rilevare che, in realtà, la disposizione rappresenta una precisazione e non una innovazione della disciplina vigente, considera eccessiva anche l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Il PRESIDENTE osserva che, in effetti, l'incompatibilità con la normativa europea, prospettata dal Dipartimento competente, non appare formulata in termini di certezza.

All'esito di un breve dibattito, al quale prendono parte i senatori ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), Antonella FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), Barbara LEZZI (*Misto*), DELL'OLIO (*M5S*), il PRESIDENTE e la rappresentante del GOVERNO, la RELATRICE prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulle proposte 4.104 e 4.105.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il dissenso del Gruppo della Lega rispetto a tale prospettazione.

La sottosegretaria SARTORE, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti formulata dal PRESIDENTE sull'avviso contrario espresso dal Governo sull'emendamento 4.102 (testo 2), precisa che la proposta, nella misura in cui introduce ulteriori ipotesi di incompatibilità, con particolare riguardo all'attività di mediazione creditizia e a quella svolta in qualità di collaboratore, rispetto all'emendamento 4.103, potrebbe non essere in linea con le osservazioni della Commissione europea formulata nell'ambito della procedura d'infrazione 2018/2175.
Con riguardo all'emendamento 5.0.100, non segnalato dalla Commissione, comunica che è pervenuta la relazione tecnica dal Ministero dell'università e della ricerca, da cui risulta che le nuove modalità sotto il profilo dell'utilizzo degli operativi informatici comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cui quantificazione non è prevedibile.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) esprime perplessità sulla valutazione del Governo relativa alla proposta 5.0.100, in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di medicina, osservando che essa appare fondata più su ragioni di merito che in relazione a criticità di carattere finanziario.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la RELATRICE, alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: " In merito agli emendamenti, esprime, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 3.100 (già 2.3), 10.103 (già 8.13), 10.106 (già 8.21), 10.107 (già 8.24), 20.0.101 (già 17.0.1 (testo 3)), 10.105 (già 8.20 (testo 2)), 4.102 (testo 2) e 5.0.100.
Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.104 e 4.105.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti, fatta eccezione per le proposte 2.100, 2.101 e 2.102, il cui esame resta sospeso.".

Posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2390)** ***PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 13 ottobre.

Il relatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) ricorda che, per quanto di competenza, la Commissione ha chiesto di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.

La sottosegretaria SARTORE concorda con l'avviso espresso dal relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in

titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, del seguente articolo:

"Art. 4-bis
(Disposizioni finanziarie).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

*CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata al termine dell'odierna seduta dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2418 (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

# 1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 460 (pom.) del 20/10/2021

collegamento al documento su www.senato.it

**BILANCIO (5ª)**
MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2021
**460ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 19,15*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2418)** ***Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tiziana Ciprini ed altri; Chiara Gribaudo ed altri; Laura Boldrini ed altri; Silvia Benedetti ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Gloria Vizzini ed altri; del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei deputati Maria Rosaria Carfagna ed altri; Fusacchia ed altri; Maria Rosaria Carfagna
(Parere alla 11a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BOTTICI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti acquisiti e delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, che occorre acquisire conferma della sostenibilità delle clausole di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma 1, capoverso "Art. 46-*bis*", comma 4. Chiede, altresì, conferma della congruità della copertura dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 5.

La sottosegretaria SARTORE conferma la congruità della copertura finanziaria del provvedimento in esame.

Non essendovi richieste di intervento, la RELATRICE, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente ( n. 291 )**
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) propone l'espressione di un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato, che illustra alla Commissione.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2381)** ***Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile***
(Parere alla 13a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti accantonati e le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 1.100, con particolare riguardo al capoverso 4-*bis*, che prevede l'istituzione di un sistema aereo di vigilanza antincendio, il quale sembra presentare profili di onerosità. In relazione ai subemendamenti ad esso riferiti, non vi sono osservazione sulle proposte 1.100/1 e 1.100/2; richiede la relazione tecnica sul subemendamento 1.100/5, che sostanzialmente sostituisce la proposta 1.100, nonchè sulla riformulazione 1.100/5 (testo 2). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura dell'emendamento 1.0.2, nonché della riformulazione 1.0.2 (testo 2), la cui copertura non appare peraltro in linea con le regole di contabilità. Chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi derivanti dalle proposte 1.0.3, 1.0.3 (testo 2), 1.0.3 (testo 3), 1.0.4 e 1.0.5. Occorre altresì valutare gli emendamenti 1.18, 1.19, 1.19 (testo 2), 1.19 (testo 3) e 1.23, su segnalazione del Governo. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.18 (di analoga portata normativa della proposta 1.0.2). Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle proposte 2.19, 2.20 e 2.21. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 2.0.5, 2.0.5 (testo 2) e 2.0.7 (analogo al 2.18). Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare l'emendamento 3.1, segnalato dal Governo, mentre non vi sono osservazioni sulle proposte 3.1 (testo 2) e 3.100. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.11 (analoga all'emendamento1.0.2). Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 4.0.4 e 4.0.5. Occorre altresì valutare le proposte 4.1, 4.26 e 4.27, segnalate dal Governo. Non vi sono osservazioni sull'emendamento 4.40 (testo 2). Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, non vi sono osservazioni sull'emendamento 5.18 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulla proposta 5. 26 (testo 2). Occorre valutare le identiche

proposte 5.28 e 5.29, nonché la riformulazione 5.29 (testo 2), in tema di incentivi regionali per la riduzione delle aree percorse dal fuoco. Richiede la relazione tecnica per la proposta 5.34. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 5.100, che attribuisce al Comando unità forestali dei carabinieri il coordinamento per lo spegnimento degli incendi boschivi, nelle more del dispiegamento del dispositivo previsto. In relazione ai subemendamenti, non vi sono osservazioni sul 5.100/1, mentre si richiede la relazione tecnica sul 5.100/2, sul transito all'Arma dei Carabinieri del personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato. Occorre valutare inoltre le proposte 5.30, 5.31, 5.32 e 5.33, segnalate dal Governo. Occorre altresì valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria inserita negli analoghi emendamenti 5.54 (testo 3), 5.55 (testo 2) e 5.59 (testo 2), sull'avvalimento da parte dei comuni del supporto tecnico delle regioni. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, non vi sono osservazioni sulle proposte 6.4 (testo 2) e 6.15 (testo 2). Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 7.3 e 7.4, nonché la riformulazione 7.4 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 7.5, che amplia la portata del comma 3 dell'articolo 7 anche alla conclusione di nuovi contratti a termine, seppure nei limiti delle risorse disponibili. Occorre avere conferma dell'assenza di oneri della proposta 7.0.1 (testo 2), che differisce dalla riformulazione richiesta dal Governo sul testo base per il riferimento anche ai contratti e agli accordi collettivi regionali. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.6, che prevede l'estensione dei contributi per le associazioni di volontariato anche all'acquisto di attrezzature di soccorso e materiale antincendio. Occorre valutare altresì, su segnalazione della Commissione, le proposte 7.1 e 7.2, soppressivi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, sulle modalità di finanziamento delle attività dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre valutare la proposta 8.3, segnalata dal Governo, in tema di destinazione degli ulteriori fondi del PNRR di cui all'articolo 8, comma 1.

In merito agli emendamenti segnalati dalla relatrice all'articolo 1, la sottosegretaria SARTORE rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.100, in assenza della quale il parere non può che essere contrario.
Altresì, esprime un avviso non ostativo sui subemendamenti 1.100/1, 1.100/2 e 1.100/5 (testo 2); sul subemendamento 1.100/5, rappresenta l'esigenza di acquisire la relazione tecnica.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno accantonare tutte le proposte suddette, al fine di approfondire le implicazioni finanziarie del subemendamento 1.100/5 (testo 2), anche con l'acquisizione di apposita relazione tecnica.

Successivamente, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sulle proposte 1.0.2 e 1.0.2 (testo 2), condizionato ad una riformulazione volta a correggere la quantificazione degli oneri.
Con riguardo agli emendamenti 1.0.3, 1.0.3 (testo 2), 1.0.3 (testo 3), 1.0.4 e 1.0.5, esprime un avviso contrario per possibili oneri.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) avverte che, presso la Commissione di merito, si sta studiando una riformulazione di tali proposte emendative.

Il PRESIDENTE dispone, quindi, l'accantonamento degli emendamenti 1.0.3, 1.0.3 (testo 2), 1.0.3 (testo 3), 1.0.4 e 1.0.5

Con riferimento agli emendamenti 1.18, 1.19, 1.19 (testo 2), 1.19 (testo 3) e 1.23, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario per assenza di relazione tecnica.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) rileva l'assenza di profili di onerosità derivanti dalla proposta 1.23 sulla sospensione dell'attività venatoria.

La sottosegretaria SARTORE, all'esito di una ricognizione istruttoria, condivide la valutazione di non onerosità della proposta 1.23.

Il PRESIDENTE, sulla base di un supplemento istruttorio, prospetta l'espressione di un parere di nulla osta sui menzionati emendamenti 1.18, 1.19, 1.19 (testo 2), 1.19 (testo 3) e 1.23.

Passando all'esame degli emendamenti all'articolo 2 segnalati dalla relatrice, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso non ostativo sulle proposte 2.18 e 2.0.7, purché riformulati nella stessa versione illustrata per gli emendamenti 1.0.2 e 1.0.2 (testo 2).
Con riguardo agli emendamenti 2.19, 2.20 e 2.21, esprime un avviso contrario per profili di onerosità, ferma restando comunque la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle proposte 2.19, 2.20 e 2.21, per favorirne un approfondimento istruttorio.

In seguito, la sottosegretaria SARTORE rappresenta che l'emendamento 2.0.5 (testo 2) dovrebbe essere stato ritirato e trasformato in ordine del giorno presso la Commissione di merito.

Prudenzialmente, il PRESIDENTE prospetta comunque l'espressione di un parere contrario, per assenza di relazione tecnica.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati relativi agli articoli 1 e 2 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.5 e 2.0.5 (testo 2).
Sugli emendamenti 1.0.2, 1.0.2 (testo 2), 2.18 e 2.0.7, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nella seguente versione:
"Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione all'esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva agli incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 230.718, si provvede a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'Interno a legislazione vigente.»".
Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.18, 1.19, 1.19 (testo 2), 1.19 (testo 3) e 1.23.
L'esame resta sospeso sulle proposte 1.100, 1.l00/1, 1.100/2, 1.100/5, 1.100/5 (testo 2), 1.0.3, 1.0.3 (testo 2), 1.0.3 (testo 3), 1.0.4, 1.0.5, 2.19, 2.20 e 2.21.
L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti accantonati riferiti agli articoli da 3 alla fine.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 20,05.*

# PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 291

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:
- con riferimento all'articolo 4, sulle risorse occorrenti per garantire l'attuazione degli accordi e contratti di programma di cui agli articoli 206 e 206-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), viene rappresentato che nello stato di previsione del bilancio del Ministero della transizione ecologica, al capitolo 7510 sono allocate risorse destinate alle finalità indicate dalla disposizione, capitolo nel quale confluiscono le risorse del fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, istituito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e viene al riguardo segnalato che il capitolo 7510/PG01 è caratterizzato tra l'altro da un fattore legislativo permanente che prevede una attribuzione annuale di euro 6.800.000 euro. Si rappresenta altresì che in merito agli accordi di cui ai suddetti articoli 206 e 206-*ter*, gli enti territoriali e le altre amministrazioni coinvolte possono attivare proprie risorse attingendo ai pertinenti fondidisponibili in relazione all'oggetto dell'accordo, nell'esercizio finanziario corrispondente;
- con riferimento al comma 8 del medesimo articolo 4, al fine di suffragare la congruità della dotazione finanziaria ivi prevista, viene segnalato che le risorse, finalizzate alla riconversione dei cicli produttivi delle aziende, sulle quali ricadranno gli effetti dell'adozione del decreto in titolo, sono state stimate sulla base dei dati disponibili e riportati anche nella relazione AIR: in particolare, presso il Registro delle imprese delle Camere di Commercio, relativamente al secondo e al terzo trimestre 2019, risultavano iscritte 1.301 imprese produttrici di imballaggi in plastica (con 28.333 addetti) e 892 imprese di fabbricazione di macchinari per imballaggi (con 25.768 addetti), per un totale di circa 2.000 realtà produttive. Come indicato dal Ministero dello sviluppo economico, le imprese italiane produttrici di imballaggi, in base ai dati provenienti dalla Federazione gomma e plastica registrati nel 2018, fatturano complessivamente poco meno di 12 miliardi di euro. Alla luce del periodo emergenziale relativo alla pandemia che ha comportato importanti ricadute sul piano produttivo delle imprese con la cessazione di numerose attività, un dato di maggiore dettaglio non è risultato al momento disponibile. Tuttavia, ipotizzando che solo alcune aziende sarebbero in grado di sostenere la scelta di riconvertire il ciclo produttivo che comporta un investimento rilevante, si è ritenuto congruo attribuire un contributo di circa 500.000 euro per circa 20 imprese per ogni anno;
- sempre in relazione all'articolo 4, viene data conferma che l'atto di esecuzione della Commissione europea per la metodologia di calcolo e di verifica della riduzione al consumo, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904, ad oggi non è ancora stato adottato, e viene inoltre assicurato che l'utilizzo, quale modalità di copertura finanziaria degli oneri, delle risorse del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non determina pregiudizio nei confronti delle finalità già previste a legislazione vigente finanziate a valere sulle medesime risorse;
- in relazione all'articolo 5, viene espresso un avviso di nulla osta alla proposta di introduzione di un monitoraggio *ad hoc* in relazione agli effetti di gettito determinati dall'articolo 5 della norma di recepimento della direttiva 2019/904. Viene poi rappresentato che il gettito dell'imposta sui MACSI atteso ad oggi è stato stimato tenendo conto anche di quanto stabilito dall'articolo 9, comma 3, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha previsto il differimento dell'introduzione della predetta imposta dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022. Gli effetti ascrivibili a tale differimento sono riportati in una tabella allegata, sulla cui base il dato sul gettito atteso, relativo all'anno 2022, considerate tutti le norme succedutesi nel tempo, viene determinato in misura pari a 365,5 milioni di euro: il 10 per cento di 365,5 milioni di euro corrisponde, arrotondato, all'importo riportato nella relazione tecnica a corredo dello schema in esame con riferimento all'articolo 5, ossia 36,5 milioni di euro;

- relativamente all'articolo 8, in merito alla copertura dei costi per la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti, si rinvia a quanto disposto dagli articoli 178-*ter* e 237 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che individuano gli obblighi dei soggetti sottoposti ai regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR), per tali finalità. Viene inoltre ricordato che tutta la filiera degli imballaggi in plastica, comprendente quelli monouso, è istituita ed operativa sotto il coordinamento del CONAI e dei sistemi autonomi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere *a*) e *c*) del citato decreto n. 152 del 2006 che, attraverso l'Accordo Quadro con ANCI, garantisce che almeno l'80 per cento dei costi del servizio di raccolta di tali rifiuti, sostenuti dai comuni, sia a carico dei sistemi EPR e non gravi sui cittadini. Trattandosi di nuove disposizioni, introdotte dal decreto legislativo n. 116 del 2020, sono in corso di attuazione tali nuovi modelli operativi di collaborazione tra enti locali e consorzi di filiera già per l'anno 2021;
- con riferimento all'articolo 10, recante misure di sensibilizzazione, con specifico riguardo al comma 2, sul supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), viene richiamato quanto già illustrato nella relazione tecnica circa la durata triennale della convenzione in essere tra il Ministero della transizione ecologica e ISPRA per le attività di supporto tecnico, la cui copertura dei costi è garantita dalle risorse presenti nell'apposito capitolo di bilancio 4116; viene altresì segnalato che si sta procedendo al rinnovo della convenzione suddetta con l'inclusione di tale supporto nelle attività previste; si precisa infine che l'attività e la collaborazione di enti o soggetti pubblici risultano sostenibili nell'ambito dei rispettivi bilanci, senza pregiudicarne i relativi equilibri finanziari e senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- per quanto riguarda l'articolo 13, sui sistemi di informazione e relazioni, viene assicurato che le comunicazioni dovute alla Commissione europea costituiscono adempimenti già strutturati nell'ambito delle competenze della Direzione Generale per l'economia circolare del Ministero della transizione ecologica e sono svolte con le risorse umane e strumentali già in dotazione;
- relativamente all'articolo 15, si richiama quanto già chiarito con riferimento all'articolo 8 sugli obblighi di EPR istituiti con gli articoli 178-*ter* e 237 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in corso di attuazione da parte degli operatori;
acquisito il parere della Conferenza unificata,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:
- in relazione all'articolo 4, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19 della legge di contabilità e finanza pubblica, andrebbero meglio specificate le risorse degli enti territoriali disponibili a legislazione vigente per le finalità di riduzione del consumo della plastica monouso indicate dalla disposizione;
- in relazione all'articolo 5, si valuti l'introduzione di una forma di monitoraggio in relazione agli effetti di gettito determinati dal recepimento della direttiva (UE) 2019/904, con specifico riguardo alle restrizioni all'immissione sul mercato dei prodotti interessati;
- in relazione all'articolo 8, in tema di responsabilità estesa del produttore, si ribadisce l'esigenza che, anche in sede di attuazione dei nuovi modelli operativi di collaborazione tra enti territoriali e consorzi di filiera, e più in generale nella definizione dei sistemi di gestione dei rifiuti da prodotti di plastica monouso, sia assicurata la piena copertura del costo del servizio svolto da tali enti pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

# 1.4.2.4. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)

# 1.4.2.4.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 284 (pom.) del 26/10/2021

collegamento al documento su www.senato.it

**FINANZE E TESORO (6ª)**
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021
**284ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*
**(2418)** ***Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tiziana Ciprini ed altri; Chiara Gribaudo ed altri; Laura Boldrini ed altri; Silvia Benedetti ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Gloria Vizzini ed altri; del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei deputati Maria Rosaria Carfagna ed altri; Fusacchia ed altri; Maria Rosaria Carfagna
(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, introduce il provvedimento, evidenziando che la parte di competenza della Commissione finanze è integrata dalla disposizione recata dall'articolo 6, che conferma alle società (costituite in Italia) controllate da pubbliche amministrazioni e non quotate in mercati regolamentati le norme in materia di parità di genere previste per la composizione degli organi collegiali di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati, poste dall'articolo 147-*ter* , comma 1-*ter*, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. In base a tali disposizioni, lo statuto societario deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi e che ogni genere sia rappresentato nella misura di almeno due quinti degli amministratori eletti, rispetto ai previgenti due terzi; lo statuto provvede in particolare a disciplinare le modalità di formazione delle liste e i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del suddetto criterio di riparto. L'articolo 6 prevede altresì che con regolamento governativo, aggiornando l'attuale disciplina regolamentare, da emanarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, siano adottate le modifiche all'attuale disciplina regolamentare sulla parità di genere negli organi collegiali di amministrazione e di controllo delle suddette società, controllate da pubbliche amministrazioni e non quotate in mercati regolamentati.
La questione della regolazione delle procedure di formazione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate riveste particolare importanza poiché interseca il diritto e l'economia, gli istituti di *governance* e gli assetti proprietari. Peraltro, le regole dettate dal legislatore hanno un'influenza sul carattere complessivo dell'economia nazionale. *A latere*, ma con lo stesso valore

strutturale, si può porre la questione degli assetti e della *governance* delle società quotate partecipate dal Tesoro e quindi dallo Stato. Invita quindi la Commissione ad avviare in successiva e diversa sede un approfondimento a partire dalle risultanze documentarie che il Ministero dell'economia e delle finanze predispone sulla gestione delle partecipazioni azionarie in società quotate.
In conclusione, propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo e di procedere al voto nella giornata odierna.

Ai senatori DE BERTOLDI (*FdI*) e CRUCIOLI (*Misto-l'A.c'è-LPC*) che chiedono delucidazioni, rispettivamente, sull'esito della votazione alla Camera dei deputati e sul testo, replica il PRESIDENTE relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore, posta ai voti, è approvata.

**(2401)** ***Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale***
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Il relatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) richiama i principali elementi contenuti nella relazione introduttiva e si sofferma sulle criticità del mercato delle materie prime e sulla forte dipendenza dell'Italia dalle importazioni di idrocarburi, i cui prezzi potrebbero crescere ulteriormente nel corso del 2022 e richiedere quindi un ulteriore intervento normativo del Governo.
Dopo aver segnalato incidentalmente una certa disomogeneità nel testo a causa della disposizione inserita nell'articolo 4, richiama l'importanza di introdurre nelle scuole la materia dell'educazione ambientale, che porterebbe i cittadini del futuro a compiere scelte di consumo e di efficienza energetiche più consapevoli.
Infine, ribadisce la rilevanza del decreto in esame e propone di esprimersi in senso favorevole.

Nessuno chiedendo la parola, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore viene posta ai voti e approvata.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2188)** ***Barbara MASINI ed altri. - Disposizioni in materia di IVA agevolata per l'acquisto di strumenti musicali e dei relativi accessori***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il relatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), nel merito, giudica estremamente condivisibili le finalità del provvedimento, che assume anche una particolare rilevanza in quanto di iniziativa parlamentare, e invita la Commissione a valutare la possibilità di procedere con un esame particolarmente veloce, magari anche con un termine molto ravvicinato per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA segnala preliminarmente che, sulla base della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore

aggiunto, le aliquote ridotte sono fissate ad una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 per cento, fatti salvi quei prodotti per i quali gli Stati membri applicavano già al 1° gennaio 1991 delle aliquote più basse. Ciò premesso, non sarebbe quindi possibile applicare l'aliquota del 4 per cento agli strumenti e agli accessori musicali.
Quanto invece agli oneri finanziari, segnala che gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze non sono ancora pervenuti a una quantificazione definitiva, ma anticipa che potrebbero essere necessarie risorse ulteriori rispetto a quelle indicate dal comma 3 dell'articolo 1.

Il senatore FENU (*M5S*) chiede alla rappresentante del Governo se esista la possibilità che la riduzione dell'IVA non comporti comunque una riduzione dei prezzi a favore dei consumatori, a causa delle politiche commerciali dei venditori.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ritiene che gli effetti di una riduzione dell'IVA sul prezzo non possano essere determinati *a priori*, essendo legati alle condizioni di mercato, anche se, dal punto di vista legale, il valore dell'imposta dovrà comunque essere indicato nella formazione del prezzo finale.

Il relatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che il mercato degli strumenti musicali è composto in gran parte da ditte individuali a carattere artigianale e richiama in proposito la validità della curva di Laffer, che mette in relazione l'aliquota di imposta con le entrate fiscali. La riduzione dell'aliquota IVA permetterebbe peraltro anche di far emergere una parte di economia sommersa del settore.

Il senatore SCIASCIA (*FIBP-UDC*) chiede al relatore cosa si intenda per accessorio musicale, paventando il rischio che, qualora vi rientrassero anche strumenti di amplificazione, che costano molto di più degli strumenti, il provvedimento possa favorire, piuttosto che piccoli artigiani, grandi società che realizzano impianti per eventi musicali a carattere nazionale.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) esprime particolare apprezzamento per il provvedimento e vede con favore, anche perché in linea con le ultime iniziative della Commissione, una soluzione normativa che possa far emergere, nel rispetto della direttiva ricordata dalla rappresentante del Governo, almeno parte del mercato sommerso del settore.

Il relatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) rassicura il senatore Sciascia che tra gli accessori musicali non rientrano gli impianti di amplificazione, bensì prodotti come gli archetti per i violini e le custodie per i flauti che, pur se realizzati da abili artigiani, hanno costi nettamente inferiori a quelli degli strumenti stessi.

Il PRESIDENTE, tenuto conto del dibattito, ritiene opportuno, prima di proporre un termine per la presentazione di eventuali emendamenti, attendere le risultanze del Ministero dell'economia e delle finanze sugli oneri del provvedimento.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire al più presto gli elementi richiesti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

**(1708)** ***ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 agosto.

Il relatore FENU (*M5S*) preannuncia la presentazione a breve di un ulteriore emendamento che terrà conto delle interlocuzioni tecniche con i soggetti coinvolti.

Il PRESIDENTE segnala che anche la regione Sicilia è chiamata a fornire il proprio contributo in relazione alla definizione degli oneri.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA evidenzia che il Ministero dell'economia e delle finanze ha individuato gli oneri contributivi di competenza dell'INPS, mentre sono ancora in corso degli approfondimenti quanto alla congruità delle coperture.

Il seguito della discussione è rinviato.

**(1712)** ***SIRI ed altri. - Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 agosto.

Il PRESIDENTE riferisce circa i colloqui informali avuti con il primo firmatario, senatore Siri. Chiede quindi alla rappresentante del Governo di esprimersi sull'ipotesi del conto di base prevista dall'emendamento 1.100 del relatore, sul quale potrebbe verificarsi una convergenza.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ricorda che il conto di base, grazie ai suoi bassi costi, che includono anche un certo numero di operazioni, è stato previsto per favorire la cittadinanza finanziaria e l'inclusione sociale dei meno abbienti. Pertanto, esso non sembrerebbe uno strumento idoneo a perseguire le finalità del provvedimento, che riguarda anche persone sottoposte a indagini per il reato di riciclaggio.
Riconosce tuttavia la necessità di trovare una soluzione a un problema che concerne diverse persone che hanno bisogno di un conto corrente per ricevere lo stipendio o effettuare operazioni bancarie, anche alla luce delle diverse norme che hanno limitato l'uso del contante. Suggerisce dunque di individuare un altro tipo di conto corrente che abbia dei limiti rispetto al conto base, così da contemperare il diritto alla cittadinanza finanziaria con il pieno rispetto delle norme. A tal fine, assicura la disponibilità del Governo.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) apprezza la disponibilità del Governo e ribadisce che il provvedimento mira solo a evitare l'esclusione finanziaria, nel rispetto delle varie posizioni sull'uso del contante. Chiede quindi alla Sottosegretaria di essere più precisa sui motivi per cui il conto corrente di base non sarebbe idoneo allo scopo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA evidenzia che il conto di base non pone limiti al suo utilizzo, se non quello di includere nel canone un certo numero di operazioni, oltre il quale impone ulteriori costi, né garantisce in caso di persona sottoposta a indagini per riciclaggio.

Il PRESIDENTE sollecita una soluzione che tenga conto delle diverse esigenze in campo e permetta di garantire la cittadinanza finanziaria a chi si trova in determinate situazioni, senza astuzie o aggiramenti delle norme.

Il relatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) ricorda l'*iter* del provvedimento e riconosce l'importante lavoro di mediazione svolto finora dal Presidente anche con il senatore Siri. Nel ribadire l'esistenza del problema, suggerisce di individuare uno specifico conto corrente che permetta solo una serie di operazioni espressamente elencate e sollecita un confronto con il senatore Siri e la rappresentante del Governo che faciliti il raggiungimento dell'obiettivo.

Il seguito della discussione è rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore LANNUTTI (*Misto-IdV*) chiede di convocare in audizione il Ministro dell'economia e delle finanze, per riferire sulla situazione relativa alla mancata cessione di Monte dei paschi di Siena a Unicredit. A suo parere, la banca potrebbe essere salvata senza il ricorso a istituti stranieri e grazie alla creazione di una banca pubblica di investimenti, che garantirebbe anche il rispetto delle normative europee. Dà atto comunque al Governo di aver evitato la svendita della più antica banca europea, nonché 7.000 esuberi.

Il PRESIDENTE informa di aver già inviato una lettera al Ministro per chiedere la sua disponibilità all'audizione richiesta.

I senatori DE BERTOLDI (*FdI*) e LANNUTTI (*Misto-IdV*) chiedono che l'audizione venga calendarizzata in tempi brevi.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni in tal senso, auspicando che l'audizione possa svolgersi entro la prima decade di novembre.

Il senatore CRUCIOLI (*Misto-l'A.c'è-LPC*) sollecita la convocazione del ministro Franco anche sul *dossier* Autostrade, per chiedere informazioni circa l'accordo transattivo raggiunto tra la stessa società concessionaria autostradale e il Governo, così come su altre trattative in corso tra le parti.

Il PRESIDENTE lo rassicura in tal senso, richiamando anche la competenza della Commissione sulle partecipate del Tesoro.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) segnala che, relativamente alla seduta delle Commissioni riunite 6a e 11a di domani mattina alle ore 8,30, i rappresentanti di Forza Italia non potranno essere presenti, in quanto in contemporanea si svolgerà una riunione di Gruppo.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) segnala che domani mattina alle ore 8,30 è convocata anche la Commissione parlamentare di indagine sull'anagrafe tributaria.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) informa che domani tra le 14 e le 15 sarà impegnato in una riunione di Gruppo.

Il PRESIDENTE assicura che cercherà di rimodulare gli orari delle convocazioni sulla base delle esigenze manifestate.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

# 1.4.2.5. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

# 1.4.2.5.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 185 (pom.) del 26/10/2021

collegamento al documento su www.senato.it

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021
**185ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
GIROTTO

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2418)** ***Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tiziana Ciprini ed altri; Chiara Gribaudo ed altri; Laura Boldrini ed altri; Silvia Benedetti ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Gloria Vizzini ed altri; del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei deputati Maria Rosaria Carfagna ed altri; Fusacchia ed altri; Maria Rosaria Carfagna
(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CROATTI (*M5S*) ricorda preliminarmente che il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2021, reca una serie di modifiche ed integrazioni alla disciplina sulle pari opportunità tra uomo e donna, in particolare con riferimento all'ambito lavorativo.
Illustra quindi l'articolo 1, che modifica la disciplina sulla relazione biennale alle Camere, recante i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sugli effetti delle disposizioni del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. La novella prevede che la relazione sia presentata dalla consigliera o consigliere nazionale di parità, anche sulla base del rapporto annuo che la medesima o il medesimo deve presentare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro delegato per le pari opportunità, nonché sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.
Dà indi conto delle novelle di cui all'articolo 2, che modificano le nozioni di discriminazione diretta e indiretta in ambito lavorativo. In particolare, la lettera *a)* del comma 1 inserisce nella nozione di discriminazione diretta l'ipotesi che la medesima discriminazione riguardi le candidate e i candidati, in fase di selezione del personale. Ricorda al riguardo che la formulazione vigente della norma oggetto della suddetta novella considera come discriminazione diretta qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che

produca un effetto pregiudizievole, discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso, e, comunque, un trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga. La successiva lettera *b)* - prosegue il relatore - inserisce nella nozione di discriminazione indiretta la suddetta ipotesi che la discriminazione riguardi le candidate e i candidati, in fase di selezione, e specifica che la discriminazione indiretta può riguardare anche un aspetto di natura organizzativa o incidente sull'orario di lavoro.
Osserva inoltre che la novella di cui alla successiva lettera *c)* opera una revisione della norma di chiusura secondo la quale costituisce in ogni caso discriminazione ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, ponga o possa porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni: posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori; limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali; limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera.
Passa quindi ad illustrare l'articolo 3,recante una revisione della disciplina che richiede, per le aziende pubbliche e private che superino un determinato numero di dipendenti, la redazione di un rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, con riferimento ad ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento dei trattamenti di integrazione salariale, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. In primo luogo, con le novelle di cui alle lettere *a)*, *b)*e *c)* del comma 1 dell'articolo 3: si riduce la suddetta soglia, estendendo l'obbligo alle aziende (pubbliche e private) che abbiano un numero di dipendenti compreso tra 51 e 100; si stabilisce una cadenza del rapporto fissa biennale, mentre la norma vigente prevede una cadenza "almeno" biennale; si specifica che le aziende al di sotto della nuova soglia dimensionale hanno facoltà di redigere il rapporto in esame, con le medesime modalità previste per le aziende assoggettate al relativo obbligo; si estende l'accesso al rapporto - già previsto per la consigliera o il consigliere regionale di parità - alla consigliera (o consigliere) di parità della città metropolitana o provincia (mentre viene confermata la trasmissione, da parte della medesima azienda, alle rappresentanze sindacali aziendali); si amplia l'ambito dei soggetti pubblici ai quali la consigliera o il consigliere regionale di parità deve inviare i risultati elaborati sulla base dell'esame del rapporto; si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblichi, in un'apposita sezione del proprio sito *internet*, l'elenco delle aziende che hanno tramesso il rapporto e di quelle che non l'hanno trasmesso.
Dopo essersi soffermato sulle novelle di cui alle successive lettere *d)* ed *e)*,che demandano ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle disposizioni attuative della disciplina in esame, riassume i contenuti delle novelle di cui alle lettere *f)* e *g)*, che modificano la disciplina sui profili sanzionatori relativi all'obbligo di redazione e trasmissione del rapporto.
Quanto alla novella di cui all'articolo 4 - osserva il relatore - siintroduce, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, in relazione alle aziende pubbliche e private, l'istituto della certificazione della parità di genere, e si demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e delle modalità attuative. Si demanda inoltre ad un altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro delegato per le pari opportunità, l'istituzione, presso il summenzionato Dipartimento per le pari opportunità, di un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese.
Illustra inoltre i commi 1 e 2 dell'articolo 5che prevedono, per il 2022, uno sgravio contributivo in favore delle aziende private in possesso della suddetta certificazione; l'esonero è concesso nel limite complessivo di 50 milioni di euro, nonché nel limite, per ogni azienda, di 50.000 euro annui e di un punto percentuale, con riferimento al complesso dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; entro i limiti suddetti, l'esonero è riparametrato e applicato su base mensile. Inoltre, il comma 1 esplicita che lo sgravio non ha effetti sulla misura dei trattamenti pensionistici.

Fa presente poi che il comma 3 dello stesso articolo 5 dispone, in favore delle aziende private che, nell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione summenzionata: il riconoscimento di un punteggio premiale, nell'ambito della valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei, nazionali e regionali, di proposte progettuali, ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti; l'indicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, dei relativi criteri premiali (che le amministrazioni intendano applicare alla valutazione dell'offerta). Riguardo all'indicazione di questi ultimi criteri, la norma richiama, in ogni caso, la compatibilità con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità; inoltre, si fanno salve le disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, relative ai bandi di gara, avvisi o inviti summenzionati che si avvalgano, anche per una sola quota degli investimenti pubblici oggetto della procedura, delle risorse derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari.
Avviandosi alla conclusione, segnala che l'articolo 6 estende alle società (costituite in Italia) controllate da pubbliche amministrazioni e non quotate in mercati regolamentati le norme in materia di parità di genere previste per la composizione degli organi collegiali di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati. In base a tali disposizioni, lo statuto societario deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi e che, per i primi sei mandati successivi all'applicazione della norma, ogni genere sia rappresentato nella misura di almeno due quinti degli amministratori eletti; lo statuto provvede in particolare a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del suddetto criterio di riparto. Siprevede altresì che con regolamento governativo siano adottate le modifiche all'attuale disciplina regolamentare sulla parità di genere negli organi collegiali di amministrazione e di controllo delle suddette società, controllate da pubbliche amministrazioni e non quotate in mercati regolamentati.
Propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Non essendovi iscritti a parlare, né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

**(2409)** ***Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali***
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, l'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 1), che sostituisce - a decorrere dall'11 ottobre 2021 - il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021. L'ultimo periodo della disposizione introdotta stabilisce, tra l'altro, la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, quando non sia possibile assicurare il rispetto delle condizioni da essa contemplate, salvo quanto previsto dal nuovo comma 1-*bis* per la zona bianca. L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 2), inserisce infatti il nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 52, consentendo in zona bianca, a decorrere dall'11 ottobre 2021 (in base al comma 3 dell'articolo 1 in esame), lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Le predette attività sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Rammenta peraltro che l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, con tracciamento dell'accesso alle strutture e che vengono fissati i limiti di capienza delle predette strutture, che non può

comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso, fermo restando che occorre garantire la presenza, nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività, di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria.
Illustra poi la novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, recante un intervento di coordinamento in una norma che, per il periodo di stato di emergenza epidemiologica da COVID-1911, individua una serie di ambiti o servizi ai quali si può accedere solo con il possesso di un certificato verde COVID-19 o qualora si rientri in una fattispecie di correlata esenzione. La novella inserisce in tale elenco le attività che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati, in relazione alla novella di cui al numero 2) della precedente lettera *a)*.
Segnala altresì che secondo l'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, a decorrere dall'11 ottobre 2021, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni relative alla capienza consentita e alla verifica del possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche, si applica, a partire dalla seconda violazione commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.
Si sofferma quindi sull'articolo 3 operante un'integrazione della disciplina transitoria - valida per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021 - che richiede, per i lavoratori, pubblici e privati, il possesso di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso al luogo di lavoro (fatta salva l'esenzione per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19). La novella in esame prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del suddetto certificato con un preavviso idoneo, fermo restando che, in ogni caso, il lavoratore privo del medesimo certificato (e che non rientri nelle fattispecie di esenzione) non può accedere al luogo di lavoro. Per l'ipotesi di inadempimento dell'obbligo di comunicazione - obbligo derivante, come detto, dall'eventuale richiesta del datore di lavoro - non sono previste sanzioni specifiche, ma possono trovare luogo, ove ne ricorrano i presupposti in base ai rispettivi ordinamenti, quelle disciplinari.
In conclusione, la relatrice dà conto dell'articolo 9, comma 3, che riduce a trenta giorni il termine per il parere del Garante per la protezione dei dati personali su un novero di atti, tra cui, per quanto di interesse, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) 2030. Diversamente, il termine previsto per l'attività del Garante sarebbe di quarantacinque giorni. Sottolinea altresì che il termine di trenta giorni è improrogabile e che, qualora decorra senza che il parere sia reso, l'acquisizione di quest'ultimo non è necessaria ai fini del prosieguo del procedimento.
Preannuncia infine l'intenzione di inserire una indicazione nello schema di parere che si accinge a presentare volta a ribadire la necessità di un ampliamento delle capienze per i locali da intrattenimento e le discoteche, fermo restando il mantenimento delle mascherine, tenuto conto che occorre anzitutto garantire la prosecuzione di attività economicamente rilevanti.

In discussione generale interviene il senatore CROATTI (*M5S*), il quale rimarca con preoccupazione gli attuali problemi delle discoteche connessi senz'altro al tema delle capienze, ma non soltanto nella fase emergenziale. Precisa infatti che la normativa italiana è assai più restrittiva di quella degli altri Paesi europei, pur prevedendo anche controlli di tipo diverso. Si compiace pertanto delle previste riaperture, ma paventa il rischio che risulti ancora compromessa la sostenibilità economica di tali locali. Occorre dunque, a suo avviso, una riflessione, anche rispetto alla legislazione europea, in materia di parametri per l'accesso a tali locali.

Concorda il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*), rammentando a sua volta che l'Italia ha adottato misure più penalizzanti, tanto per i locali quanto per i ristoranti, rispetto al resto d'Europa.
Avanza dunque l'ipotesi di chiedere il deferimento di un affare assegnato, da svolgere rapidamente, per approfondire tali temi.

Si associa il senatore COLLINA (*PD*).

Il presidente GIROTTO riassume i principali contenuti del dibattito incentrati su due aspetti: in primo luogo, l'eliminazione dei limiti di capienza anche durante la fase emergenziale; in secondo luogo, la revisione dei parametri riguardanti il numero massimo di persone nei locali, a prescindere dalle misure connesse al contenimento della pandemia da COVID-19. Quanto alla proposta di assegnazione di un affare, assicura che sarà valutata in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Interviene incidentalmente il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) per sottolineare come, in questa sede, sia più appropriato fare riferimento esclusivamente al primo degli aspetti sottolineati dal Presidente, mentre il secondo tema potrebbe essere affrontato in una diversa sede.

Seguono brevi interventi della senatrice ROSSI (*Misto-IeC*) sulla fissazione delle regole in materia di capienze, e del senatore PIANASSO (*L-SP-PSd'Az*) sugli attuali criteri impiegati per definire i limiti di affollamento.

Concluso il dibattito, la relatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) illustra uno schema di parere favorevole con una osservazione, pubblicato in allegato.

Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazione della relatrice, che risulta approvata.

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-*bis* del codice di procedura civile e 196-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile ( n. 313 )**
(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore MOLLAME (*L-SP-PSd'Az*) osserva che lo schema di regolamento è volto a dare attuazione agli articoli 1 e 2 della legge n. 31 del 2019 (Disposizioni in materia di azione di classe), definendo il necessario quadro regolamentare affinché le organizzazioni e le associazioni aventi come scopo la tutela di diritti individuali omogenei acquisiscano - mediante l'iscrizione nell'istituendo elenco - la necessaria legittimazione per attivare i prescritti meccanismi di tutela. Il testo, che si compone di 12 articoli, è corredato del parere del Consiglio di Stato, reso in data 26 agosto 2021 e di quello del Garante per la protezione dei dati personali, reso il 14 gennaio 2021.
Illustra quindi l'articolo 1, che definisce l'oggetto del regolamento, costituito dall'istituzione dell'elenco. Si prevede che il regolamento disciplini: i requisiti e le modalità per l'iscrizione nell'elenco; i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni dall'elenco; le modalità di aggiornamento dell'elenco; il contributo dovuto dalle organizzazioni o associazioni ai fini dell'iscrizione e del mantenimento dell'iscrizione. Fa presente che nel medesimo articolo sono esplicitate alcune definizioni dei termini utilizzati nel testo e che, in particolare, con le espressioni «organizzazioni» e «associazioni» si intendono gli enti del terzo settore - individuati dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017 - diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, i cui obiettivi statutari comprendono la tutela di diritti individuali omogenei.
Dà indi conto dell'articolo 2, sull'istituzione e sulla tenuta dell'elenco. In proposito, evidenzia per quanto di interesse che, ai fini della prima costituzione, sono incluse nell'elenco le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale che, al momento dell'entrata in vigore del decreto, risultano iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del cosiddetto Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico.
Illustra successivamente l'articolo 3, suirequisiti per l'iscrizione, l'articolo 4, sul contenuto della

domanda di iscrizione nell'elenco e sulle modalità per la sua presentazione, nonché l'articolo 5, relativo al versamento di un contributo iniziale quale quota annuale di mantenimento dell'iscrizione nell'elenco. Si sofferma quindi sull'articolo 6, recante il procedimento di iscrizione, e sull'articolo 7, relativo al mantenimento dell'iscrizione. Quanto all'articolo 8, rileva che l'aggiornamento dell'elenco è effettuato con cadenza annuale - entro il 31 ottobre - con decreto del Direttore generale, pubblicato sul sito internet istituzionale ed è preceduto dalla verifica del mantenimento da parte singole organizzazioni o associazioni dei requisiti disciplinati.
Dopo aver accennato all'articolo 9, concernente la disciplina dei procedimenti di sospensione e cancellazione dall'elenco, passa ad illustrare l'articolo 10 che regola la sospensione dell'iscrizione - da un minimo di 4 fino ad un massimo di 12 mesi - nei casi in cui vengano meno i requisiti necessari per l'iscrizione dell'elenco, purché si tratti di carenze lievi, ed alla condizione che l'organizzazione o associazione dichiari per iscritto, entro dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, che provvederà a recuperare il requisito.
Avviandosi alla conclusione, fa presente che l'articolo 11 detta la disciplina della cancellazione dall'elenco, e propone infine di esprimere osservazioni favorevoli.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni favorevoli del relatore.

**(2333)** ***Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore COLLINA (*PD*) premette che il disegno di legge, recante la ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è stato approvato in prima lettura dalla Camera il 20 luglio scorso. Nel ricordare il discorso di insediamento del presidente Draghi, sottolinea l'importanza del provvedimento al fine di coinvolgere il sistema produttivo nella riorganizzazione dell'istruzione e della formazione tecnica, anche attraverso l'individuazione di nuove aree tecnologiche, per aumentare la resilienza del sistema.
Fa presente che il provvedimento opera la prima riforma legislativa organica degli istituti tecnici superiori (ITS), a tutt'oggi disciplinati da una fonte di rango secondario. Osserva dunque che l'intervento normativo interviene sul segmento formativo terziario *post* diploma, di durata biennale (o triennale, secondo quanto disposto dal presente disegno di legge), che punta sulla specializzazione tecnica da assicurare in sinergia, fra l'altro, con il mondo imprenditoriale e il sistema universitario.
Rimarca peraltro che il disegno di legge interviene in uno degli ambiti di interesse del PNRR, in cui è stato assunto l'impegno di riformare il sistema ITS, al fine tra l'altro di rafforzarne la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori, nonché di realizzare un'integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti.
In sintesi, rispetto alla disciplina vigente, il disegno di legge presenta numerosi elementi di continuità ed alcuni aspetti del tutto innovativi, tra cui menziona: le nuove aree tecnologiche alle quali faranno riferimento gli ITS *Academy*; la suddivisione dei percorsi degli ITS in due livelli; la *governance* degli ITS; i requisiti per l'individuazione dei docenti degli ITS *Academy*; il sistema di accreditamento inziale e periodico degli ITS *Academy*, quale condizione per l'accesso al finanziamento pubblico; l'istituzione di un Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.
Passando all'articolato, evidenzia che l'articolo 1 inquadra l'oggetto del provvedimento in esame,

specificando che formano parte integrante del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore: gli istituti tecnici superiori - indirizzati prioritariamente alla formazione professionalizzante di tecnici altamente specializzati e alla realizzazione degli altri obiettivi definiti dall'articolo in esame - i quali assumono la denominazione di "accademie per l'istruzione tecnica superiore" (ITS *Academy*); i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, indirizzati a consolidare, aggiornare e specializzare le competenze tecnologiche e tecnico-professionali. Segnala che, da ultimo, il decreto-legge n. 130 del 2021 - all'esame della 10a Commissione in sede referente (A.S. 2401) - ha abrogato la disposizione di cui all'articolo 1, comma 468, della legge di bilancio per il 2019, che prescriveva, a partire dall'anno 2020 e con frequenza biennale, l'attualizzazione degli *standard* organizzativi delle strutture e dei percorsi ITS, nonché dei criteri di valutazione dei piani di attività realizzati, con particolare riferimento agli esiti occupazionali dei giovani specializzati e alla rispondenza alle esigenze di innovazione tecnologica e organizzativa delle filiere produttive a vari livelli territoriali.
Quanto all'articolo 2, comma 1, che definisce la missione degli ITS *Academy*, sottolinea come ad essi sia attribuito tra l'altro il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali per sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, consentendo di superare gradualmente il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, con particolare riguardo a quelle piccole e medie, nonché il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica. Sottolinea altresì che tra i settori di riferimento rivestono una posizione centrale: la transizione digitale; l'innovazione; la competitività e la cultura; la rivoluzione verde e la transizione ecologica; le infrastrutture per la mobilità sostenibile.
Dà indi conto dell'articolo 3, comma 1, secondo cui dovranno essere individuate differenti areetecnologiche quali elementi caratterizzanti dei singoli ITS *Academy*, e del comma 2, che demanda ad un decreto interministeriale la definizione: delle figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale; degli *standard* minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali ambiti in cui essa si articola; dei diplomi di tecnico superiore rilasciati a conclusione dei percorsi formativi. Fa notare in particolare che, secondo il comma 4, occorre tener conto, nell'adozione del decreto di individuazione delle specifiche aree tecnologiche, delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare riguardo alle seguenti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il *made in Italy*, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni ele attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati; l'edilizia. Il comma 5 consente ai singoli ITS *Academy* di fare riferimento a più di un'area tecnologica, purché nella medesima Regione non operino altri ITS *Academy* che fanno riferimento a quelle medesime aree nonché previa acquisizione dell'intesa con le Regione interessata.
Illustra poi l'articolo 4, comma 1, in virtù del quale gli ITS *Academy* si costituiscono come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale *standard* organizzativo nazionale della struttura. Le fondazioni ITS *Academy* acquistano la personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale hanno sede. Osserva quindi che nello *standard* organizzativo minimo deisoggetti fondatori delle fondazioni ITS *Academy*, devono essere presenti - tra l'altro - una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS *Academy* in relazione alle aree tecnologiche.
Quanto all'articolo 5, comma 1, relativo all'articolazione in semestri dei percorsi formativi degli ITS Academy, rileva che possono essereereclutati esperti, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile (che disciplina il contratto d'opera), selezionati tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, ivi compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno 5 anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*

, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore.
Dopo essersi soffermato sull'articolo 7, comma 1, evidenzia che il comma 2 demanda la determinazione degli *standard* minimi nazionali a un decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, nonché su proposta del Tavolo istituzionale paritetico di cui all'articolo 12, che ne predispone lo schema.
Fa notare inoltre che secondo l'articolo 10, comma 1, i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore devono essere conformati in modo da concorrere al superamento sia del disallineamento delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani e degli adulti rispetto alle richieste del mondo del lavoro e delle professioni, sia della carenza di figure professionali dotate di competenze digitali rispetto ai fabbisogni indotti dall'innovazione tecnologica del Paese.
L'articolo 11 - prosegue il relatore - dispone in ordine all'istituzione, tramite decreto del Ministro dell'istruzione, del Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, operante presso il medesimo Dicastero, di cui fanno parte, per quanto di interesse, anche rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della transizione ecologica, nonché delle associazioni dei datori di lavoro e delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, degli organismi paritetici costituiti su iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Avviandosi alla conclusione, sottolinea che la riforma integra una serie di percorsi intrapresi nei territori, innestandosi dove già ci sono realtà produttive avviate. Dopo aver accennato all'esperienza della regione Emilia-Romagna, avrebbe auspicato un maggiore coinvolgimento della 10ª Commissione, tenuto conto che il provvedimento sottende la costruzione delle competenze in base alla definizione della filiera produttiva. Preannuncia quindi l'intenzione di esprimere un parere articolato.

Il presidente GIROTTO, considerata lo stato avanzato dei lavori presso la sede di merito, prospetta la possibilità, per il relatore, di illustrare il parere che sarà approvato nella Commissione interessata, nonché di chiedere, ai sensi dell'articolo 39, comma 4 del Regolamento, che detto parere sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione redigerà per l'Assemblea. Prefigura altresì l'ipotesi di essere coinvolti, in via informale, nel ciclo di audizioni in corso sul provvedimento.

Ad una richiesta di chiarimento della senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) sulla natura delle fondazioni, risponde il relatore COLLINA (*PD*).

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(2426)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili***
(Parere alle Commissioni 6ª e 11ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore presidente GIROTTO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di interesse, che i commi da 7 a 12 dell'articolo 5 prevedono una procedura per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, di crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati. Fa presente che l'accesso alla procedura è escluso nei casi di condotte fraudolente, di fattispecie simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.
Dopo aver evidenziato che la procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui

indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con provvedimenti impositivi divenuti definitivi, mentre nel caso di indebito utilizzo constatato con un atto non ancora divenuto definitivo, il versamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito, rileva che la procedura si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto.
Si sofferma altresì sull'articolo 5, comma 13, lettera *a*),cheassoggetta alla disciplina contenuta nelle Sezioni 3.1 ("Aiuti di importo limitato") e 3.12 ("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), le seguenti misure di agevolazione: il contributo a fondo perduto per le *start-up*; le varie misure fiscali di agevolazione e razionalizzazione connesse all'emergenza da COVID-19; l'esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto; l'ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno la partita IVA attiva al 30 giugno 2021; l'estensione e la proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. Osserva poi che la lettera *b*) introduce il parere della Conferenza Stato-autonomie locali nell'ambito della procedura di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze chiamato a stabilire le modalità di attuazione della disciplina relativa alla concessione delle varie misure di aiuto sottoposte ai limiti e alle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea.
Illustra indi l'articolo 6, sulla disciplina del *patent box,* che prevede la parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali giuridicamente tutelabili, con un'agevolazione che maggiora del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a tali beni, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Sottolinea comunque che, come per il previgente *patent box,* la nuova disciplina è rivolta ai titolari di reddito d'impresa e secondo condizioni sostanzialmente analoghe e che ai beni immateriali agevolabili si aggiungono anche i marchi d'impresa. Nell'evidenziare che, per accedere all'agevolazione, è prevista la sola procedura di autoliquidazione del beneficio e che, rispetto all'originario *patent box,* non si contempla la procedura di *ruling*, che esita nella sottoscrizione di un accordo con l'Agenzia delle entrate, rimarca come le norme in esame regolino il regime transitorio applicabile e le condizioni, per i potenziali beneficiari, alle quali è possibile transitare nel nuovo regime.
Dà poi conto del comma 1 dell'articolo 7, che rifinanzia per 100 milioni di euro il Fondo *automotive* istituito dal comma 1041 della legge di bilancio 2019, stabilendo la seguente destinazione di tali fondi: 65 milioni di euro per rifinanziare il cosiddetto *ecobonus* per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli elettrici e ibridi nuovi (con emissioni tra 0 e 60 gr di CO2/Km), di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge di bilancio 2019, i cui fondi risultano attualmente esauriti; 20 milioni di euro per rifinanziare i contributi per l'acquisto di veicoli commerciali nuovi di categoria N1, anche in locazione finanziaria, o autoveicoli speciali nuovi di categoria M1, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge di bilancio 2021, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici, i cui fondi sono esauriti; 10 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 gr di CO2/Km, di cui all'articolo 1, comma 654, della legge di bilancio 2021, i cui fondi non risultano peraltro ancora esauriti, ammontando, prima del rifinanziamento in commento, a più di 28 milioni di euro; 5 milioni di euro per rifinanziare i contributi per l'acquisto di autoveicoli usati (categoria M1) di cui all'articolo 73-*quinquies*, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge n. 73 del 2021, i cui fondi residui non sono ancora esauriti ed ammontano a più di 35 milioni di euro.
Passa ad illustrare l'articolo 10, che prevede in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria la possibilità di concedere un periodo complessivo di ulteriori 12 mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla normativa vigente per i dipendenti delle aziende commissariate, anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022. Per garantire le prestazioni integrative del suddetto trattamento a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale viene altresì previsto un incremento di tale Fondo di 212,2 milioni di euro per il 2022.

Segnala altresì che i commi da 1 a 12 dell'articolo 11 prevedono, in favore di alcune categorie di datori di lavoro, la possibilità di fruizione di un ulteriore intervento di integrazione salariale con causale COVID-19, nel periodo 1° ottobre 2021-31 dicembre 2021, e dispongono alcuni adeguamenti finanziari per il 2021 e per il 2022, di segno positivo o negativo, per alcuni istituti lavoristici, in relazione al quadro effettivo delle esigenze. In dettaglio, riferisce che le categorie interessate dai nuovi interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 sono: nella misura di tredici settimane e nel rispetto di precisi limiti di spesa, i datori di lavoro esclusi dall'ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale e che rientrino, quindi, nell'ambito di applicazione di assegni ordinari di integrazione a carico di fondi di solidarietà bilaterali, ovvero nell'ambito di trattamenti di integrazione salariale in deroga; nella misura di nove settimane e nel rispetto di determinati limiti di spesa, i datori di lavoro nei settori delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, con riferimento al trattamento ordinario di integrazione salariale con la causale suddetta. Avviandosi alla conclusione, menziona i commi 16 e 17 che riconoscono anche per il 2021, nel rispetto di un limite di spesa pari a 1,39 milioni di euro per il medesimo anno, un'indennità in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, ubicate nel territorio della Regione Sicilia, i quali avessero cessato nel 2020 di fruire del trattamento NASpI (e che avessero già richiesto, in base ad una specifica disposizione, la summenzionata indennità per il 2020). L'articolo 17 reca infine le coperture finanziarie.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE propone di anticipare l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, già convocato al termine della seduta.

Conviene la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2401)** ***Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 26 ordini del giorno e 47 emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato. Rende altresì noto di aver chiesto un incontro al Presidente del Senato per valutare congiuntamente l'improponibilità degli emendamenti per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, al fine di individuare un indirizzo comune.
Avverte che si procederà nella fase di illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'ordine del giorno G/2401/8/10, con cui si chiede al Governo di intervenire per spostare una parte degli oneri di sistema sulla fiscalità generale, e l'ordine del giorno G/2401/9/10, attraverso il quale si invoca un impegno per rivedere il servizio di interrompibilità del gas, considerata la situazione emergenziale in termini di approvvigionamento.
In merito all'ordine del giorno G/2401/10/10, domanda all'Esecutivo di adoperarsi in sede europea

affinché si consideri il ruolo strategico di accompagnamento del gas naturale nella transizione ecologica. Con l'ordine del giorno G/2401/11/10, propone di adottare misure per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia e del gas naturale anche nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. L'ordine del giorno G/2401/13/10 sollecita il Governo ad adottare le opportune iniziative per aumentare la produzione nazionale di gas e il relativo approvvigionamento. Si sofferma infine sui contenuti dell'ordine del giorno G/2401/14/10.

I restanti ordini del giorno generali si danno per illustrati.

In sede di articolo 1, prende la parola il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) per illustrare l'emendamento 1.4, volto ad estendere la cancellazione degli oneri di sistema anche alle somministrazioni di energia elettrica ricomprese in un contratto di servizio energia o in un contratto di rendimento energetico.

I restanti emendamenti all'articolo 1, nonché l'emendamento volto a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1, si danno per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ordini del giorno G/2401/24/10, G/2401/25/10 e G/2401/26/10, che riprendono sostanzialmente i contenuti degli emendamenti presentati all'articolo 2. Al riguardo, dà conto dell'emendamento 2.5, di analogo contenuto al 2.2, attraverso il quale si intende estendere l'IVA agevolata anche all'autotrazione, considerando che la relativa filiera dipende completamente dal gas naturale. Si augura pertanto che l'esecutivo avvii una riflessione e stanzi le risorse occorrenti.
Illustra quindi gli emendamenti 2.6 e 2.9, mediante i quali si chiede di estendere l'IVA agevolata anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un contratto di servizio energia.
Quanto all'emendamento 2.11, si propone di includere nelle agevolazioni anche le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento.

I restanti emendamenti all'articolo 2, nonché quelli volti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2, si danno per illustrati.

In sede di articolo 3, si danno per illustrati gli emendamenti presentati.

Con riferimento alle proposte emendative volte ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3, prende nuovamente la parola il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) per illustrare l'emendamento 3.0.8 finalizzato ad aumentare la liquidità nel mercato elettrico e ad abbassare i costi delle transazioni. Illustra infine i contenuti dell'emendamento 3.0.11 attraverso il quale si modificano le competenze del Ministero della transizione ecologica, includendovi gli aspetti legati alla resilienza del sistema energetico.

Poiché nessuno chiede di intervenire per illustrare gli altri emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 nonché gli emendamenti riferiti all'articolo 4, essi si danno per illustrati.

Non essendovi ulteriori interventi in sede di illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata domani, mercoledì 27 ottobre, alle ore 9, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2409**

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si auspica un progressivo ampliamento delle capienze, anche durante la permanenza del periodo emergenziale, per tener conto della sostenibilità economica connessa alla gestione dei locali e delle discoteche, pur mantenendo l'obbligo di indossare la mascherina.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2401

**G/2401/1/10**

Collina, Giacobbe

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premesso che:

l'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito - a partire dalla previgente Cassa conguaglio per il settore elettrico - la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) quale ente pubblico economico, con finalità di razionalizzazione e potenziamento delle attività di servizio svolte a favore delle imprese nel settore elettrico, del gas e del sistema idrico, nonché di valorizzazione dei ricavi delle prevalenti attività economiche di accertamento, riscossione, versamento, supporto finanziario, informatico e amministrativo, prevedendo, a decorrere dal 2016, il versamento nel bilancio dello Stato degli eventuali utili derivanti dalla gestione economica;

nel corso degli ultimi 20 anni, la Cassa è passata dall'amministrare 6 conti di gestione, nell'anno 1999, agli attuali 61, di cui 28 nel settore elettrico e 27 nel settore del gas naturale, e le sue competenze, in particolare a seguito del decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 aprile 2018 (Riforma della disciplina della ricerca del sistema elettrico), sono progressivamente aumentate, portando l'ammontare delle movimentazioni finanziarie in entrata e uscita a 14,2 miliardi di euro annui;

tale ammontare, a seguito della delibera 231/2021/R/EEL dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) che affida alla Cassa l'esazione della componente tariffaria ASOS degli oneri di sistema del settore elettrico a decorrere dal 1° luglio 2021, può raggiungere la cifra

potenziale di circa 34 miliardi di euro annui;

la CSEA ha assunto un ruolo rilevante anche nel contrasto della pandemia da COVID-19, a seguito della deliberazione ARERA 60/2020/R/COM del 12 marzo 2020, che ha istituito un conto di gestione straordinario con capienza fino a 1,5 miliardi di euro, destinati a finanziare misure di contrasto agli effetti economici della pandemia;

nel corso dell'anno 2021 la CSEA è stata inoltre destinataria di nuove risorse per il contenimento degli effetti dovuti all'aumento dei prezzi di energia e gas, a partire dagli 1,2 miliardi di euro stanziati dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", per la riduzione della componente tariffaria ASOS nell'ambito degli oneri di sistema del settore elettrico per il terzo trimestre 2021;

in ultimo, il decreto-legge in esame, agli articoli 1, 2 e 3, ha previsto uno stanziamento di ulteriori 2,93 miliardi per le medesime finalità, con i quali l'Autorità ha compensato il mancato gettito delle componenti ASOS e ARIM degli oneri di sistema del settore elettrico e degli oneri generali di sistema e del bonus sociale del settore gas per un ampio spettro di utenze;

la situazione descritta ha comportato per la CSEA un aumento dell'incertezza sugli incassi, in quanto le risorse ordinarie, vale a dire gli oneri generali di sistema, che sono di norma incassati tre mesi dopo la determinazione delle aliquote tariffarie da parte dell'Autorità, sono state parzialmente ridotte, sostituite da risorse straordinarie provenienti dalla fiscalità generale;

con le tariffe vigenti, la Cassa ha stimato un fabbisogno netto da finanziare per l'anno 2022 pari a 9,5 miliardi di euro, necessari a garantirne il buon funzionamento;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutte le misure necessarie per consentire alla CSEA di operare nell'ambito di un quadro di certezza nella raccolta del finanziamento degli oneri di sistema e sui relativi tempi di incasso, assicurando parimenti tempestività e certezza nei riconoscimenti ai beneficiari delle erogazioni, salvaguardando il raggiungimento degli obiettivi economici e sociali della Cassa di interesse per i cittadini e le imprese, come sanciti dalla legge istitutiva e dallo statuto.

**G/2401/2/10**

Collina, Giacobbe

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premesso che:

la Commissione europea, con la Comunicazione COM(2021) 660 finale del 13 ottobre 2021 ha reso noto che effettuerà un esame sui "possibili vantaggi dell'acquisto congiunto di riserve di gas da parte di entità regolamentate o autorità nazionali per consentire di unire le forze e creare riserve strategiche", prevedendo la possibilità per gli Stati membri di partecipare volontariamente a tale regime, che in ogni caso sarà strutturato in modo tale da non interferire con il funzionamento del mercato interno dell'energia e le regole di concorrenza previste dai trattati;

considerato che:

l'Italia, secondo i dati SNAM, registra un riempimento degli stoccaggi tra i più alti dell'Unione europea. Si tratta di un comportamento virtuoso, dovuto a criteri maggiormente prudenziali adottati nel nostro Paese, che tuttavia, alla luce dei recenti accadimenti potrebbe trarre ulteriori vantaggi dalla costituzione di una riserva strategica di approvvigionamento condivisa a livello europeo, nonché dall'abbattimento delle barriere tariffarie tuttora esistenti tra gli stati membri, che potrebbe stimolare una domanda comune di gas naturale nel periodo primaverile ed estivo;

la creazione di una riserva strategica condivisa porterebbe vantaggi non solo all'Italia, ma anche all'intera Unione europea, in quanto consentirebbe di mitigare gli *shock* asimmetrici sia nella domanda che nell'offerta di gas, per ragioni climatiche o strategiche, che potranno colpire l'Unione nei prossimi anni e che diventeranno sempre più importanti all'avvicinarsi delle scadenze degli obiettivi di decarbonizzazione,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative utili presso le opportune sedi europee affinché vengano rafforzati gli sforzi, una volta compiute le valutazioni di cui in premessa, per costituire una strategia comune europea di approvvigionamento del gas attraverso riserve strategiche condivise tra gli Stati membri, nonché l'abbattimento di ogni barriera esistente tra i Paesi, al fine di aumentare la resilienza dell'intera Unione europea a fronte degli improvvisi aumenti dei prezzi del gas.

**G/2401/3/10**

Collina, Giacobbe

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premesso che:

l'articolo 21, comma 1, della legge 20 novembre 2017, n. 167 (legge europea 2017) prevede che, al fine di consentire "la rideterminazione dell'applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione" nel rispetto dei criteri di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 recante la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, sono definite, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le imprese a forte consumo di gas naturale;

l'articolo 21, comma 2, della predetta legge, stabilisce che "entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, su indirizzo adottato dal Ministro dello sviluppo economico, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il Sistema idrico provvede alla rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas";

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, recante "Imprese a forte consumo di gas naturale. Definizioni", prevede l'istituzione dell'elenco nazionale delle imprese a forte consumo di gas naturale, con i relativi requisiti di accesso, nonché i livelli di agevolazione, da calcolare in base all'intensità gasivora, spettanti a tali imprese, da definirsi con successivo decreto;

a oggi, a quanto si apprende, a differenza di quanto avvenuto in altri stati membri dell'Unione, tra cui Francia e Germania, in Italia permane una continua applicazione di oneri parafiscali per le imprese a forte consumo di gas naturale, non essendo stata ancora data piena attuazione alle norme citate, nonostante lo spirito degli atti europei e della normativa nazionale richiamati;

considerato che:

il forte aumento dei prezzi del gas e dell'energia che si è verificato negli ultimi mesi ha colpito, in modo particolare, le imprese a forte consumo di gas, e ha messo a repentaglio non solo la capacità di tali aziende di affrontare con forza il percorso verso la transizione ecologica, ma anche di recuperare le perdite sostenute nel periodo difficile della crisi economica dovuta alla pandemia da COVID-19,

impegna il Governo:

a dare piena attuazione, nel rispetto dello spirito della normativa europea, a quanto disposto dall'articolo 21 della legge 20 novembre 2017, n. 167 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 prevedendo una sostanziale riduzione dei costi sostenuti dalle imprese a forte consumo di gas naturale, attraverso la riduzione degli oneri parafiscali o, in alternativa, adeguate agevolazioni fiscali, tali da garantire la loro continuità operativa.

**G/2401/4/10**

Collina, Giacobbe

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premesso che:

l'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) prevede che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite regole per il dispacciamento del gas naturale in condizioni di emergenza;

in attuazione alla predetta norma, il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 2020, n. 250 (Meccanismi per i servizi di interrompibilità tecnica della fornitura di gas naturale offerti da clienti industriali), prevede la possibilità di offerta di due servizi, il primo caratterizzato da preavviso di 24 ore e durata massima di tre giorni consecutivi, il secondo da preavviso di 48 ore, durata minima di tre giorni consecutivi e durata massima di 5 giorni lavorativi, entrambi tra il 1° novembre e il 31 marzo di ciascun anno;

all'offerta di servizio di cui al predetto decreto possono partecipare in via diretta i clienti finali industriali in grado di mettere a disposizione un quantitativo interrompibile almeno pari a 50.000 Sm3/giorno per singolo sito e oppure, mediante soggetti aggregatori, quelli in grado di mettere a disposizione almeno 5.000 Sm3/giorno;

come conseguenza dell'aumento dei prezzi e della diminuzione della disponibilità del gas, che ha messo a repentaglio l'approvvigionamento di tale materia prima, i servizi di interrompibilità rischiano di essere inattuabili da parte delle imprese nella incombente finestra temporale tra 1° novembre 2021 e 31 marzo 2022;

per scongiurare tale eventualità, può essere necessario garantire una maggiore flessibilità nella determinazione della capacità interrompibile, aumentare la richiesta del volume interrompibile e, conseguentemente, allineare la remunerazione alla maggiore durata, al rischio reale di interruzione e alle condizioni di mercato;

considerato che:

le criticità esposte in premessa relative all'interrompibilità tecnica della fornitura del gas si applicano, parallelamente, alla fornitura di elettricità, soggetta a servizi simili ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del già citato decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che prevede che "in caso di crisi nel mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività, o dell'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia";

il servizio di interrompibilità delle forniture elettriche ha assunto un'importanza cruciale a seguito dello sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e del loro incremento nell'ambito del *mix* energetico nazionale, nonché in considerazione degli obiettivi di decarbonizzazione sanciti a livello europeo;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire l'applicabilità dei servizi di interrompibilità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2020 nelle situazioni di emergenza come quella sottesa all'emanazione del decreto-legge in esame, prevedendo, in modo particolare, una maggiore flessibilità nella determinazione della capacità interrompibile, un aumento della richiesta del volume interrompibile e, l'allineamento della remunerazione alla maggiore durata del servizio, al rischio reale di interruzione e alle condizioni di mercato;

ad adottare altresì ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare e rafforzare la remunerazione dei servizi di interrompibilità delle forniture elettriche, consentendo al sistema industriale italiano di intraprendere il percorso di decarbonizzazione verso il quale l'Italia si è impegnata in sede europea e internazionale minimizzando i disagi che esso necessariamente comporta.

**G/2401/5/10**

Collina

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premesso che:

l'articolo 5-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", ha stanziato 1,2 miliardi di euro per la riduzione della componente tariffaria ASOS nell'ambito degli oneri di sistema del settore elettrico per il terzo trimestre 2021;

il decreto in esame, all'articolo 1, prevede una compensazione parziale per il quarto trimestre del 2021 degli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche, consentendo all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente di annullare le aliquote degli oneri generali di sistema per tutti i clienti domestici e per i clienti non domestici, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, e di confermare il livello delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per tutti gli altri utenti elettrici;

secondo le previsioni, l'aumento dei prezzi verificatosi in questi mesi è destinato probabilmente a permanere anche per l'anno 2022, in aggiunta a un aumento previsto anche per la componente ARIM, dovuto all'inclusione di spese anche non strettamente collegate al settore energetico;

per tali ragioni, al fine di razionalizzare l'utilizzo degli oneri di sistema e dare maggiore stabilità ai prezzi per gli utenti finali, appare necessario prevedere che una quota rilevante degli oneri di sistema del settore elettrico della componente ARIM sia gradualmente spostata a carico della fiscalità generale,

impegna il Governo:

a prevedere, a decorrere dall'anno 2022, il graduale trasferimento alla fiscalità generale degli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche, con priorità per gli oneri non direttamente connessi ad obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile o ad obiettivi di contrasto alla povertà energetica;

a riformare la fiscalità afferente alle bollette energetiche, prevedendo una riduzione strutturale dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise, eliminando anche l'applicazione dell'Iva sulle accise;

ad avviare una riforma organica delle modalità di finanziamento e riscossione degli oneri generali del sistema elettrico valutando la via del loro trasferimento in fiscalità generale e a provvedere al relativo finanziamento tramite l'istituzione di un apposito Fondo da gestire secondo le regole di finanza pubblica.

**G/2401/6/10**

De Petris

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

- il decreto in esame ha come obiettivo il contenimento degli effetti sui cittadini conseguenti

all'aumento delle bollette previsto per il mese di ottobre. La copertura delle misure ivi previste viene rintracciata su diversi piani:

1) 700 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6 (Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro), del decreto-legge n. 34 del 2020;

2) 1.709 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 73 del 2021, (cosiddetto Sostegni-*bis*) che riconosce un "ulteriore" contributo a fondo perduto, rispetto a quello già concesso dal cosiddetto decreto Sostegni a favore di tutti i soggetti con partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021;

3) 129,4 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

4) 700 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 del 2021 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020;

5) quanto a 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011 che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali;

- il fine del decreto è senza dubbio virtuoso e consente di tutelare i cittadini, e in particolare le fasce più fragili ed esposte, dal repentino aumento dei costi delle bollette;

- nei primi giorni si era diffusa una analisi distorta circa la causa dei rincari, che veniva erroneamente attribuita ai costi connessi alla transizione ecologica ed energetica. In realtà, come più volte sottolineato dal nostro gruppo e dalle associazioni ambientaliste, è proprio la transizione che potrebbe garantire un abbattimento delle bollette;

- in tal senso, si ricorda come esistano oggi molteplici contributi e sussidi che incidono fortemente sui costi sostenuti dai cittadini: ad esempio, i contributi e gli impianti in centrale(9,977 miliardi di euro negli ultimi dieci anni) e le esenzioni oneri di sistema (12,698 miliardi di euro) sono rintracciabili tra i costi coperti dagli utenti finali con la bolletta elettrica. Sono spese relative al dispacciamento, ossia i servizi che garantiscono l'equilibrio tra l'energia immessa nel sistema e quella prelevata e dello sconto sugli oneri di sistema alle cosiddette "aziende energivore", identificate - attraverso il decreto del 5 aprile 2013 - come quelle caratterizzate da un consumo annuo superiore ai 2,4 GWh di energia elettrica e da un indice di intensità energetica superiore al 2 per cento. Tali costi hanno pesato sulle bollette italiane per 1.661,65 milioni di euro nel solo 2020;

- è stato redatto un *report* dall'associazione Legambiente sui sussidi ambientalmente dannosi (SAD) (in relazione ai quali esiste dal 2017 un Catalogo dell'*ex* Ministero dell'ambiente, poi aggiornato negli anni successivi), tema di vitale importanza per la transizione ecologica: si ricorda come il comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 abbia istituito la Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, la quale ha formulato sei proposte normative volte a rimodulare sette SAD previsti nel Catalogo del 2018 e sulle quali è stata aperta, e chiusa, una consultazione i cui risultati sono in fase di elaborazione;

- il succitato report di Legambiente, diffuso a fine settembre 2021, stima in 34,6 miliardi di euro il costo totale dei sussidi ambientalmente dannosi: il settore energia con 24 sussidi per 12,86 miliardi di euro l'anno; il settore trasporti con 15 voci e 16,6 miliardi di euro di sussidi; il settore agricolo con 5 voci e 3,1 miliardi di euro; quello edile con 1,1 miliardi di euro l'anno distribuiti in 3 voci e quello legato alle concessioni ambientali con 812,59 milioni di euro l'anno e 4 diverse voci di sussidi indiretti. 18,3 miliardi potrebbero essere aboliti entro il 2025 eliminando i sussidi per il mondo delle trivellazioni, i fondi per la ricerca su gas, carbone e petrolio e le agevolazioni fiscali per le auto aziendali, nonchè il diverso trattamento fiscale tra benzina gasolio, gpl e metano; o, ancora il *capacity market* per le centrali a gas e l'accesso al superbonus per le caldaie a gas;

- è necessario dunque procedere in modo netto verso l'abolizione dei SAD o la loro

rimodulazione in SAF, abbandonando definitivamente le fonti fossili che contribuiscono al rincaro bollette a causa della dipendenza del gas, e al contempo impegnarsi a investire tali risorse nella transizione energetica (con incentivi, ad esempio, al settore delle rinnovabili) e nel contenimento delle sue possibili conseguenze negative. Se, da un lato, essa comporterà (oltre alla salvezza del pianeta) degli indiscussi risparmi per i cittadini nel medio e nel lungo periodo, è necessario che in un primo momento lo Stato si faccia carico dei suoi potenziali ma inevitabili immediati costi;

impegna il Governo:

a prevedere nei prossimi provvedimenti, ivi compreso un puntuale intervento all'interno della legge di bilancio 2022, una celere eliminazione e rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi a partire da quelli in favore delle fonti fossili, utilizzando le risorse rinvenienti da tale operazione per finanziare la transizione ecologica ed energetica e per contenere i conseguenti costi a carico di cittadini e lavoratori.

**G/2401/7/10**

Tiraboschi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premesso che:

l'articolo 2 reca misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale e prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento alle somministrazioni di gas metano per gli usi civili e industriali, al fine di mitigare gli aumenti del costo del gas che si verificheranno nei prossimi mesi di ottobre, novembre e dicembre a causa di congiunture internazionali;

oltre alle misure di contenimento dei costi dal punto di vista fiscale, e pur sostenendo tutte le misure volte a garantire trasparenza, concorrenza e massima competizione tra gli operatori, per evitare che i prezzi finali, soprattutto per le famiglie e le PMI diventino significativamente elevati a causa dei costi conseguenti alla transizione energetica, sarebbe quanto mai opportuno, in questa fase di rilancio dell'economia europea, implementare alleanze diplomatiche al fine di addivenire in tempi ragionevoli alla creazione di un consorzio europeo che serva ad acquistare gas naturale per lo stoccaggio;

tale consorzio garantirebbe una vera e propria riserva di materia prima da utilizzare nei momenti, peraltro sempre più frequenti, di forte tensione sui prezzi dell'energia e di difficoltà nell'approvvigionamento;

contestualmente, in vista degli obiettivi per il 2050 in materia di ambiente, energia e clima che l'Italia ha assunto in sede di Conferenza internazionale sul clima COP 21 e in tutti gli altri vertici seguenti, sarebbe vieppiù necessario, così come alcune nazioni straniere come l'Australia ed il Giappone hanno fatto, investire in progetti pilota per la produzione dell'idrogeno che potrebbe rappresentare la materia prima su cui costruire la svolta ambientale nei prossimi tre decenni;

in questo quadro, è altresì imprescindibile avviare collaborazioni con altri Paesi europei per costruire un consorzio europeo per la produzione dell'idrogeno che possa tracciare le linee di una nuova *green economy* europea in grado di competere con gli altri grandi attori internazionali, nonché per perseguire in un arco temporale breve, il principio della neutralità energetica, utile a valutare in vista di un periodo di tempo più lungo quale possa essere il *mix* energetico più efficace e efficiente in termini di politica industriale europea sul fronte della transizione energetica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in sede comunitaria, di assumere iniziative volte alla creazione di un consorzio europeo per l'acquisto e lo stoccaggio del gas naturale;

ad adoperarsi affinché siano anche adottate iniziative politico-diplomatiche finalizzate alla costituzione di un consorzio europeo per la produzione di idrogeno.

**G/2401/8/10**

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

la preoccupante *escalation* del prezzo del gas naturale, che e` arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso, causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette di luce e gas, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

in particolare, l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica impatta sulle bollette degli italiani, che sono già pesantemente gravate dagli oneri di sistema quantificabili in circa 15 miliardi di euro, quali corrispettivi destinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema energetico, tra i quali rientrano la promozione dell'efficienza energetica, il sostegno alle energie rinnovabili (componente maggiormente rilevante), lo smantellamento delle vecchie centrali nucleari, il *bonus* sociale, il regime tariffario speciale per le ferrovie. Peraltro, da gennaio 2022 partirà l'applicazione in bolletta di una nuova componente degli oneri di sistema, che peserà per ulteriori circa 2 miliardi di euro, relativa al *capacity market* atto a garantire la sicurezza del sistema e l'approvvigionamento di energia elettrica per effetto della non programmabilità delle rinnovabili;

per affrontare il problema del caro bollette, che non è solo contingente ma rischia di avere carattere strutturale, occorre intraprendere da parte del Governo, oltre alle misure di mitigazione previste dal decreto-legge in esame, anche una revisione della disciplina degli oneri di sistema, dei costi di rete e delle imposte (accise più IVA) che impattano in bolletta;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative strutturali per un riordino della disciplina delle varie componenti degli oneri di sistema e delle altre voci della bolletta elettrica, anche mediante lo spostamento di una parte degli oneri di sistema nella fiscalità generale.

**G/2401/9/10**

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

la preoccupante *escalation* del prezzo del gas naturale, che e` arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso, causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50 per cento su un solo fornitore *extra* UE, l'assenza di una regolamentazione comune e applicata in tutti gli stati membri sulla sicurezza con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regolamentazione degli scambi cross border (tariffe infrastrutture gas) che ha determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l'Italia influendo negativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli *Hard to Abate*,

sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

le previsioni di un inverno difficile sul fronte prezzi e sulla reale disponibilità del gas, la situazione critica del riempimento degli stoccaggi, soprattutto in Europa, e le difficoltà di approvvigionamento rischiano di rendere la misura dell'interrompibilità gas (introdotto lo scorso anno con il decreto ministeriale 30 settembre 2020) non attuabile dalle imprese;

le imprese stanno pensando di anticipare i fermi produttivi e le manutenzioni nel periodo invernale, in presenza dei prezzi del gas così sostenuti, perdendo così il requisito della continuità di prelievo, richiesto dall'interrompibilità gas;

impegna il Governo:

affinché la misura dell'interrompibilità gas non perda efficacia proprio in una situazione emergenziale per l'approvvigionamento del gas, a garantire maggiore flessibilità nella determinazione della capacità interrompibile, sia innalzando il riferimento della media mobile dei prelievi e sia innalzando il numero di giorni del periodo interrompibile che possono essere assegnati ai fermi-impianto, ad aumentare la richiesta del volume interrompibile, in modo da garantire una migliore risposta in caso di necessità e, infine, ad adeguare la remunerazione alla maggiore durata del servizio, al reale rischio interruzione e alle attuali condizioni di mercato.

**G/2401/10/10**

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

la preoccupante *escalation* del prezzo del gas naturale, che e` arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso, causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50 per cento su un solo fornitore *extra* UE, l'assenza di una regolamentazione comune e applicata in tutti gli stati membri sulla sicurezza con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regolamentazione degli scambi cross border (tariffe infrastrutture gas) che ha determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l'Italia influendo negativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli *Hard to Abate*, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica e l'indispensabile sicurezza europea e nazionale del sistema energetico devono indurre Europa e il nostro paese sia a ridurne l'elevata dipendenza da paesi terzi e dall'estero, per l'Italia oggi attestata al 95 per cento, sia ad una maggiore diversificazione degli approvvigionamenti;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative in sede comunitaria affinché nel pacchetto sulla finanza sostenibile si consideri il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica ed energetica, sia ai fini del contenimento dei costi dell'energia, sia per garantire stabilità, sicurezza e resilienza del sistema energetico.

**G/2401/11/10**

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

in ragione del rialzo del prezzo della materia prima gas, che e` arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso e che non accenna a diminuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi utenti, è stata prevista dall'art. 2 del decreto in parola la riduzione dell'aliquota Iva al 5 per cento alla fornitura di gas impiegato come combustibile per usi civili e usi industriali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021;

anche il prezzo dell'energia elettrica segue un *trend* di sensibile rialzo;

l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, come anche confermato da ARERA, perdurerà almeno fino al primo quadrimestre 2022, per poi attendersi una decrescita;

i provvedimenti adottati da ARERA, in attuazione delle previsioni decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, hanno natura temporanea e limitata al trimestre in corso.

impegna il Governo:

ad adottare, anche in sede di legge di bilancio 2022, un nuovo provvedimento per far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, che contenga analoghe misure già previste dal decreto in esame, anche ai consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, e a introdurre le misure necessarie per sostenere in particolare le aziende "gasivore".

**G/2401/12/10**

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

la preoccupante *escalation* del prezzo del gas naturale, che e` arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso, causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50 per cento su un solo fornitore *extra* UE, l'assenza di una regolamentazione comune e applicata in tutti gli stati membri sulla sicurezza con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regolamentazione degli scambi *cross border* (tariffe infrastrutture gas) che ha determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l'Italia influendo negativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli *Hard to Abate*, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

impegna il Governo:

a emanare al più presto il decreto sugli sgravi per le industrie gasivore, già previsto dall'articolo 21 della legge 20 novembre 2017, n. 167, anche per dare attuazione alle indicazioni presenti nel *Toolbox* dell'Europa per proteggere consumatori ed imprese, che vanno aiutate in conformità alle linee guida sugli aiuti di Stato.

**G/2401/13/10**

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

la preoccupante *escalation* del prezzo del gas naturale, che e` arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso, causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50 per cento su un solo fornitore *extra* UE, l'assenza di una regolamentazione comune e applicata in tutti gli stati membri sulla sicurezza con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regolamentazione degli scambi *cross border* (tariffe infrastrutture gas) che ha determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l'Italia influendo negativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli *Hard to Abate*, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica e l'indispensabile sicurezza nazionale del sistema energetico devono indurre il nostro paese sia a ridurne l'elevata dipendenza dall'estero, oggi attestata al 95 per cento, sia ad una maggiore diversificazione degli approvvigionamenti;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per aumentare la produzione nazionale di gas e aumentare l'approvvigionamento di gas proveniente dal nord Africa sfruttando la capacità di trasporto esistente, attualmente inutilizzata, a beneficio della sicurezza nazionale.

**G/2401/14/10**

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

la preoccupante *escalation* del prezzo del gas naturale, che e` arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso, a causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50 per cento su un solo fornitore *extra* UE, l'assenza di una regolamentazione comune e applicata in tutti gli stati membri sulla sicurezza, con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regolamentazione degli scambi *cross border* (tariffe infrastrutture gas) che ha determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l'Italia influendo negativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale ed il suo ruolo di accompagnamento strategico nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai

processi industriali, segnatamente quelli *Hard to Abate*, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative in sede comunitaria per definire un regolamento urgente e di immediata efficacia che stabilisca regole comuni per la gestione della sicurezza degli approvvigionamenti gas (regolamentazione degli stoccaggi e profili di riempimento comuni anche con utilizzo di contratti del tipo *capacity mechanism* e/o gestione delle riserve strategiche regolate dallo stato membro) e relativi profili di utilizzo.

**G/2401/15/10**

Anastasi, Donno, Puglia

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

considerato che:

la recente impennata dei prezzi sul Mercato del Giorno Prima (MGP) dell'energia elettrica appare, quantomeno in Italia, sostanzialmente legata alle regole di mercato che condizionano i costi di produzione termoelettrici, ossia il prezzo *spot* del gas naturale (combustibile utilizzato dai cicli combinati, tecnologia di generazione che fissa il prezzo marginale nel mercato italiano) ed il prezzo dei permessi di emissione di CO2 sul mercato europeo ETS;

ad una prima analisi, infatti, la differenza tra i prezzi MGP ed i costi variabili di produzione dei cicli combinati si attesta in media su valori non dissimili da quelli tipici del periodo pre-Covid, quando la domanda non aveva ancora subito la depressione dello scorso anno. Ciò significa che, all'incremento dei costi di produzione, non pare essersi aggiunto un significativo incremento dell'esercizio di potere di mercato da parte dei produttori;

il MGP ed il resto dei mercati europei a cui esso è accoppiato sono peraltro mercati spot a prezzo marginale, ossia mercati in cui, per ciascuna ora del giorno dopo oggetto di contrattazione, il prezzo di vendita dell'energia corrisponde al prezzo dell'offerta più costosa che il mercato ha dovuto accettare per poter soddisfare tutta la domanda. La conseguenza di ciò è che anche le offerte di vendita a prezzi inferiori a quello dell'offerta marginale vengono accettate e remunerate al prezzo di quest'ultima, godendo quindi di una *extra*-remunerazione, detta "rendita inframarginale". Al riguardo, la teoria economica sostiene che, in un mercato ideale perfettamente competitivo, in cui il prezzo di offerta corrisponde al costo variabile di produzione, la rendita inframarginale è necessaria a coprire i costi fissi, di investimento e di O&M;

tuttavia, nella situazione odierna del mercato, l'abnorme crescita dei prezzi *spot* ha determinato una rilevante crescita delle rendite inframarginali, e quindi dei corrispondenti *extra*-profitti, per quelle tecnologie di generazione caratterizzate da costi variabili di produzione cresciuti meno di quelli dei cicli combinati, come nel caso degli impianti a carbone, o addirittura pressoché nulli, come nel caso degli impianti a fonti rinnovabili;

nel caso degli impianti a fonti rinnovabili, occorre distinguere tra impianti non incentivati ed impianti incentivati. Riguardo ai primi, gli impianti idroelettrici tradizionali, che peraltro risultano ormai ampiamente ammortizzati e che quindi necessitano di coprire limitati costi fissi, hanno pienamente beneficiato delle elevate rendite inframarginali. Riguardo ai secondi, occorre distinguere tra tre tipologie di schemi di incentivazione: 1) quelli in cui l'energia prodotta resta nella disponibilità del produttore (*feed-in premium* quale ad esempio il conto energia) che, oltre all'incentivo, beneficia direttamente della vendita sul mercato dell'energia prodotta agli elevati prezzi *spot*; 2) quelli che

prevedono la cessione dell'energia al GSE (*feed-in tariff* quale ad esempio la tariffa onnicomprensiva): in questo caso il produttore rinnovabile non è esposto ai prezzi *spot*, per cui l'unico beneficiario dei loro livelli elevati risulta il GSE, che può in tal modo ridurre il peso della componente tariffaria ASOS a copertura dei costi di incentivazione alle fonti energetiche rinnovabili (FER), generando un ritorno positivo per i consumatori, peraltro a loro volta esposti agli elevati prezzi di acquisto dell'energia; 3) quelli che prevedono a monte un meccanismo di asta per assegnare una *feed-in tariff* regolata con un contratto a due vie, come gli schemi di incentivazione di cui al "decreto FER 1": in tal caso, l'incentivo corrisponde alla differenza tra la tariffa definita su base di asta e il prezzo zonale orario, per cui qualora quest'ultimo dovesse superare il valore della tariffa, il produttore dovrebbe rendere al GSE, andando a ridurre il peso della componente tariffaria ASOS;

rilevato che:

in passato, per risolvere il problema delle eccessive rendite inframarginali fu fatta la proposta di convertire MGP dal sistema a prezzo marginale al sistema *pay-as-bid*, nel quale ogni offerta accettata è remunerata al proprio prezzo, eliminando in tal modo alla radice ogni rendita inframarginale. Vi sono molte ragioni per sostenere che un sistema *pay-as-bid* è meno efficiente di un sistema a prezzo marginale, tuttavia, nel caso specifico, poiché i partecipanti al mercato sono razionali, nel passare al *pay-as-bid* essi ovviamente cambierebbero strategia di offerta, offrendo prezzi vicini a quelli che ciascuno di essi stimerebbe essere il prezzo marginale del mercato, conseguendo quindi un risultato, in termini di esborso complessivo per i consumatori, nel migliore dei casi identico a quello del sistema a prezzo marginale;

su questo tema, più di recente la Spagna ha introdotto una misura temporanea volta a ridurre gli *extra*-profitti da rendita inframarginale che gli impianti di generazione a bassi o nulli costi variabili (impianti nucleari, idroelettrici, eolici e solari) stanno ottenendo in questo periodo, grazie ai prezzi spot *day-ahead* molto elevati che si sono verificati anche in quel Paese, spinti dai rincari del gas e dei permessi di emissione di CO2, ai cui costi tali impianti non sono esposti. In particolare, questa misura non si applica agli impianti incentivati e a quelli di potenza inferiore a 10 MW, né agli impianti a fonti rinnovabili non incentivati che abbiano stipulato contratti di lungo termine (*PPA - Power Purchase Agreement*) che non prevedano coperture legate agli incrementi dei prezzi del gas e che quindi non abbiano incrementato i ricavi per via della crescita dei prezzi;

più in generale, occorre chiedersi se un modello di mercato come quello *spot* a prezzo marginale, il cui presupposto fondamentale è l'effettuazione di offerte a livelli di prezzo correlati ai costi di produzione variabili di breve periodo, abbia ancora senso laddove una quota sempre più ampia del mercato sia coperta da fonti, quali quelle rinnovabili, caratterizzate da costi variabili pressoché nulli e pure in buona parte incentivate. Poiché gli impianti a fonti rinnovabili hanno invece significativi costi fissi, in particolare di investimento, appare evidente come, in assenza di incentivi, la copertura di tali costi, e quindi la bancabilità degli investimenti, sia meglio garantita da contratti di vendita dell'energia di lungo periodo, quali i PPA, piuttosto che da una quotidiana ed incerta competizione sul mercato spot, dove attualmente sono in larga misura le altre fonti a fare il prezzo. Stabilizzare il prezzo di acquisto sul medio-lungo periodo sarebbe peraltro altrettanto benefico per il consumatore controparte del contratto;

laddove la produzione FER, in particolare non programmabile, fosse opportunamente contrattualizzata sul medio-lungo termine, e quindi per nulla esposta al prezzo *spot*, il ruolo del mercato *spot* rimarrebbe quello di coprire la domanda residua, che a sua volta andrebbe progressivamente a ridursi per via degli obiettivi di neutralità climatica al 2050. In tale ottica, a tendere, a livello *spot* per l'energia sopravviverebbe il solo mercato di bilanciamento;

nelle more di una riforma di tale meccanismo di mercato, particolare attenzione deve essere prestata agli eventuali comportamenti anticoncorrenziali degli operatori sul mercato del giorno prima. In questa situazione congiunturale, i valori altissimi raggiunti dalle offerte dei cicli termoelettrici (300 euro/MWh dei primi di ottobre vs 50 euro/MWh ante-Covid) garantiscono, infatti, rendite inframarginali elevatissime a tutti i rimanenti impianti. Tali rendite risultano assolutamente fuori scala

rispetto sia ai valori pre-Covid sia alle ragionevoli attese di mercato. Questa condizione potrebbe costituire un forte stimolo alla presentazione di offerte indebitamente elevate da parte degli operatori, in quanto, da un lato, essi si garantirebbero una elevata remunerazione della produzione da impianti termoelettrici, dall'altro, sarebbe ulteriormente esaltato il valore delle rendite infra marginali di tutti impianti in possesso dei medesimi operatori;

impegna il Governo:

a fronte dello scenario delineato in premessa, a valutare, nell'ambito della prossima legge di bilancio, la creazione di un fondo alimentato mediante gli *extra* profitti realizzati dalle aziende favorite dall'aumento del prezzo del gas, al fine di sostenere i costi sociali delle fasce più deboli, che maggiormente hanno subito l'effetto della pandemia, nonché di agevolare un percorso che renda più equa la transizione verso la decarbonizzazione.

**G/2401/16/10**

Castaldi, Donno, Puglia

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premesso che:

il decreto-legge in esame mira a contenere, per il quarto trimestre di quest'anno, gli effetti dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico e in quello del gas naturale. In particolare, è previsto uno sgravio fiscale che compensi parzialmente gli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche (1,2 miliardi) e che annulli le aliquote relative a questi oneri per gli utenti domestici e per le utenze non domestiche in bassa tensione (0,8 miliardi). Per il settore del gas naturale, il decreto prevede inoltre l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento (circa 0,6 miliardi) e il contenimento delle aliquote gravanti sugli oneri di sistema (quasi 0,5 miliardi). Viene infine rafforzato il *bonus* sociale elettrico e gas (0,5 miliardi) con l'obiettivo di sterilizzare completamente gli aumenti delle bollette per le categorie più svantaggiate. Secondo le stime del Governo, beneficerebbero di quest'ultimo intervento circa 3,5 milioni di famiglie;

considerato che:

da diversi mesi si sta facendo sempre più evidente quale fenomeno a livello mondiale l'interruzione delle catene globali di approvvigionamento con conseguente carenza delle materie prime che ha portato ad un eccezionale aumento dei prezzi delle stesse. Tale situazione è in gran parte riflesso di una serie di fattori congiunturali internazionali, largamente connessi all'emergenza epidemiologica mondiale in atto da Covid-19 e risulta essere trasversale a molteplici settori, da quello dei prodotti agricoli di base a quello delle costruzioni, in cui gli aumenti hanno riguardato soprattutto i metalli, le materie plastiche derivate dal petrolio, il calcestruzzo e bitumi, causando difficoltà di approvvigionamento per le aziende che hanno prodotto in gravi ripercussioni sociali ed economiche, al settore dell'energia, in cui gli aumenti, stanno causando una vera e propria crisi energetica;

l'Agenzia internazionale dell'energia ha stimato che la domanda mondiale di gas naturale è in crescita sia nel 2021 (+3,7 per cento a/a), su livelli simili a quelli rilevati nel 2019, che nel biennio successivo (+1,3 per cento a/a nel 2022 e +1,9 per cento a/a nel 2023), mentre per quanto riguarda l'energia elettrica, nel corso del 2021, è proseguita la fase rialzista fino al raggiungimento, nelle prime settimane di settembre, del massimo storico del PUN di 143,2 euro/MWh. Tale aumento è ascrivibile sia alla ripresa dei consumi elettrici italiani che, soprattutto, ai costi di generazione spinti verso l'alto dai crescenti prezzi del gas naturale all'ingrosso e dei permessi di emissione; sempre l'AIE nell'ultimo aggiornamento di ottobre dell'*Oil market report* riporta chela carenza di gas naturale, GNL e carbone, oltre ad ostacolare la ripresa economica sta comportando un massiccio uso di petrolio greggio per la generazione di energia elettrica;

da una prospettiva europea non è solo l'Italia a subirne gli effetti: gli aumenti delle materie

prime e della CO2 confermano, infatti, forti ripercussioni sui prezzi finali dei consumatori anche in altri Paesi europei, quali la Spagna e la Francia. Secondo l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i prezzi europei del gas sono cresciuti di oltre l'80 per cento nel terzo trimestre del 2021 rispetto al secondo, con picchi nei mercati all'ingrosso di oltre 70 euro/MWh nella seconda metà di settembre (contro i circa 20 euro/MWh di inizio anno); tali aumenti sono correlati anche all'aumento di prezzo della CO2 che, dalla fine del mese di agosto di quest'anno, si è attestato oltre i 60 euro/tCO2. A titolo di confronto, si pensi che nel mese di settembre del 2020 la CO2 valeva circa 28 euro/tCO2. Nel confronto con il secondo trimestre del 2021, il prezzo medio rilevato nel terzo trimestre è risultato in aumento del 13 per cento circa;

nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2021, presentata al Parlamento nel mese di settembre, è stato evidenziato che sebbene il "forte aumento del prezzo del gas naturale e dell'elettricità sembri dovuto ad una serie di fattori temporanei, tuttavia, la domanda mondiale di energia è in crescita e, dal lato dell'offerta, fattori ambientali e geopolitici potrebbero esercitare ulteriori effetti avversi. Pertanto, l'eventualità di una carenza di offerta e/o persistenza del rialzo dei prezzi costituisce un rilevante fattore di rischio per la previsione di crescita e inflazione";

considerato inoltre che:

l'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche ha determinato incrementi delle tariffe decise dall'ARERA in due riprese. Nello specifico, il 1° luglio 2021 l'ARERA ha comunicato gli aumenti delle tariffe dell'energia elettrica e del gas in vigore nel terzo trimestre del 2021, rispettivamente del 10 e del 15 per cento. L'ARERA è intervenuta nuovamente in data 28 settembre 2021, sancendo aumenti delle tariffe dell'energia elettrica e del gas rispettivamente del 29,8 e del 14,4 per cento valevoli dal quarto trimestre del 2021. In entrambe le occasioni l'intervento del Governo ha consentito di attenuare l'entità degli aumenti tariffari;

in risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 3-02537, presentato alla Camera dei deputati, il Ministro della transizione ecologica ha annoverato tra le cause degli aumenti di prezzo delle materie prime: "la riduzione delle quantità rifornite dai Paesi produttori verso l'Europa, che vanno più a beneficio dei Paesi ad Est; i bassi livelli di stoccaggio nei siti europei, dovuti all'inverno di lunga durata; la decisa ripresa dell'economia, che comporta una grande richiesta di energia; ritardi nell'autorizzazione a esercire nuovi metanodotti di importazione; determinate forme di distribuzione che incidono sul mercato interno"; nel rispondere invece all'atto di sindacato ispettivo n. 3-02538, il Ministro ha ammesso che "nonostante nel Piano integrato energia e clima (il PNIEC) siano state previste misure per attuare la transizione energetica, i consumi di gas del nostro Paese saranno ancora consistenti nel breve e medio termine, in quanto il percorso verso una completa decarbonizzazione dell'energia sarà influenzato anche dalle tempistiche di sviluppo delle tecnologie per la transizione, dall'economicità dei relativi processi e dalla sicurezza del sistema energetico complessivo";

a conferma del fatto che l'attuale condizione è fonte di grande preoccupazione per le Istituzioni europee, il 14 ottobre, la Commissaria per l'energia, Kadri Simson, ha presentato al Parlamento europeo il pacchetto di misure di breve e medio termine messe a punto dalla Commissione per fronteggiare l'aumento dei prezzi nel settore dell'energia, il quale verosimilmente si protrarrà per tutto l'inverno; sebbene sia stato ribadito che l'UE continuerà a lavorare a un sistema energetico efficiente, caratterizzato da una grossa quota di rinnovabili, rimane fermo che per quanto queste ultime stiano diventando più convenienti e rivestano sempre più importanza nella fornitura di energia alla rete elettrica e nella fissazione dei prezzi, nei periodi di maggiore domanda sono ancora necessarie altre fonti di energia, compreso il gas; come sottolineato, anche a livello nazionale, la crisi ha messo in luce un altro aspetto, cioè l'importanza dello stoccaggio per il funzionamento del mercato europeo del gas. Al momento l'Unione è in grado di stoccare oltre il 20 per cento del gas che consuma ogni anno, ma non tutti gli Stati membri dispongono di impianti appositi, e in ogni caso non sempre l'uso che ne fanno e gli obblighi di manutenzione sono gli stessi;

valutato che:

destano preoccupazione le ultime dichiarazioni del presidente russo, Vladimir Putin, il quale, da

un lato, ha attribuito l'incremento del prezzo del gas alla carenza di energia elettrica dovuta allo sviluppo delle energie rinnovabili, dall'altro non ha ancora specificato quando e in che misura la Russia potrebbe aumentare i volumi forniti all'Europa per contribuire stabilizzare il mercato;

l'orientamento europeo, come confermato dalla Commissaria Ue per le questioni energetiche, Kadri Simson, nel presentare le proposte di breve e medio termine, è quello di attuare una politica di tolleranza zero per ogni manipolazione e speculazione di mercato, poiché una delle comuni priorità rimane quella di continuare ad aumentare gli investimenti in fonti energetiche rinnovabili in modo da consentire ai Paesi europei di essere meno dipendenti dalle forniture di petrolio, gas e carbone con relativi rischi associati alla volatilità di prezzi e mercati;

il Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre si è occupato della recente impennata dei prezzi dell'energia e ha esaminato l'impatto dell'aumento dei prezzi sui cittadini e sulle imprese, soprattutto sui cittadini vulnerabili e sulle PMI, che cercano di riprendersi dalla pandemia di COVID-19. Il pacchetto di misure presentato nella comunicazione della Commissione sulla risposta all'aumento dei prezzi dell'energia contiene misure utili sia nel breve che nel più lungo periodo. Il Consiglio europeo invita: 1) la Commissione a studiare il funzionamento dei mercati del gas e dell'energia elettrica, nonché del mercato dell'EU ETS, con l'aiuto dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Successivamente la Commissione valuterà se taluni comportamenti di negoziazione richiedano ulteriori misure di regolamentazione; 2) gli Stati membri e la Commissione a utilizzare urgentemente al meglio il pacchetto di misure per fornire aiuto a breve termine ai consumatori più vulnerabili e sostenere le imprese europee, tenendo conto della diversità e specificità delle situazioni negli Stati membri; 3) la Commissione e il Consiglio a prendere in considerazione in tempi brevi misure a medio e lungo termine volte a contribuire a un'energia a prezzi abbordabili per le famiglie e le imprese, aumentare la resilienza del sistema energetico dell'UE e del mercato interno dell'energia, provvedere alla sicurezza dell'approvvigionamento e sostenere la transizione verso la neutralità climatica, tenendo conto della diversità e specificità delle situazioni negli Stati membri; 4) la Banca europea per gli investimenti a esaminare in che modo accelerare gli investimenti nella transizione energetica, nel quadro del suo attuale margine di manovra in termini di capitale, nell'ottica di ridurre i rischi di future perturbazioni e realizzare le ambizioni dell'Europa in materia di connettività globale;

i lavori saranno portati immediatamente avanti nella riunione straordinaria del Consiglio TTE (Energia) del 26 ottobre 2021. Il Consiglio europeo seguirà l'evoluzione della situazione e ritornerà sulla questione a dicembre;

in tale quadro, desta preoccupazione l'atteggiamento di alcuni Stati, come l'Ungheria e la Polonia, che hanno annunciato una posizione unitaria di contrasto al pacchetto "Fit for 55", in quanto attribuiscono alla Commissione europea la responsabilità di star deliberatamente alzando i prezzi energetici per favorire la transizione alle rinnovabili, causando così un incremento delle bollette negli Stati membri;

impegna il Governo:

tenuto conto che l'incremento dei prezzi riguarda tutte le *commodities* e rischia di generare impatti rilevanti a danno della capacità di spesa delle famiglie e dei consumi, ad attivare con urgenza un tavolo con i rappresentanti della filiera agroalimentare, al fine di individuare forme di intervento per sostenere la domanda interna e mitigare l'effetto dei rincari dei beni energetici e delle materie prime sulle famiglie italiane e sulle imprese;

ad adottare tutte le opportune ed ulteriori misure fiscali a vantaggio del reddito disponibile delle famiglie e della competitività delle imprese, nonché quelle necessarie a prevenire che nello scenario descritto in premessa si possano innestare eventuali conseguenze a danno di consumatori e imprese derivanti dalla prossima entrata in vigore di eventuali nuove tasse al consumo;

a fronte dei rischi emergenti legati alle crescenti difficoltà nella catena degli approvvigionamenti di materie prime e all'aumento dei relativi prezzi, ad accompagnare i settori produttivi più esposti agli effetti della fase di transizione in atto nella riconversione delle produzioni tradizionali e nella formazione del capitale umano.

**G/2401/17/10**

Castaldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premesso che:

il decreto-legge in esame mira a contenere, per il quarto trimestre di quest'anno, gli effetti dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico e in quello del gas naturale;

la dinamica dei prezzi dell'energia, dopo la profonda discesa che ha caratterizzato il 2020, ha visto una decisa impennata al rialzo, determinata da una brusca accelerazione di tutti i costi delle materie prime - a causa della ripresa economica dopo i ribassi dovuti alla pandemia da Covid-19 e delle difficoltà occorse nelle filiere di approvvigionamento - e dalle alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2, con variazioni che, nel giro di pochi mesi, hanno proiettato i prezzi delle materie prime decisamente verso massimi storici;

considerato che:

il forte aumento del costo delle materie prime e dei costi dei materiali da costruzione è al centro delle preoccupazioni del settore delle costruzioni. L'aumento dei prezzi, insieme alla mancanza dei materiali e alla mancanza di manodopera, mette infatti a rischio la ripresa del settore delle costruzioni e dell'economia italiana e rischia di minare in particolare la possibilità di usare tempestivamente i fondi del PNRR;

come evidenziato in sede di audizione sul provvedimento in esame, la problematica riguarda sia il mercato pubblico che quello privato. Per il mercato privato, non sono state sinora individuate soluzioni efficaci, sebbene siano state avanzate proposte volte a prevedere la revisione prezzi, consentendo alle parti di procedere alla rinegoziazione del contratto anche nel caso in cui vi siano clausole difformi, e a regolamentare eventuali ritardi nei lavori;

per i lavori pubblici, finora, è stata prevista solo una norma per il primo semestre 2021 con uno stanziamento per il fondo nazionale di 100 milioni di euro. Tale misura, sicuramente positiva, necessita di ulteriori interventi. Occorre, infatti, intervenire anche con riferimento al secondo semestre, nonché con riferimento ai prezziari sulla base dei quali vengono bandite le gare attuali, che vanno adeguatamente aggiornati;

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche nell'ambito della prossima manovra di bilancio, volta a sostenere il settore delle costruzioni, che risente notevolmente del forte aumento del costo delle materie prime e dei costi dei materiali.

**G/2401/18/10**

Anastasi, Dell'Olio, Donno, Puglia

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede che, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Si dispone, inoltre, che per il quarto trimestre 2021 ARERA provveda a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri

generali gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro;

da diversi mesi si sta facendo sempre più evidente quale fenomeno a livello mondiale l'interruzione delle catene globali di approvvigionamento con conseguente carenza delle materie prime che ha portato ad un eccezionale aumento dei prezzi delle stesse. Tale situazione è in gran parte riflesso di una serie di fattori congiunturali internazionali, largamente connessi all'emergenza epidemiologica mondiale in atto da Covid-19. Per contrastare i rincari dei prezzi all'ingrosso del gas naturale e dell'energia elettrica il Governo ha adottato misure temporanee per contenere gli aumenti delle bollette dell'energia per le famiglie e le imprese, quali, da ultimo, il decreto-legge in esame. L'unica misura efficace al fine di attenuare i forti incrementi delle bollette del gas per l'industria è quella prevista all'articolo 2, comma 2, che azzera gli oneri di sistema, sebbene a fronte di aumenti del prezzo del gas che sono dell'ordine di 1 euro/Smc, la riduzione degli oneri incide per circa 2c euro/Smc;

considerato che:

i dati disponibili confermano la tendenza a ulteriori rialzi dei prezzi dell'energia nell'immediato futuro. Le previsioni di medio periodo, inoltre, ad oggi lasciano intravedere un processo ancora lento di riallineamento verso prezzi più bassi, con prezzi del gas naturale superiori ai 40 EUR/MWh per tutto il 2022, per poi scendere verso i 30 EUR/MWh solo nel 2023;

il Ministro dello sviluppo economico, con decreto del 30 settembre 2020, ha definito, in relazione alla sicurezza e all'affidabilità del sistema gas, l'istituzione di un meccanismo per un servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, aggiuntiva rispetto a quella derivante dall'attivazione di eventuali contratti di fornitura di tipo interrompibile già presenti e stipulati dagli operatori, per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali. Il medesimo decreto disciplina sia le modalità di attuazione del servizio di interrompibilità, che le sanzioni in caso di mancata attivazione dell'interrompibilità assegnata;

il periodo complessivo di possibile attivazione della misura è compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo di ciascun anno; pertanto, le previsioni di un inverno difficile sul fronte prezzi e sulla reale disponibilità del gas, la situazione critica del riempimento degli stoccaggi, soprattutto in Europa, e le difficoltà di approvvigionamento, rischiano di rendere la misura dell'interrompibilità gas non attuabile dalle imprese;

considerato inoltre che:

per i motivi sovresposti, le imprese stanno pensando di anticipare i fermi produttivi e le manutenzioni nel periodo invernale, a causa di prezzi del gas così sostenuti, rischiando così di perdere il requisito della continuità di prelievo, richiesto dall'interrompibilità gas, e causando la perdita di efficacia della misura proprio in una situazione emergenziale per l'approvvigionamento del gas,

impegna il Governo:

1) ad adottare le opportune misure volte a garantire maggiore flessibilità nella determinazione della capacità interrompibile, quali l'aumento dei giorni di riferimento della media mobile dei prelievi, nonché l'aumento del numero di giorni del periodo interrompibile che possono essere assegnati ai fermi-impianto;

2) ad aumentare la richiesta del volume interrompibile, portandolo a da 10 a 15 milioni di Smc/g, in modo da garantire una migliore risposta in caso di necessita`;

3) ad adeguare la remunerazione alla maggiore durata del servizio al reale rischio interruzione e alle attuali condizioni di mercato.

**G/2401/19/10**

Castaldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei

prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premesso che:

il decreto-legge in esame mira a contenere, per il quarto trimestre di quest'anno, gli effetti dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico e in quello del gas naturale;

considerato che:

le tensioni su prezzi gas e CO2 hanno comportato un aumento del costo della bolletta elettrica di circa 40 miliardi di euro su base annua. Tali tensioni potranno perdurare in ragione della chiusura degli impianti a carbone a livello mondiale, della riduzione negli investimenti nell'upstream *gas&oil*, della crescita della domanda energetica internazionale nonché dalla lentezza della crescita FER e degli investimenti in accumuli;

lo sviluppo coordinato delle fonti rinnovabili non programmabili (FRNP) e dei sistemi di accumulo, insieme ad una maggiore penetrazione del vettore elettrico, sono fattori chiave per ridurre la dipendenza energetica del Paese, limitare le tensioni sui prezzi dell'energia dovute ai costi delle *commodity* (gas e CO 2), e fare da volano per la crescita economica del Paese, la ricerca e l'innovazione tecnologica;

come evidenziato in sede di audizione, l'avvio di un programma di investimenti in fonti energetiche rinnovabili (FER) e accumuli, che potrà essere reso possibile solo se accompagnato da una ulteriore semplificazione autorizzativa, consentirebbe di sostituire la produzione a gas con rinnovabili e accumuli e ridurre il numero di ore in cui la tecnologia è marginale, con il beneficio di una minore esposizione del prezzo dell'energia elettrica al costo del gas e di conseguenza una minore volatilità del prezzo dell'elettricità per famiglie e imprese,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a favorire gli investimenti in fonti energetiche rinnovabili (FER) e in sistemi di accumulo, al fine di ridurre la dipendenza energetica del Paese, limitare le tensioni sui prezzi dell'energia dovute ai costi delle materie prime e rilanciare la crescita economica del Paese e il settore della ricerca e dell'innovazione tecnologica.

**G/2401/20/10**

Toffanin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

l'articolo 1, al fine di contenere gli effetti dell'imminente aumento delle bollette elettriche previsto per il mese di ottobre 2021, conferisce, anche per il IV trimestre 2021, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), l'importo di 1.200 milioni di euro destinati a parziale compensazione degli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche, di cui, 700 milioni specificamente destinati al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica;

inoltre, dispone l'annullamento da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per il IV trimestre 2021, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, entro il 15 dicembre 2021, sono trasferite a CSEA ulteriori risorse, pari a 800 milioni di euro;

l'attività dei consorzi di bonifica è riferita alla tutela del territorio e il loro consumo orario di energia elettrica risulta sostanzialmente imprevedibile *ex ante* poiché non legato ad uno storico e nemmeno ad un ciclo produttivo ma a una serie di condizioni meteo, e non solo, note solamente nell'immediato,

tale specificità non viene attualmente riconosciuta dalla normativa attuale dello sbilanciamento

(differenza oraria tra l'energia programmata *ex ante* e l'energia consumata a consuntivo) che si basa sull'allegato A alla deliberazione ARERA 111/2006 s.m.i. Per questo i consorzi di bonifica vengono penalizzati economicamente nello svolgimento della loro attività. In particolare l'onere di programmare i consumi è in capo al fornitore di energia elettrica che, nonostante svolga tale attività nel rispetto dei principi di diligenza e prudenza, si trova a sostenere costi di sbilanciamento molto elevati che, da prassi consolidata di mercato, include all'interno dei prezzi di fornitura. Così, rispetto agli altri clienti finali, i consorzi di bonifica hanno un aggravio di spesa che non può esser in alcun modo evitata, né da loro né dal loro fornitore, non potendo programmare la loro attività;

con l'aumento di oltre il 300 per cento da inizio anno dei prezzi della componente energia elettrica, gli oneri di sbilanciamento (correlati al prezzo dell'energia), pur attuando, come detto, tutti i meccanismi di diligenza e prudenza, hanno raggiunto, per le forniture intestate ai consorzi di bonifica, valori prossimi ai 3,00 euro/MWh. Considerando il consumo di energia elettrica dei consorzi di bonifica di circa 1.100.000 MWh/anno, l'onere per sbilanciamento equivale a 3.300.000 euro/anno. Una gestione dello sbilanciamento poco accurata, può determinare penali che raggiungono anche gli 8 euro/MWh;

occorrerebbe prevedere, quindi, che i punti di prelievo afferenti ai consorzi di bonifica debbano essere evidenziati così da valorizzare il loro sbilanciamento elettrico esclusivamente secondo quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, lettera a), ii) e lettera b), ii) dell'allegato A alla deliberazione ARERA 111/2006 s.m.i., non considerando quindi le penalizzazioni previste dal citato articolo 40, comma 3, lettera a), i) e lettera b), i) dell'allegato A alla predetta deliberazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di dare attuazione a quanto esposto in premessa.

Art. 1

**1.1**

Collina

*Al comma 2, sostituire le parole:* «16,5 kW» *con le seguenti:* «30 kW».

**1.2**

Anastasi, Dell'Olio, Donno, Puglia

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, dopo le parole:* «con potenza disponibile fino a 16,5 kW» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «, nonché alle utenze non domestiche in bassa tensione per alimentazione esclusiva dei punti di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, di cui all'allegato A della deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 27 dicembre 2019, n. 568/2019, senza limitazioni alla potenza disponibile»;

*b) al secondo periodo, sostituire le parole:* «800 milioni» *con le seguenti:* «810 milioni»;

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) all'alinea, sostituire le parole:* «2.838,4 milioni» *con le seguenti:* «2.848,4 milioni»;

*b) alla lettera e), sostituire le parole:* «300 milioni» *con le seguenti:* «310 milioni».

**1.3**

Anastasi, Dell'Olio, Donno, Puglia

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché alle somministrazioni di energia elettrica ricomprese in un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o in un contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.»;

*b) al secondo periodo, sostituire le parole:* «800 milioni» *con le seguenti:* «820 milioni»;

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) all'alinea, sostituire le parole:* «2.838,4 milioni» *con le seguenti:* «2.858,4 milioni»;

*b) alla lettera e), sostituire le parole:* «300 milioni» *con le seguenti:* «320 milioni».

**1.4**

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 2, dopo le parole* «con potenza disponibile fino a 16,5 kW», *aggiungere le seguenti:* «nonché alle somministrazioni di energia elettrica ricomprese in un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o in un contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.*

**1.5**

Garnero Santanchè, Nastri

*Al comma 2, dopo le parole:* «con potenza disponibile fino a 16,5 kW» *inserire le seguenti:* «nonché alle somministrazioni di energia elettrica ricomprese in un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o in un contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».

**1.6**

Collina, Manca, Giacobbe

*Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente:* «La disposizione si applica anche alle utenze non domestiche che eccedono il limite di potenza disponibile indicato, purché la spesa sostenuta per l'energia incida per almeno il 30 per cento sul fatturato e purché le dette imprese non accedano alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.».

**1.7**

Collina, Manca

*Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente:* «La disposizione si applica anche alle utenze non domestiche di cui al Codice ATECO 13 - Preparazione e filatura di fibre tessili, che eccedono il limite di potenza disponibile indicato, purché queste non accedano alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.».

**1.8**

Gallone, Tiraboschi

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti:* «Fatta eccezione per le imprese a forte consumo di energia che possono accedere alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, la disposizione si applica anche alle utenze non domestiche con disponibilità di potenza superiore a 16,5 kW, a condizione che la spesa media sostenuta per il consumo di energia elettrica nei tre anni precedenti a quello in corso sia superiore al 30 per cento rispetto all'ammontare medio del fatturato calcolato sul medesimo periodo. A tali fini, sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, ulteriori risorse pari a un miliardo di euro».

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) all'alinea sostituire le parole* «determinati in 2.838,4 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «determinati in 3.038,4 milioni di euro per l'anno 2021»;

*b) dopo la lettera* e)*, aggiungere la seguente:* «e-*bis*) quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva delle spese impreviste di cui all'articolo 28, della legge

31 dicembre 2009, n. 196;».

**1.9**

Nencini

*Dopo il comma 2 inserire il seguente*:

«2-*bis*. A decorrere dall'anno 2022 sono altresì annullate le suddette aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.».

**1.0.1**

Toffanin

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 1-*bis*.

1. I punti di prelievo afferenti ai consorzi di bonifica sono evidenziati al fine di valorizzare il loro sbilanciamento elettrico esclusivamente secondo quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, lettera *a)*, *ii)* e lettera *b)*, *ii)* dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 111/2006, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 153 (Supplemento ordinario n. 158) del 4 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

**G/2401/21/10**

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

il rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso e che non accenna a diminuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi utenti;

il comma 1 dell'articolo 2 prevede che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, siano assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento;

l'attuale testo normativo pone alcuni dubbi in merito all'ambito di applicazione dell'aliquota IVA in parola; circostanza da cui potrebbero discendere contenziosi sia con il consumatore finale che con l'Agenzia delle entrate in merito alla corretta applicazione della misura;

impegna il Governo:

- ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di confermare che l'ambito di applicazione della disposizione riguarda tutte le somministrazioni di gas naturale destinato alla combustione per usi civili ed industriali, comprese quelle per gli utilizzi esclusi da tassazione di cui agli articoli 21 e 22 del TUA e le esenzioni e gli impieghi agevolati ad aliquota ridotta di cui agli articoli 17 e 24 del TUA nonché chiarire che anche le componenti accessorie addebitate nella bolletta in ragione della somministrazione di gas naturale sono soggette alla medesima aliquota ridotta prevista dall'articolo 2 in parola.

**G/2401/22/10**

Collina

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premesso che:

l'articolo 2 del decreto legge reca misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale, sia per gli usi civili che per quelli industriali;

in particolare, il comma 2 del suddetto articolo prevede per il quarto trimestre 2021 una riduzione delle aliquote relative agli oneri generali gas;

i settori manifatturieri ad elevato utilizzo di gas naturale stanno fronteggiando un'impennata del prezzo della fonte energetica che sta mettendo in discussione la stessa profittabilità dell'attività di impresa e tale congiuntura si inserisce in un contesto che registra un costo dell'energia strutturalmente più elevato nel nostro Paese rispetto a quello dei principali Paesi nostri *competitor* nel manifatturiero;

il gas naturale è destinato ad essere il combustibile per la transizione, in attesa di alternative tecnologicamente ed economicamente sostenibili, essendo la più pulita tra le fonti fossili;

impegna il Governo:

ad adottare, prima della perdita di efficacia delle misure contenute nell'articolo 2, comma 2, del presente decreto-legge, l'atteso decreto per la rideterminazione dell'applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas, già prevista dall'articolo 21 della legge 20 novembre 2017, n. 167.

**G/2401/23/10**

Collina

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premesso che:

al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi nel settore del gas naturale, il decreto in esame, all'articolo 2, prevede che "in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento";

le più aggiornate previsioni di medio periodo, secondo i dati dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, prevedono che i prezzi del gas naturale rimangano superiori a 40 EUR/MWh per tutto il 2022, con una diminuzione verso i 30 EUR/MWh solo nel 2023, rendendo dunque necessaria una proroga per il prossimo anno delle misure introdotte dal decreto in esame;

considerato che:

il brusco aumento dei prezzi del gas rischia di mettere a repentaglio la ripresa a seguito della pandemia da COVID-19, soprattutto nei settori industriali che richiedono una grande e costante quantità di energia;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di applicare, al fine di garantire la continua ripresa delle attività economiche, le disposizioni di assoggettamento all'aliquota IVA del 5 per cento previste dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, anche nell'anno 2022, qualora i prezzi del gas naturale rimangano sugli attuali livelli.

**G/2401/24/10**

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

in ragione del rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso e che non accenna a diminuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi utenti, è stata prevista dall'articolo 2 del decreto in parola la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento alla fornitura di gas impiegato come combustibile per usi civili e usi industriali;

anche il prezzo dell'energia elettrica segue un *trend* di sensibile rialzo che perdurerà verosimilmente fino a aprile 2022;

l'esclusione dell'aliquota ridotta alle ipotesi di fornitura di energia elettrica non permette di mitigare l'impatto degli aumenti dei prezzi nel settore energetico per le famiglie e le imprese voluto dalla norma in oggetto;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative al fine di estendere l'aliquota IVA al 5 per cento, di cui all'articolo 2 del presente decreto, anche alla somministrazione di energia elettrica.

**G/2401/25/10**

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

il rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso e che non accenna a diminuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi utenti;

il riscaldamento invernale può avvenire tramite l'acquisto diretto del gas naturale per la combustione oppure tramite l'acquisto del calore fornito per mezzo di impianti di teleriscaldamento o in forza di contratti di servizio energia conformi al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) di cui al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

a causa della formulazione della disposizione contenuta nell'articolo 2 del presente decreto, l'aliquota in parola si applicherebbe all'acquisto di gas naturale da parte del soggetto che lo impiega per generare calore che viene venduto all'utenza finale ma non anche alla successiva fornitura di calore;

l'esclusione dell'aliquota ridotta alle ipotesi di fornitura del calore, prodotto dal gas naturale, non permette di mitigare l'impatto degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per le famiglie e le imprese voluto dalla norma in oggetto;

l'esclusione del teleriscaldamento dalla riduzione in oggetto avrebbe ripercussioni negative per l'intero comparto, poiché gli utenti del settore si troverebbero ad agire in un contesto di mercato distorsivo della concorrenza e lesivo del principio di neutralità tecnologica;

inoltre, nonostante la maggiore sostenibilità ambientale del teleriscaldamento rispetto a soluzioni fossili meno efficienti, lo stesso è stato escluso anche dalle agevolazioni a vario titolo introdotte per incentivare quegli interventi di efficientamento energetico che si cerca di introdurre;

peraltro, l'Unione europea ha individuato proprio nel teleriscaldamento una tecnologia altamente efficiente per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di $CO_2$ ed alcuni Stati membri come la Francia già da diversi anni applicano un'aliquota IVA agevolata al calore venduto

tramite reti di teleriscaldamento efficienti;

le medesime considerazioni si estendono ai contratti di servizio energia che rappresentano uno strumento fondamentale per l'efficientamento energetico, in ambito sia pubblico che privato, ai fini del mantenimento delle condizioni di *comfort* negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative al fine di estendere la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento, di cui all'articolo 2 del presente decreto, anche alla cessione del calore agli utenti finali tramite teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o di un contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 10.

**G/2401/26/10**

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

il rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso e che non accenna a diminuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi utenti, in particolare per coloro che lavorano nel settore della distribuzione e nel trasporto di metano;

a differenza di altre attività che utilizzano il gas per la produzione di beni e l'erogazione di servizi (per cui il costo del gas costituisce solo una componente minore del prezzo finale del prodotto), nel caso della vendita del metano per autotrazione il prezzo del gas rappresenta la quasi totalità del "prodotto finito". In questi giorni, quindi, è stato inevitabile un aumento dei prezzi del metano al pubblico, nonostante molti utenti stiano vendendo anche al di sotto dei margini di guadagno;

gli aumenti del costo del gas naturale hanno portato il prezzo di vendita del metano a sorpassare quello degli altri carburanti liquidi, minando la sostenibilità del comparto del metano auto, vanificando gli effetti degli strumenti incentivanti già in essere e scatenando una pericolosa spirale inflattiva per i cittadini;

il gas naturale per autotrazione è il carburante alternativo per antonomasia ed ha raggiunto percentuali d'impiego significative (circa il 2 per cento dell'attuale circolante);

questa *escalation* dei prezzi mette in difficoltà un settore di eccellenza che presenta enormi opportunità di decarbonizzazione per l'Italia e per l'Europa, considerato anche che oggi il 20 per cento del gas naturale utilizzato in autotrazione è biometano;

sebbene il decreto legge in esame riduca parzialmente alcuni oneri ARERA e l'aliquota IVA della somministrazione di gas dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, le misure attualmente previste non sono sufficienti a contenere l'impennata dei prezzi;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per estendere l'aliquota IVA al cinque per cento di cui all'articolo 2 del presente decreto, al gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con previsione dell'applicazione della medesima aliquota ridotta anche al gas naturale ceduto direttamente al cliente per il rifornimento dei veicoli.

Art. 2

**2.1**

Collina

*Al comma 1, sostituire la parola:* «metano» *con la seguente:* «naturale».

**2.2**

Mollame, Arrigoni, Ripamonti, Marti, Pianasso, Pietro Pisani

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «per gli usi civili e industriali» *con le seguenti:* «per gli usi civili, industriali e per l'autotrazione»;

*b) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 la vendita al pubblico di gas naturale per autotrazione è assoggettata all'aliquota IVA del 5 per cento».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 8,7 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.*

**2.3**

Gallone

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, sostituire le parole:* «per gli usi civili e industriali» *con le seguenti:* «per gli usi civili, industriali e per l'autotrazione»

*b) aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 la vendita al pubblico di gas naturale per autotrazione è assoggettata all'aliquota IVA del 5 per cento.»

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla seguente disposizione quantificata in 45 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.*

**2.4**

Collina

*Al comma 1, sostituire le parole:* «usi civili e industriali» *con le seguenti:* «usi civili, industriali e per l'autotrasporto» *e aggiungere in fine il seguente periodo:* «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 la vendita al pubblico di gas naturale per autotrazione è assoggettata all'aliquota IVA del 5 per cento.».

**2.5**

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 1, dopo le parole*: «usi civili e industriali», *aggiungere le seguenti*: «nonché all'autotrazione».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 8,7 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.*

**2.6**

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 1, dopo le parole:* «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» *aggiungere le seguenti*: «nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale

nell'ambito di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o di un contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legg 23 luglio 2021, n. 106.*

**2.7**

Collina

*Al comma 1, dopo le parole* «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» *inserire le seguenti:* «nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o di un contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».

**2.8**

Garnero Santanchè, Nastri

*Al comma 1, dopo le parole:* «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» *inserire le seguenti:* «nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o di un contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».

**2.9**

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 1, dopo le parole* «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504», *aggiungere le seguenti*: «nonché le somministrazioni di calore generato con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.*

**2.10**

Croatti, Puglia

*Al comma 1, dopo le parole:* «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» *inserire le seguenti:* «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,».

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) all'alinea, sostituire le parole:* «2.838,4 milioni» *con le seguenti:* «2.856,4 milioni»;

*b) alla lettera e), sostituire le parole:* «300 milioni» *con le seguenti:* «318 milioni».

**2.11**

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 1, dopo le parole*: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» *aggiungere le seguenti:* «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del decreto-legge 25 maggio*

*2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.*

**2.12**

Garnero Santanchè, Nastri

*Al comma 1, dopo le parole:* «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» *aggiungere le seguenti:* «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,».

**2.13**

Collina

*Al comma 1, dopo le parole:* «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» *inserire le seguenti:* «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,».

**2.14**

Nencini

*Dopo il comma 2 inserire il seguente*:

«2-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali gas di cui al comma 2 sono annullate.».

**2.0.1**

Paragone

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Articolo 2-*bis*

*(Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e accisa su energia elettrica e gas per i clienti domestici)*

1. A partire dal 1° gennaio 2022, al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 72, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Agli effetti dell'imposta non è altresì imponibile la fornitura di energia elettrica e gas per uso domestico";

b) alla Tabella A Parte III:

1) al n. 103 le parole: "energia elettrica per uso domestico;" sono soppresse;

2) al n. 127-*bis*) le parole da: "somministrazione di gas" fino a: "acqua calda" sono soppresse.

2. A partire dal 1° gennaio 2022, al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26:

1) al comma 1 le parole: "per usi civili" sono soppresse;

2) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Non è sottoposto ad accisa il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili."

b) all'articolo 52, comma 3, lettera *e),* le parole da: "con potenza" fino a: "dei prezzi" sono soppresse.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità attuative di cui al presente articolo».

**2.0.2**

Paragone

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Articolo 2-*bis*

*(Modifiche alla disciplina degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione)*

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi 59 e 60 sono abrogati.

2. All'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 61 a 64 e da 66 a 71, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero, sono riforniti progressivamente ed in via esclusiva, sino al soddisfacimento completo del proprio fabbisogno di energia elettrica verde acquistata sulla piattaforma di mercato per i contratti di lungo termine ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le necessarie disposizioni al fine di assicurare, dal 1° gennaio 2022, il servizio di salvaguardia ai soggetti di cui al periodo precedente sprovvisti di fornitore di energia elettrica, che esplicitamente scelgono di non rifornirsi di energia verde dalla piattaforma, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero. In relazione all'evoluzione del mercato al dettaglio dell'energia elettrica il Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto dell'esito di monitoraggi sull'andamento del mercato al dettaglio e sulla sussistenza in tale mercato di effettive condizioni di concorrenza, da effettuare almeno con cadenza biennale, con propri decreti, anche mediante indirizzi rivolti alle imprese che erogano il servizio di tutela, può adeguare, con particolare riferimento ai clienti industriali, le forme e le modalità di erogazione del regime di cui al presente comma».

3. Gli acquirenti titolari di un codice identificativo del punto di fornitura (POD), in quanto clienti finali, sono esentati dal pagamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione istituiti con le delibere 481/2017/R/eel e 922/ 2017 /R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in proporzione alla percentuale di energia acquistata sulla piattaforma di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186 e nel rispetto del limite massimo del proprio fabbisogno di energia elettrica da prelevare dalla rete. Per beneficiare di tale esenzione gli acquirenti devono stipulare, tramite la piattaforma di cui al periodo precedente, contratti di durata non inferiore a 10 anni.

4. L'offerta massima di acquisto che può essere presentata sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, non può superare la soglia del 15 per cento del prezzo medio del Mercato del Giorno Prima (MGP) il mese precedente la data di offerta.

5. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) può richiedere, ai titolari degli impianti e agli acquirenti che intendono presentare offerte di acquisto o di vendita sulla piattaforma, una fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari a 2 mesi del valore annuale della transazione.

6. I pagamenti delle transazioni concluse sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, sono garantite dal GSE con oneri ripartiti tra tutti i relativi partecipanti in proporzione alla quantità di energia venduta e acquistata.».

**2.0.3**

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 2-*bis*

(*Criteri di indicizzazione delle forniture energetiche*)

1. Nei contratti che hanno per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi energetici e che prevedono un solo indice per la revisione prezzi, nei casi di variazioni significative, in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento, la componente interessata da tale variazione e` revisionata secondo criteri piu` aderenti all'effettivo andamento del mercato. ».

**2.0.4**

Collina

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 2-*bis*.

*(Criteri di indicizzazione delle forniture energetiche)*

1. Nei contratti che hanno per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi energetici e che prevedono un solo indice per la revisione prezzi, nei casi di variazioni significative, in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento, la componente interessata da tale variazione è revisionata secondo criteri più aderenti all'effettivo andamento del mercato.».

Art. 3

**3.1**

Vaccaro, Gaudiano, Puglia, Donno

*Al comma 1, sostituire le parole da:* «economicamente svantaggiati» *fino a*: «18 febbraio 2008», *con le seguenti: «*appartenenti a nuclei familiari che si trovano in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui».

**3.2**

Ciriani, Garnero Santanchè, Nastri

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dell'importo di 450 milioni di euro» *con le seguenti:* «dell'importo di 900 milioni di euro».

*Conseguentemente all'articolo 5, dopo la lettera* e) *inserire la seguente:*

«e-*bis*) quanto a 450 milioni di euro si provvede mediante definanziamento di pari valore delle risorse stanziate per l'erogazione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

**3.0.1**

Paragone

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

«Articolo 3-*bis*

*(Reintegro costi fissi di elettricità e gas di servizi non goduti a causa di provvedimenti sanitari)*

1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con provvedimenti di propria competenza, dispone la verifica dei dati consumo di elettricità e gas dei clienti domestici per le utenze diverse dalla prima abitazione e dei clienti non domestici dei settori del commercio e della piccola impresa a livello nazionale a far data dal 1° marzo 2019 fino al 31 dicembre 2019 e dal 1° marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020.

2. Le società di distribuzione di elettricità e gas applicano i provvedimenti dell'Autorità e calcolano per ciascun cliente dei servizi di elettricità e gas, identificati dal comma precedente, le differenze in riduzione dei consumi di elettricità e gas delle bollette emesse nel periodo considerato e provvedono a ridurre percentualmente i corrispondenti costi fissi di tutte le ulteriori componenti tariffarie di modo che nel caso estremo di nessun consumo di elettricità e gas corrisponda nessun costo complessivo per il cliente.

3. A reintegrazione dei costi del servizio non erogato, le società di distribuzione di elettricità e gas applicano le relative riduzioni nelle successive prime bollette utili e a scalare nelle successive.

4. Per il reintegro dei corrispondenti maggiori costi subiti dalle società di distribuzione, che hanno provveduto a garantire la funzionalità dei servizi anche nei periodi di obbligata chiusura delle attività economiche qui considerate, l'Autorità istituisce una specifica componente tariffaria e la pone a carico delle società di trasmissione e trasporto nazionali di elettricità e gas che le compensano con

corrispondenti riduzioni degli utili annuali corrisposti agli azionisti pubblici e privati, nazionali e internazionali, fino ad esaurimento della componente.

5. L'Autorità adotta provvedimenti analoghi a quanto qui previsto per l'anno 2020 e i successivi fino al termine della crisi sanitaria in atto e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.».

**3.0.2**

Anastasi, Dell'Olio, Donno, Castaldi, Puglia

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*:

«Articolo 3-*bis*

(*Misure per la competitività e la riduzione dei costi energetici delle imprese)*

1. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili.

2. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019. La garanzia è concessa a titolo gratuito e l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della transizione ecologica, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4. Al fine di promuovere la locazione operativa di impianti da fonte rinnovabile da parte di società che abbiano come oggetto sociale l'erogazione di servizi energetici, a decorre dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta la possibilità di trascrivere nei pubblici registri immobiliari e rendere opponibile a terzi la proprietà dei componenti d'impianto da parte del locatore operativo, a prescindere dalla durata della locazione operativa e dal fatto che vi sia o meno opzione per il riscatto dell'impianto da parte del conduttore. La trascrizione può essere effettuata anche senza necessità di accatastamento dell'impianto e senza che il contratto di locazione operativa sia considerato contratto di locazione immobiliare. Ai fini del presente articolo, per locazione operativa si intende il contratto con il quale il locatore o concedente attribuisce all'utilizzatore il godimento di beni mobili od immobili dietro versamento di un corrispettivo sotto forma di canoni a scadenza periodica, senza possibilità di esercitare il diritto di riscatto.

5. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

6. Per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1, in fase di prima applicazione, sono destinati euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**3.0.3**

Anastasi, Dell'Olio, Donno, Puglia

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*:

«Articolo 3-*bis*

*(Misure a tutela degli utenti svantaggiati)*

1. Al fine di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti civili che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3, è istituito il Servizio elettrico pubblico esercitato da Acquirente Unico s.p.a., di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che lo gestisce secondo principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione.

2. Al fine di conseguire migliore efficienza gestionale e riduzione dei costi a beneficio dei clienti finali, Acquirente Unico s.p.a., oltre alla funzione di approvvigionamento, può svolgere anche il servizio di vendita. Il Ministero della transizione ecologica, con proprio decreto, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce le regole e le modalità per la gestione del servizio. Con proprio provvedimento, l'Autorità definisce i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a garantire ai propri clienti.

3. Il servizio elettrico pubblico si applica ai clienti finali:

a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate da energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate da energia elettrica, necessari per il loro mantenimento in vita;

c) che rientrano tra i soggetti aventi diritto all'assistenza ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;

e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

f) di età superiore ai 75 anni.

4. La fornitura di energia elettrica per i clienti di cui al comma 3 è assicurata dal servizio di maggior tutela fino alla data di cessazione prevista dall'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124. A partire dalla medesima data, i clienti di cui al comma 3 del presente articolo, transitano dal servizio di maggior tutela al servizio elettrico pubblico.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

**3.0.4**

Anastasi, Dell'Olio, Donno, Castaldi, Puglia

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*:

«Articolo 3-*bis*.

*(Misure per favorire la realizzazione di accumuli di energia integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili e loro cumulabilità con altri incentivi)*

1. Gli interventi di realizzazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche già esistenti e incentivati, possono fruire della detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli incentivi, ivi incluse le detrazioni fiscali, riconosciuti per la realizzazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche esistenti e incentivati, sono cumulabili con altri incentivi riconosciuti sulla produzione elettrica dai medesimi impianti.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**3.0.5**

Anastasi, Dell'Olio, Donno, Puglia

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-*bis*.

*(Misure in materia di esenzione dal canone minimo inferiore per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per gli operatori del mercato elettrico*)

1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica e di assicurare a tutti gli operatori pari accesso al mercato, il canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi a condutture, di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuto dai venditori di energia per la distribuzione e l'erogazione di energia elettrica.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**3.0.6**

Vaccaro, Donno, Anastasi, Puglia

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-*bis*.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di canone unico patrimoniale)*

1. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità in settori nei quali è prevista una netta separazione in virtù di obblighi legislativi o regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico sulla base del numero delle utenze attivate dalle società che svolgono l'attività di vendita entro la data del 31 dicembre dell'anno precedente.».

**3.0.7**

Anastasi, Dell'Olio, Donno, Puglia

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*:

«Articolo 3-*bis*

(*Misure per contrastare alti costi del combustibile dovuti a scarsità di risorse)*

1. Al fine di assicurare che il mercato della capacità possa garantire l'adeguatezza e la possibilità effettiva di approvvigionamento delle risorse a costi sostenibili, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio decreto, adotta disposizioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per individuare nuovi criteri per la definizione del prezzo di esercizio che tengano conto della variazione dei costi operativi.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, le procedure concorsuali riferite agli anni di consegna 2024 e 2025 sono sospese.».

**3.0.8**

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

*«*Articolo 3-*bis*

*(Misure per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni)*

1. All'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011," sono aggiunte le seguenti: "anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione,

commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell'Unione europea, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia,".».

**3.0.9**

Collina

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 3-*bis*

1. All'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011" sono aggiunte le seguenti: "anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell'Unione europea, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia."».

**3.0.10**

Conzatti

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-*bis*

*(Estensione del close-out netting)*

1. Al comma 86 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 dopo le parole: "regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011" sono aggiunte le seguenti: "anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell'Unione europea, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia."».

**3.0.11**

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 3-*bis*

(*Disposizioni in materia di competenze relative alla resilienza a garanzia della sicurezza del sistema energetico*)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, al comma 2, lettera *d)*, numero 2), capoverso comma 2, lettera *b)*, le parole*:* "attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema" sono sostituite dalle seguenti*:* "attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema con garanzia di resilienza".».

Art. 4

**4.1**

Angrisani

*All'Allegato 1, dopo la voce numero 8, aggiungere la seguente:* «8-*bis*. Articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.».

**4.2**

De Lucia, Vanin, Puglia

*All'Allegato 1, aggiungere, in fine, la seguente voce:*

«8-*bis*. Articolo 1, commi 68 e 69, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

**4.3**

De Lucia, Vanin, Donno, Puglia

*Sopprimere il comma 2.*

**4.4**

De Lucia, Vanin, Donno, Puglia

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria", sono sostituite dalle seguenti: "in possesso di specifica abilitazione all'insegnamento presso le scuole dell'infanzia e primaria";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione, sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono definiti gli obiettivi formativi ed i crediti formativi universitari relativi alle didattiche e alla legislazione riferite all'inclusione necessari per l'accesso al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché i criteri e le modalità e le relative decorrenze, per il riconoscimento dei crediti formativi universitari ai sensi e per gli effetti del comma 3, secondo periodo. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, l'acquisizione del titolo di specializzazione sul sostegno continua ad essere disciplinata ai sensi ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni.".».

**4.5**

Rampi

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è sostituito dal seguente:

"5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con il concerto del Ministro dell'istruzione, sono definiti i piani di studio e le modalità attuative e organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, i crediti formativi per l'accesso al medesimo corso di specializzazione e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi universitari ai sensi e per gli effetti del comma 3, secondo periodo."».

**4.6**

De Lucia, Vanin, Donno, Puglia

*Al comma 2, capoverso* «5», *dopo le parole:* «inclusione scolastica», *inserire le seguenti:* «, a partire dall'anno accademico 2025-2026,».

# 1.4.2.6. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

# 1.4.2.6.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 266 (pom.) del 20/10/2021

collegamento al documento su www.senato.it

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**
MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2021
**266ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
STEFANO

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*
**(2401)** ***Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale***
(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore NANNICINI (*PD*), relatore, presenta un nuovo schema di parere, integrato con l'osservazione svolta nella precedente seduta dal senatore Lorefice, in materia di promozione delle comunità energetiche.

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere così integrato e pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**(2418)** ***Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tiziana Ciprini ed altri; Chiara Gribaudo ed altri; Laura Boldrini ed altri; Silvia Benedetti ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Gloria Vizzini ed altri; del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei deputati Maria Rosaria Carfagna ed altri; Fusacchia ed altri; Maria Rosaria Carfagna
(Parere alla 11a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore NANNICINI (*PD*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che è stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, in esito a un lavoro di unificazione di diversi

disegni di legge, di iniziativa parlamentare e di iniziativa del CNEL.
Il provvedimento si compone di 6 articoli, recanti modifiche al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006.
L'articolo 1 modifica la disciplina sulla relazione biennale alle Camere, relativa all'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro. Si prevede che la relazione sia presentata dalla consigliera o consigliere nazionale di parità, nominati ai sensi dell'articolo 12 del Codice, mentre il testo vigente prevede che la relazione biennale sia presentata alle Camere dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, predisposta sulla base delle informazioni fornite dai consiglieri di parità nazionale, regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta.
L'articolo 2 modifica le nozioni di discriminazione diretta e indiretta in ambito lavorativo, nelle fasi di selezione del personale e nell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro.
L'articolo 3 opera una revisione della disciplina che richiede, per le aziende pubbliche e private che superino un determinato numero di dipendenti (numero anch'esso ora oggetto di modifica), la redazione di un rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, riducendo tale numero da 100 a 50 dipendenti. Il rapporto deve essere riferito a ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento dei trattamenti di integrazione salariale, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
L'articolo 4 introduce, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, in relazione alle aziende pubbliche e private, la certificazione della parità di genere e istituisce il Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese.
I commi 1 e 2 dell'articolo 5 prevedono, per il 2022, uno sgravio contributivo in favore delle aziende private in possesso della suddetta certificazione. Il comma 3 dello stesso articolo 5 prevede, in favore delle aziende private in possesso di tale certificazione: il riconoscimento di un punteggio premiale, nell'ambito della valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei, nazionali e regionali, di proposte progettuali; l'indicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, dei relativi criteri premiali.
L'articolo 6 estende alle società controllate da pubbliche amministrazioni e non quotate in mercati regolamentati le norme in materia di parità di genere previste per la composizione degli organi collegiali di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati.
Il Relatore presenta quindi uno schema di parere favorevole, in cui ricorda che, in materia, la 14a Commissione ha esaminato la proposta di direttiva COM(2021) 93, finalizzata a contrastare il persistere di un'applicazione inadeguata del diritto fondamentale alla parità retributiva tra uomini e donne e a garantire il rispetto di tale diritto in tutta l'UE, stabilendo norme in materia di trasparenza retributiva per consentire ai lavoratori di rivendicare il loro diritto alla parità retributiva, approvando la risoluzione Doc. XVIII-*bis*, n. 10.
Ritiene, quindi che il disegno di legge in titolo si pone in linea con la citata proposta di direttiva COM(2021) 93, prevedendo anche una riduzione della soglia prevista all'articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (decreto legislativo n. 198 del 2006), relativa all'obbligo di fornire informazioni sul divario retributivo, da 100 a 50 dipendenti, e numerose altre misure e disposizioni che vanno nella direzione di una maggiore trasparenza retributiva e di una concreta certificazione delle migliori pratiche aziendali sulla parità salariale e lavorativa, prevedendo anche meccanismi premiali a essa connessi.
Ribadisce che, nel suo complesso, il disegno di legge provvede a modifiche importanti e attese del Codice delle pari opportunità, in grado di assicurare all'Italia un quadro normativo tra i più avanzati in Europa in materia di parità retributiva tra uomo e donna e ritiene, a tal fine, essenziale che già dalla prossima legge di bilancio siano stanziate risorse adeguate, necessarie al corretto e pieno funzionamento dei meccanismi premiali previsti dal provvedimento.

La senatrice GIANNUZZI (*Misto*) preannuncia il suo voto favorevole, esprimendo soddisfazione per ciò che considera un primo forte segnale di una sincera volontà delle Istituzioni, in favore un'azione efficace volta ad assicurare la parità di genere nel mondo del lavoro.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva all'unanimità.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di *media* audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato ( n. 288 )**
(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il senatore DE SIANO (*FIBP-UDC*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, finalizzato a dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/1808 sui di servizi di media audiovisivi, in forza della delega legislativa conferita con la legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), che all'articolo 3 reca i principi e criteri specifici di delega.
La direttiva (UE) 2018/1808, oggetto del recepimento, ha provveduto a modificare la direttiva 2010/13/UE, sui servizi di media audiovisivi, al fine di adeguarla alla recente evoluzione del mercato che ha portato allo sviluppo di nuove forme di servizi e alla convergenza tra televisione e servizi Internet. In particolare, la direttiva prevede l'obbligo, per gli Stati membri, di assicurare la libertà di ricezione e di ritrasmissione, sul proprio territorio, di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri, e che i servizi *on demand* abbiano nei loro cataloghi almeno il 30 per cento di opere europee. Viene, inoltre, stabilita la nuova disciplina sulle piattaforme di condivisione di video; vengono introdotte misure a tutela dei minori e contro le forme di istigazione all'odio e alla violenza; e disposizioni di regolamentazione della comunicazione commerciale audiovisiva e delle sponsorizzazioni.
Per quanto riguarda la delega legislativa, l'articolo 3 della legge di delegazione europea 2019-2020 ha stabilito come criteri specifici anzitutto l'abrogazione e sostituzione del vigente Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR), di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005. Si indica, inoltre, di prevedere misure a tutela della dignità umana e dei minori, e di affidare all'AGCOM la regolamentazione di tali aspetti. All'AGCOM è affidata anche la regolamentazione della tutela dei consumatori, comprese le forme extragiudiziali e i meccanismi di indennizzo. Si indica, poi, di prevedere misure per la promozione delle opere europee nei servizi *on demand* e per rafforzare la trasparenza negli assetti proprietari dei media. Si prevede di estendere le regole sulle comunicazioni commerciali anche ai servizi di condivisione di video, di prevedere misure per il contenimento del livello sonoro dei messaggi pubblicitari, di garantire la protezione dei minori dai contenuti presenti su Internet mediante informazioni che devono essere fornite dai servizi di media, anche mediante un'avvertenza acustica per i dispositivi mobili, e prevedendo misure contro chi usa false identità per la diffusione di *fake news*. Si prevede, ancora, di garantire la tutela dei minori dai contenuti, anche pubblicitari, in programmi per bambini, relativi a prodotti alimentari o bevande, anche alcoliche, che contengono sostanze la cui assunzione eccessiva non è raccomandata. Si indica, infine, di promuovere l'alfabetizzazione digitale, di aggiornare i compiti dell'AGCOM per rafforzarne l'indipendenza, e di rivedere l'apparato sanzionatorio, sulla base dei princìpi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia.
Lo schema di decreto in esame sostituisce interamente il decreto legislativo n. 177 del 2005 recante il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR). Esso si compone di 73 articoli.

Gli articoli 1 e 2, che riguardano l'ambito di applicazione del provvedimento, prevedono, tra le novità rispetto al Testo unico vigente, l'inserimento delle comunicazioni commerciali audiovisive e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video.
L'articolo 3 contiene un rafforzamento del cosiddetto principio del Paese di origine, in base al quale è assicurata la libertà di ricezione e ritrasmissione di contenuti provenienti da altri Stati membri. Tale principio è limitato solo dalle norme contro le violazioni della tutela dei minori, del divieto di incitamento all'odio e alla violenza, della salute pubblica, dell'incitamento al terrorismo e della pubblica sicurezza.
L'articolo 4 aggiorna le definizioni in linea con quelle della direttiva e l'articolo 5 statuisce i principi fondamentali che sottendono la normativa sul sistema dei servizi di media audiovisivi.
L'articolo 6 stabilisce attività di alfabetizzazione mediatica, svolte dai fornitori dei servizi, su promozione da parte del Ministero e con il monitoraggio dell'AGCOM.
Gli articoli da 7 a 32 riprendono contenuti già presenti nel TUSMAR.
L'articolo 32-*bis*, invece, reca nuove misure volte a vietare, ai fornitori di servizi di media, la diffusione di materiale di istigazione alla violenza o all'odio, mentre l'articolo 32-*ter* prevede l'obbligo, per i fornitori di servizi di media, di sviluppare piani d'azione sull'accessibilità ai loro servizi da parte delle persone con disabilità. Presso l'AGCOM viene istituito il punto di contatto unico *online* per fornire informazioni e raccogliere reclami sulle questioni relative all'accessibilità.
L'articolo 32-*quater* introduce alcune disposizioni di natura procedurale, mentre gli articoli da 33 a 40 riprendono sostanzialmente i contenuti già presenti nel TUSMAR, con riguardo alla tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e alla protezione del diritto d'autore.
Gli articoli 41 e 42, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva, contengono alcune specifiche norme sui fornitori di piattaforme per la condivisione di video, soggetti alla giurisdizione italiana e al controllo dell'AGCOM.
Gli articoli da 43 a 49 recano modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e inserimento di prodotti commerciali, precisando che sono vietate le televendite che contengono messaggi di vilipendio alla dignità umana o che comportino discriminazioni fondate sulla razza, sul sesso o sulla nazionalità o che offendono convinzioni religiose e politiche o inducono a comportamenti pregiudizievoli per la salute (vietata la televendita di sigarette, sigarette elettroniche) o la sicurezza o per la tutela dell'ambiente.
L'articolo 45, in linea con la direttiva, interviene assicurando un maggiore equilibrio tra le esigenze di protezione dei consumatori e le istanze delle emittenti televisive, nella pianificazione della distribuzione degli spazi pubblicitari. In particolare, si introduce un sistema maggiormente flessibile in materia di limiti di affollamento pubblicitario, basato su limiti massimi per le diverse fasce orarie.
L'articolo 51 sostituisce l'articolo 43 del TUSMAR, prevedendo norme a tutela del pluralismo delle fonti di informazione, tenendo conto della presenza sempre più rilevante di diverse piattaforme multinazionali. In particolare, si attribuiscono all'AGCOM poteri istruttori e sanzionatori qualora riscontri l'esistenza di posizioni di significativo potere da parte di un operatore di mercato che siano lesive del pluralismo.
Gli articoli da 52 a 58 prevedono delle misure per la promozione delle opere europee. In particolare, gli articoli 53 e 54 stabiliscono degli obblighi di programmazione in favore di opere europee in generale rispetto alle quali una quota deve essere riservata ad opere di espressione originale italiana.
L'articolo 55, invece, dà attuazione alla direttiva, prevedendo che i servizi *on demand* abbiano nei loro cataloghi almeno il 30 per cento di opere europee.
Gli articoli da 59 a 66 contengono modifiche e integrazioni di natura meramente ordinamentale, volte ad allineare la normativa nazionale a quanto previsto dalla direttiva, in materia di servizio pubblico. Inoltre, l'affidamento alla RAI, del servizio pubblico radiofonico, televisivo e mulimediale, è stabilito fino al 30 aprile 2027.
Gli articoli 67 e 68 introducono alcune modifiche di coordinamento alle disposizioni sanzionatorie, con riferimento alla mutata realtà del settore, mentre gli articoli 69, 70 e 71 prevedono l'abrogazione del TUSMAR, la clausola di invarianza finanziaria e la disposizione sull'entrata in vigore.

Il Relatore presenta, quindi, un conferente schema di osservazioni non ostative, ritenendo lo schema di decreto legislativo coerente con le disposizioni della direttiva e non ravvisando profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea.
Ritiene, tuttavia, utile avanzare alcuni rilievi, prendendo spunto dal parere espresso dal Consiglio di Stato.
Anzitutto, il titolo del provvedimento, ai sensi del criterio di delega di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge di delegazione 2019-2020, dovrebbe essere integrato con l'indicazione che si tratta di un testo unico, come nel decreto legislativo vigente, di cui si prevede l'abrogazione. Inoltre, nel preambolo dovrebbero essere indicate tutte le direttive europee vigenti in materia, mentre la numerazione dell'articolato dovrebbe essere lineare e priva di articoli "bis" o "ter".
Nel complesso, lo schema di decreto, nel sostituirsi all'attuale testo unico, non sembra esercitare in misura piena il criterio della semplificazione normativa, previsto nell'ambito dei principi e criteri generali di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.
Lo schema di decreto, in numerosi casi, affida l'effettiva attuazione della normativa a regolamenti dell'AGCOM. Sebbene ciò sia coerente con l'ordinamento nazionale e con quello europeo, il Relatore ritiene di suggerire alla Commissione di merito, di valutare l'opportunità che sia previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sui regolamenti dell'AGCOM, prima della loro adozione.
In riferimento all'articolo 41, relativo alle piattaforme di condivisione video, il comma 7 prevede che, con provvedimento dell'AGCOM, possono essere poste limitazioni alla circolazione di contenuti veicolati da tali piattaforme stabilite in altri Stati membri. A tale riguardo, il comma 13 stabilisce che in caso di violazione dell'articolo 41 o dell'articolo 42 (quest'ultimo relativo alle misure di tutela degli utenti), poste in essere da piattaforme stabilite in altri Stati membri, l'AGCOM può inviare una opportuna segnalazione all'autorità nazionale dello Stato membro. Tale procedura appare discostarsi rispetto all'articolo 28-*bis* introdotto dalla direttiva (UE) 2018/1808, in cui ci si richiama all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE. Il Relatore ritiene, pertanto, opportuno richiamarsi alla procedura disciplinata dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 70 del 2003, attuativa del citato articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, in linea con quanto previsto dal citato articolo 28-*bis* introdotto dalla direttiva (UE) 2018/1808. Nella procedura di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 70 del 2003, si prevede che l'Autorità debba, prima di adottare il provvedimento di limitazione, chiedere allo Stato membro interessato di prendere provvedimenti e poi notificare alla Commissione europea e allo Stato membro la sua intenzione di adottare il provvedimento. In caso di urgenza si prevede la possibilità di derogare alle prescritte condizioni, a condizione che i provvedimenti siano notificati nel più breve tempo possibile alla Commissione e allo Stato membro, insieme ai motivi di urgenza.
In riferimento all'articolo 42, il Relatore suggerisce di sostituire la dizione, di cui al comma 1, lettera *c)* , "la cui diffusione costituisce reato ai sensi del diritto dell'Unione europea", con la dizione "la cui diffusione costituisce reato ai sensi del diritto vigente negli Stati membri, armonizzato a livello dell'Unione europea", in quanto l'Unione europea non ha competenza in materia penale.
In riferimento all'articolo 43, il Relatore evidenzia che non risulta attuato il criterio di delega, di cui alla lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge di delegazione 2019-2020, secondo il quale occorre "prevedere apposite misure per il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni commerciali e dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private nonché dai fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite, in accordo con le delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni". A tale riguardo, ricorda che il Governo può in astratto decidere di non esercitare, per taluni punti, la delega conferita dal Parlamento, ma che in tali casi, è opportuno che fornisca un'adeguata motivazione della sua scelta.
Infine, in riferimento all'articolo 51, che sostituisce l'attuale articolo 43 del TUSMAR, il Relatore evidenzia come tale modifica costituisca la necessaria attuazione della sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2020 nella causa C-719/18, Vivendi contro AGCOM e Mediaset. Con tale decisione, la Corte ha infatti ritenuto l'articolo 43 citato in contrasto con l'articolo 49 del TFUE, poiché impedisce a un'impresa, anche attraverso controllate o collegate, di conseguire ricavi superiori al 10 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni, qualora tale impresa detenga una quota

superiore al 40 per cento dei ricavi complessivi del settore delle comunicazioni elettroniche. Secondo la Corte, in tal modo si ostacola o scoraggia, in modo ingiustificato, l'esercizio, da parte dei cittadini dell'Unione, della libertà di stabilimento garantita dal Trattato. Il nuovo articolo 51, quindi, in coerenza con la pronuncia della Corte di giustizia, abolisce le soglie vincolanti per la proprietà dei media, trasformandole in semplici "indicatori" per la valutazione di potenziali violazioni del pluralismo dei media, da valutare caso per caso da parte dell'AGCOM.

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**(169)** ***TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane***
**(739)** ***MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane***
(Parere alla 10ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il senatore DE SIANO (*FIBP-UDC*), relatore, introduce l'esame del nuovo testo unificato, relativo ai due disegni di legge in titolo, adottato dalla Commissione di merito in data 14 luglio 2021.
Tale normativa è volta a conferire al settore della panificazione una disciplina completa e al contempo semplice, sostituendosi alla normativa di riferimento vigente.
Secondo quanto statuito all'articolo 1 del nuovo testo, il provvedimento è volto a garantire il diritto a una corretta informazione dei consumatori e alla valorizzazione del pane fresco, prodotto dell'insieme delle competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni, e parte di un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.
L'articolo 2 reca la definizione di "pane", ottenuto con il lievito di cui all'articolo 9, suddividendolo in "pane fresco", "pane di pasta madre" e "pane con pasta madre", con il divieto di utilizzo di altre denominazioni, che possano indurre in inganno il consumatore.
L'articolo 3 stabilisce le percentuali massime di presenza di acqua, in relazione alla pezzatura del pane espressa in grammi.
L'articolo 4 stabilisce le specificazioni nella denominazione del pane, a seconda del tipo di farina utilizzata.
L'articolo 5 indica le sostanze aggiuntive che è consentito impiegare nella panificazione, con i relativi valori limite.
L'articolo 6, 7 e 8, definiscono, rispettivamente, il pane denominato grissino, il prodotto intermedio di panificazione e il pane non preimballato a durabilità prolungata.
L'articolo 9 definisce il lievito utilizzabile nella produzione del pane, come quello ottenuto da microrganismi presenti in natura e denominato "lievito fresco", "lievito liquido", "lievito secco", con i rispettivi valori limite di umidità, e il "lievito naturale" (o "pasta madre"), quest'ultimo ottenuto con microrganismi endogeni della farina o di origine ambientale.
L'articolo 10 disciplina l'uso della pasta madre essiccata.
L'articolo 11 istituisce la denominazione di "pane fresco tradizionale" da utilizzare per i tipi di pane fresco identificati dalle regioni come tipici locali, compresi quelli riconosciuti ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita, sempreché rispettino la definizione di "pane fresco" di cui all'articolo 2.
L'articolo 12 disciplina l'attività del panificio e le modalità di vendita e trasporto del pane.
L'articolo 13 identifica il responsabile del panificio, definendone i requisiti formativi o di esperienza e gli obblighi di assicurare la conformità alle norme vigenti.

L'articolo 14 riconferma al comma 1 l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento, derivato dalla giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 34 e 36 del TFUE sul divieto di restrizioni quantitative all'importazione nel mercato interno dell'Unione, che si applica a merci non oggetto di armonizzazione da parte dell'UE. La disposizione in esame appare quindi non necessaria, considerato che si tratta di un principio già vigente dell'ordinamento europeo.
Al comma 2, si prevede, poi, che sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri Stati membri) debba essere riportata la dicitura: "pane di produzione non interamente italiana", con la specifica delle fasi di produzione, quali l'impasto, la lievitazione, la semicottura e cottura, nonché lo Stato nel quale sono state effettuate, nel rispetto dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Al riguardo, si ritiene, anzitutto, necessario specificare al comma 2 che si tratta dei soli prodotti di cui al comma 1 relativi alla panificazione. Diversamente sembrerebbe che l'obbligo di apporre la dicitura prevista dal comma 2 sia riferita, paradossalmente, a tutti i prodotti, non meglio definiti, provenienti dagli altri Stati membri.
Per quanto riguarda la portata di applicazione dell'obbligo di cui al comma 2, occorre evidenziare che esso si fonda sul citato articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e sul relativo regolamento di esecuzione (UE) 2018/775. Tale articolo 26, al paragrafo 3 dispone che, quando un alimento reca l'indicazione del luogo di provenienza e tale luogo è diverso quello del suo ingrediente primario, allora deve essere indicata anche la provenienza dell'ingrediente primario, oppure deve essere specificato che l'ingrediente primario non proviene dal luogo indicato sul prodotto. In tale ultimo caso sembra ricadere la dicitura "pane di produzione non interamente italiana". Tuttavia, precondizione per l'applicabilità della norma europea è che il prodotto rechi l'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza. La presenza di tale precondizione dovrebbe, quindi, essere esplicitamente prevista dal comma 2 in esame, sebbene essa emerga implicitamente dalla clausola che fa salvo il rispetto dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Per quanto riguarda, invece, il pane prodotto "interamente" nello Stato estero di provenienza, correttamente non è previsto alcun obbligo di indicazione d'origine in etichetta, in quanto questo è già previsto dal paragrafo 2 dello stesso articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, ove si dispone tale obbligo solo "*nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente Paese d'origine o luogo di provenienza*".
Sembra, tuttavia, comunque opportuno valutare se specificare, al comma 2, che l'obbligo di apporre sull'etichetta la dicitura "pane di produzione non interamente italiana", non si applica al pane interamente prodotto nello Stato di provenienza.
L'articolo 15 prevede, al comma 1, che il pane interamente realizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia classificabile come "Made in Italy 100 per cento", ai sensi della normativa vigente. La normativa di riferimento è l'articolo 16 del decreto-legge n. 135 del 2009, che consente l'indicazione di diciture quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia, per quei prodotti il cui disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.
Il comma 3 dell'articolo 15 rimanda, comunque, a un decreto ministeriale, senza previsione di un termine di adozione, per la definizione delle modalità di applicazione del comma 1.
L'articolo 16 istituisce la Festa del pane, l'articolo 17 attribuisce alle ASL e ai comuni il compito di vigilanza sull'attuazione della legge, l'articolo 18 dispone che le regioni si adeguino alla legge entro 12 mesi, e l'articolo 19 dispone l'abrogazione della vigente normativa sulla panificazione.
Infine, l'articolo 20 stabilisce che le disposizioni della legge siano notificate alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, sulle regolamentazioni tecniche, e che la legge si applichi dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,05.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2401**

La 14ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;
considerato che il provvedimento risponde all'eccezionale dinamica dei prezzi delle materie prime verso livelli elevati e ancora in forte crescita, dovuta alla ripresa delle economie dopo i ribassi conseguenti alla pandemia da Covid e alle difficoltà nelle filiere di approvvigionamento;
considerato, in particolare, che:
- l'articolo 1 reca misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, per il IV trimestre 2021;
- l'articolo 2, comma 1, modifica l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, per il IV trimestre 2021, riducendola al 5 per cento, rispetto alle aliquote ordinarie del 10 per cento entro certi livelli di consumo e del 22 per cento per i consumi superiori, e il comma 2 dispone che ARERA riduca, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli "oneri generali gas";
- l'articolo 3 prevede, per il IV trimestre 2021, il rafforzamento del *bonus* sociale per le forniture elettriche e di gas ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute;
- l'articolo 4, commi 1 e 2, recano misure di abrogazione di disposizioni obsolete e disposizioni per l'adeguamento dei requisiti per l'accesso al "corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica";
- l'articolo 4, comma 3, proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il regime transitorio per la sorveglianza radiometrica, nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale di regolazione della materia, previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 101 del 2020, che ha dato attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom sulla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con i seguenti rilievi:
in riferimento all'articolo 1, relativo alle misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere anche incentivi volti a promuovere le comunità energetiche, che con le forme di autogestione, consentono di attenuare l'impatto derivante dal rincaro dei prodotti energetici, contribuendo al contempo all'aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili;
in riferimento all'articolo 4, comma 3, sulla sorveglianza radiometrica, si ricorda che, il 14 gennaio 2021, la Corte di giustizia ha emesso la sentenza ex articolo 258 del TFUE, per il mancato recepimento della direttiva 2013/59/Euratom entro il termine prescritto del 6 febbraio 2018, e si auspica, pertanto, una celere emanazione del citato decreto interministeriale, previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 101 del 2020;
sulle misure di contenimento dei prezzi energetici ai consumatori, il 13 ottobre 2021, la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione COM(2021) 660, il cosiddetto *Toolbox*, contenente una serie di misure e indicazioni agli Stati membri per affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia, senza violare le norme europee su politica climatica e aiuti di Stato. In particolare, saranno consentiti: il taglio dell'IVA e delle accise sulle bollette, soprattutto per le famiglie vulnerabili, nel rispetto delle aliquote minime dell'UE; contributi finanziari alle famiglie più in difficoltà, magari utilizzando i crescenti

proventi derivanti dalla vendita delle quote di emissione (ETS); pieno uso della flessibilità prevista dalla normativa sugli aiuti di Stato alle imprese; garanzie pubbliche per incentivare soprattutto le PMI a stipulare contratti per la fornitura di energie rinnovabili. Si invita, pertanto, a valutare la congruità delle misure stabilite nel decreto-legge in conversione, con le misure e le previsioni contenute nel predetto *Toolbox* della Commissione europea.

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2418

La 14ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo;
ricordato che, in materia, la Commissione ha esaminato la proposta di direttiva COM(2021) 93, finalizzata a contrastare il persistere di un'applicazione inadeguata del diritto fondamentale alla parità retributiva tra uomini e donne e a garantire il rispetto di tale diritto in tutta l'UE, stabilendo norme in materia di trasparenza retributiva per consentire ai lavoratori di rivendicare il loro diritto alla parità retributiva, approvando la risoluzione *Doc.* XVIII-*bis*, n. 10;
valutato che il disegno di legge in titolo si pone in linea con la citata proposta di direttiva COM(2021) 93, volta a rafforzare la trasparenza nell'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne, prevedendo anche una riduzione della soglia prevista all'articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (decreto legislativo n. 198 del 2006), relativa all'obbligo di fornire informazioni sul divario retributivo, da 100 a 50 dipendenti, e numerose altre misure e disposizioni che vanno nella direzione di una maggiore trasparenza retributiva e di una concreta certificazione delle migliori pratiche aziendali sulla parità salariale e lavorativa, prevedendo anche meccanismi premiali a essa connessi;
considerato che, nel suo complesso, il disegno di legge provvede a modifiche importanti e attese del Codice delle pari opportunità, in grado di assicurare all'Italia un quadro normativo tra i più avanzati in Europa in materia di parità retributiva tra uomo e donna;
ritenuto, a tal fine, importante che già dalla prossima legge di bilancio siano stanziate risorse adeguate, necessarie al corretto e pieno funzionamento dei meccanismi premiali previsti dal provvedimento,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 288

La 14ª Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, che provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/1808 sui di servizi di media audiovisivi, in forza della delega legislativa conferita con la legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021);
considerato che la direttiva (UE) 2018/1808, oggetto del recepimento, ha provveduto a modificare la direttiva 2010/13/UE, sui servizi di media audiovisivi, al fine di adeguarla alla recente evoluzione del mercato che ha portato allo sviluppo di nuove forme di servizi e alla convergenza tra televisione e servizi Internet;
considerati i principi e criteri specifici di delega, di cui all'articolo 3 della legge di delegazione europea 2019-2020 e i criteri generali di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012;
valutato che lo schema di decreto legislativo è coerente con le disposizioni della direttiva e che non si ravvisano profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:
il titolo del provvedimento, ai sensi del criterio di delega di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge di delegazione 2019-2020, dovrebbe essere integrato con l'indicazione che si tratta di un testo unico, come nel decreto legislativo vigente, di cui si prevede l'abrogazione. Inoltre, nel preambolo dovrebbero essere indicate tutte le direttive europee vigenti in materia, mentre la numerazione dell'articolato dovrebbe essere lineare e priva di articoli "bis" o "ter";
nel complesso, lo schema di decreto, nel sostituirsi all'attuale testo unico, non sembra esercitare in misura piena il criterio della semplificazione normativa, previsto nell'ambito dei principi e criteri generali di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012;
lo schema di decreto, in numerosi casi, affida l'effettiva attuazione della normativa a regolamenti dell'AGCOM. Sebbene ciò sia coerente con l'ordinamento nazionale e con quello europeo, si valuti l'opportunità di prevedere il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sui regolamenti dell'AGCOM, prima della loro adozione;
in riferimento all'articolo 41, relativo alle piattaforme di condivisione video, il comma 7 prevede che, con provvedimento dell'AGCOM, possono essere poste limitazioni alla circolazione di contenuti veicolati da tali piattaforme stabilite in altri Stati membri. A tale riguardo, il comma 13 stabilisce che in caso di violazione dell'articolo 41 o dell'articolo 42 (quest'ultimo relativo alle misure di tutela degli utenti), poste in essere da piattaforme stabilite in altri Stati membri, l'AGCOM può inviare una opportuna segnalazione all'autorità nazionale dello Stato membro. Tale procedura appare discostarsi rispetto all'articolo 28 bis introdotto dalla direttiva (UE) 2018/1808, in cui ci si richiama all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE. Sarebbe, pertanto opportuno, richiamarsi alla procedura disciplinata dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 70 del 2003, attuativa del citato articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, in linea con quanto previsto dal citato articolo 28 bis introdotto dalla direttiva (UE) 2018/1808. Nella procedura di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 70 del 2003, si prevede che l'Autorità debba, prima di adottare il provvedimento di limitazione, chiedere allo Stato membro interessato di prendere provvedimenti e poi notificare alla Commissione europea e allo Stato membro la sua intenzione di adottare il provvedimento. In caso di urgenza si prevede la possibilità di derogare alle prescritte condizioni, a condizione che i provvedimenti siano notificati nel più breve tempo possibile alla Commissione e allo Stato membro, insieme ai motivi di urgenza;
in riferimento all'articolo 42, si suggerisce di sostituire la dizione, di cui al comma 1, lettera *c)*, "la cui diffusione costituisce reato ai sensi del diritto dell'Unione europea", con la dizione "la cui diffusione costituisce reato ai sensi del diritto vigente negli Stati membri, armonizzato a livello dell'Unione europea", in quanto l'Unione europea non ha competenza in materia penale;
in riferimento all'articolo 43, si osserva che non risulta attuato il criterio di delega, di cui alla lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge di delegazione 2019-2020, secondo il quale occorre "prevedere apposite misure per il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni commerciali e dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private nonché dai fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite, in accordo con le delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni". A tale riguardo, il Governo può in astratto decidere di non esercitare, per taluni punti, la delega conferita dal Parlamento, ma in tali casi, è opportuno che fornisca un'adeguata motivazione della sua scelta;
in riferimento all'articolo 51, che sostituisce l'attuale articolo 43 del TUSMAR, si evidenzia come tale modifica costituisca la necessaria attuazione della sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2020 nella causa C-719/18, Vivendi contro AGCOM e Mediaset. Con tale decisione, la Corte ha infatti ritenuto l'articolo 43 citato in contrasto con l'articolo 49 del TFUE, poiché impedisce a un'impresa, anche attraverso controllate o collegate, di conseguire ricavi superiori al 10 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni, qualora tale impresa detenga una quota superiore al 40 per cento dei ricavi complessivi del settore delle comunicazioni elettroniche. Secondo la Corte, in tal modo si ostacola o scoraggia, in modo ingiustificato, l'esercizio, da parte dei cittadini dell'Unione, della libertà di stabilimento garantita dal Trattato. Il nuovo articolo 51, quindi, in coerenza con la pronuncia della Corte di giustizia, abolisce le soglie vincolanti per la proprietà dei media,

trasformandole in semplici "indicatori" per la valutazione di potenziali violazioni del pluralismo dei media, da valutare caso per caso da parte dell'AGCOM.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.